

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 37

mercoledì, 12 settembre 2018

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**CONSIGLIO REGIONALE
- Mozioni**

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1229

In merito alla necessità di estendere l'obbligo di indicare l'origine in etichetta a tutti gli alimenti. pag. 7

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1288

In merito alla previsione di interventi regionali per il mantenimento dell'occupazione ed a favore della promozione e tutela del lavoro di qualità. " 8

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1356

In merito all'applicazione delle disposizioni inerenti ai titoli autorizzativi prescritti per le piscine già in esercizio. " 9

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1360

In merito all'introduzione di sistemi di rilevamento di svio sul materiale rotabile ferroviario. " 10

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1371

In merito alla situazione di crisi in cui versa la società Roberto Rossi Molino S.p.A. di Ripafratta nel Comune di San Giuliano Terme (PI). " 12

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1373

In merito ai corsi di formazione per gli ex operai TMM di Pontedera. " 14

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1375

In merito ai fanghi di depurazione. " 14

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti**

DECRETO 31 agosto 2018, n. 138

**Commissione regionale per la tutela degli animali.
Sostituzione componenti.** " 14

DECRETO 31 agosto 2018, n. 139

Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali. Nomina del responsabile. " 16

DECRETO 31 agosto 2018, n. 140

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Alpe di Catenaia-Falciano, in comune di Subbiano (AR). " 17

DECRETO 31 agosto 2018, n. 141

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Cinigiano Capoluogo, in comune di Cinigiano (GR). " 17

DECRETO 31 agosto 2018, n. 142

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Poggi del Sasso, in comune di Cinigiano (GR). " 18

DECRETO 31 agosto 2018, n. 143

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Sasso d'Ombone, in comune di Cinigiano (GR). " 19

DECRETO 3 settembre 2018, n. 144

Commissione regionale dei soggetti professionali. Sostituzione componente in rappresentanza della Federazione Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori toscani. " 19

DECRETO 4 settembre 2018, n. 145

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione

dell'A.S.B.U.C. di Montemassi, in comune di Roccastrada (GR). " 21

DECRETO 4 settembre 2018, n. 146

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Roccastrada, in comune di Roccastrada (GR). " 21

DECRETO 4 settembre 2018, n. 147

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Sticciano, in comune di Roccastrada (GR). " 22

DECRETO 4 settembre 2018, n. 148

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Torriella, in comune di Roccastrada (GR). " 23

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 3 settembre 2018, n. 971

Attribuzione di ulteriori risorse per il finanziamento di progetti formativi biennali di IeFP rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 7932/2017 e seguenti modifiche ed integrazioni e per il finanziamento dei percorsi IeFP realizzati dagli Istituti Professionali di Stato in sussidiarietà integrativa e complementare nelle annualità 2018/2019 e 2019/2020. " 24

DELIBERAZIONE 3 settembre 2018, n. 974

Istituzione, ai sensi dell'articolo 14 commi 1 e 2 bis della L.R. 16/1999, sul territorio dei comuni di Abetone-Cutigliano, San Marcello-Piteglio, Sambuca Pistoiese, Monsummano Terme, Pieve a Nievole e Marliana per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, del divieto di raccolta dei funghi nelle giornate di venerdì e martedì, nel periodo 5 settembre - 31 ottobre dell'anno 2018 e 30 giugno - 31 ottobre per gli anni 2019 e 2020. " 29

DELIBERAZIONE 3 settembre 2018, n. 978

Istituzione elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche di cui all'art. 4 ter della L.R. 7/2005. " 31

DELIBERAZIONE 3 settembre 2018, n. 979

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti della Vendemmia 2018 destinati a diventare Vini ad Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP). " 31

DELIBERAZIONE 3 settembre 2018, n. 981

Servizio civile regionale: approvazione progetto di interesse regionale "Botteghe della Salute" finanziato con il POR FSE 2014/2020. " 38

DELIBERAZIONE 3 settembre 2018, n. 983

Masterplan 2014-2029 Aeroporto A. Vespucci di Firenze - partecipazione della Regione Toscana alla Conferenza di Servizi ex art. 3, DPR 383/1994, adunanza del 7 settembre 2018. " 51

CONSIGLIO REGIONALE - Dirigenza-Decreti

DECRETO 30 agosto 2018, n. 13

Piano occupazionale del Consiglio regionale per l'anno 2018. " 56

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione**

DECRETO 29 agosto 2018, n. 13610
certificato il 30-08-2018

DCR n. 97/2017 DEFR 2018 DGR n. 928/2018. Disposizioni e modalità per l'attuazione del Programma di attività di tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici ed esecuzione dei Controlli Funzionali delle specie e razze aventi interesse zootecnico per l'anno 2018. " 57

DECRETO 3 settembre 2018, n. 13711
certificato il 03-09-2018

Reg. U.E. n. 1308/2013 - D.M. 7 aprile 2015. Cancellazione dall'albo acquirenti latte bovino. Ditta Oddo Luca - Gelateria San Marco. " 70

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 3 settembre 2018, n. 13712
certificato il 03-09-2018

Art. 11-bis L.R. 22/2015 - D.G.R. n. 121 del 23.02.2016 - subentro della Regione Toscana nei procedimenti in materia di VIA, avviati dalle province e dalla città metropolitana prima del 1.1.2016. L.R. 10/2010 artt. 48 e 49: Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'impianto di depurazione esistente denominato "Pietrasanta Pollino", posto in via Pontenuovo nel Comune di Pietrasanta (LU). Proposto da GAIA S.p.A. Provvedimento conclusivo. " 70

DECRETO 4 settembre 2018, n. 13732
certificato il 04-09-2018

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 e art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'esistente impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali inerti posto in via Livornese 337/339 nel Comune di Pisa. Proponente: Toni Luigi S.r.l. Provvedimento conclusivo. " 73

DECRETO 5 settembre 2018, n. 13787
certificato il 05-09-2018

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto di una campagna di recupero rifiuti (operazione R5) non pericolosi, mediante impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, da utilizzare presso area della Fattoria di Camporotondo, strada S.P. Aurelia Vecchia Km 222, nel Comune di Gavorrano (GR). Proponente: Gottardi Lamberto S.r.l.s. Provvedimento conclusivo. " 77

DECRETO 5 settembre 2018, n. 13788
certificato il 05-09-2018

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo al progetto di riattivazione dell'impianto di finissaggio e tintura tessuti in pezza, ubicato in via Bologna n. 362, nel Comune di Prato. Proponente: Cheng - Tex S.a.s. di Cheng Chun-fei & C. Provvedimento conclusivo. " 82

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda concessione di derivazione in Comune di Fivizzano. PRATICA n. DC 329/43-16. " 88

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di riattivazione di concessione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Società Agricola Giorgio Tesi Vivai s.s. Pratica n. 31574. " 88

R.D. n. 1775/1933. Domanda di riattivazione di concessione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Società Agricola Giorgio Tesi Vivai s.s. Pratica n. 21961. " 88

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

PI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante sostanziale alla concessione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di SAN MINIATO. Richiedente CONCERIA CARASCO S.p.A., pratica n. 3483 - (ex pc 1181 e 3301 accorpate). " 89

LU - R.D. n. 1775/1933. Domanda di ricerca e concessione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di PISA. Richiedente AOUP - Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, pratica n. 3545 - 643/2018. " 89

LU - R.D. n. 1775/1933. Domanda di ricerca e concessione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di CAPANNORI. Richiedente CARTIERA PIERETTI S.r.l., pratica n. 3554 - 1110/2018. " 90

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

Domanda in data 29/08/2018 per autorizzazione allo scavo di 1 pozzo (ricerca di acque sotterranee e contestuale richiesta di concessione) nel territorio del Comune di Cortona, loc. San Lorenzo, per uso Agricolo. Ditta: Soc. Agr. Petrucci di Petrucci Thomas e Vilmaro - pratica n. ACS2018_00028. " 90

**Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità
Firenze, Prato e Pistoia**

Variante alla S.R.T. n. 429 di "Val d'Elsa", Lotto III, tratto tra lo svincolo di Certaldo Ovest e lo svincolo con la S.P. Volterrana. Indizione conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo. " 91

SEZIONE II

- Decreti

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO**

DECRETO 8 agosto 2018, n. 1474

Lavori di adeguamento argini torrente Salcheto e regimazione acque basse a protezione dell'abitato di Tre Berte comune di Montepulciano, a seguito dell'evento dell'11 e del 12 novembre 2012. ESPROPRIAZIONE. " 95

- Determinazioni

COMUNE DI SERAVEZZA (Lucca)

DETERMINAZIONE 3 agosto 2018, n. 784

OPERE DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI QUERCETA - I LOTTO. Deposito delle indennità di espropriazione a favore di Stirpe Luca presso la Cassa DD.PP. " 99

- Avvisi

COMUNE DI AREZZO

Formazione, ai sensi degli articoli 111 e 119 della legge regionale n. 65/2014, della variante al piano di

recupero del sub-comparto C1/a dell'ASI 3.3 "Città della degli affari" - area ex Lebole. " 99

COMUNE DI CALCINAIA (Pisa)

Variante semplificata n. 2 al regolamento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 30 LRT 65/2014 - UTOE OLTRARNO - adozione ai sensi dell'art. 32 della lrt 65/2014. Adozione. " 99

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)

9° VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO - UTOE 5P - Zona SP 15 - Casenuove - proprietà BAR.TE.CO. S.r.l. ed altri adottata con delib. C.C. n. 27 del 30/04/2018. Presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni in merito. " 100

**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Grosseto)**

Avviso di approvazione ai sensi degli artt. 107 comma 3, 32 e 111 lrt 1/2005 e s.m.i. del "Piano regolatore portuale per l'ampliamento e la riqualificazione del porto di Punta Ala e la contestuale variante al regolamento urbanistico". " 100

COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)

Variante al regolamento urbanistico vigente per l'adeguamento della strada comunale Delle Corti. " 100

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Pista ciclabile di collegamento tra la frazione di Marcignana e la frazione di Tinaia fino al comune di Montelupo Fiorentino. Approvazione progetto definitivo con contestuale adozione di variante urbanistica ai sensi dell'art. 34 della lrt 65/2014 e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del dpr 327/2001. " 101

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI (Siena)

"PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO in loc. Lecchi in Chianti prop. Az. Agr. La Scoscesa" in Comune di Gaiole in Chianti - adozione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014. " 101

VARIANTE PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO in loc. Adine, Bertinga, Prop. Az. Agr. Bertinga S.r.l. in Comune di Gaiole in Chianti - approvazione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 e conclusione procedimento VAS ai sensi dell'art. 27 L.R. 10/2010. " 102

COMUNE DI LAJATICO (Pisa)

Approvazione Piano di Lottizzazione TrR2 "Lajatico Sud-Est", posto in Lajatico, via del Silenzio. " 102

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA (Grosseto)

Avviso di adozione di Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valenza di Piano Attuativo denominato "Santa Virginia". " 103

COMUNE DI MONTESCUDAIO (Pisa)

Adozione di variante puntuale al Regolamento Urbanistico per la riconferma di alcune previsioni oggetto di decadenza quinquennale ai sensi art. 222 della L.R. 65/2014. " 103

COMUNE DI PECCIOLI (Pisa)

Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale 'Soc. Agricola I Lecci' per la realizzazione di edifici da adibire a scuderie, maneggi e fienili. Approvazione. " 103

Avviso di adozione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale 'Azienda Agricola STN Horses di Bosscher Doreen'. " 103

COMUNE DI PESCAGLIA (Lucca)

Avviso di efficacia della variante semplificata al Regolamento Urbanistico Comunale vigente avente ad oggetto "Conferma, riduzione e ridimensionamento della previsione relativa alla zona già classificata Aree di nuova urbanizzazione residenziale Cnu 1, posta nell'UTOE F1 (San Martino in Freddana-Monsagrati)". " 104

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)

Variante n. 1 al vigente Regolamento Urbanistico 2 - variante semplificata ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 65/2014 - adozione. " 104

Variante n. 2 al vigente Piano Strutturale - variante semplificata ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 65/2014 - adozione. " 104

COMUNE DI RAPOLANO TERME (Siena)

Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di coltivazione e ripristino della cava di travertino denominata "Filicheto" - richiedente Gottardi Lambert srls - provvedimento di esclusione. " 105

COMUNE DI VILAFRANCA IN LUNIGIANA (Massa Carrara)

Variante al Regolamento Urbanistico. " 105

AVVISI DI RETTIFICA

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 6 agosto 2018, n. 906

Regolamento (UE) n. 1308/2013 "Disposizioni attuative della misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi inserita nel Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per la campagna 2018/2019". (Pubblicata sul B.U. n. 34 del 22.8.2018, Parte II). " 106

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 155 al B.U. n. 37 del 12/09/2018

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 27 agosto 2018, n. 955

Approvazione schema di Convenzione in materia di Farmacovigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per gli anni 2012, 2013, e 2014, in attuazione dell'accordo sancito dalla conferenza Stato-Regioni del 30 marzo 2017.

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE

- Mozioni

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1229

In merito alla necessità di estendere l'obbligo di indicare l'origine in etichetta a tutti gli alimenti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che

- una indagine della Coldiretti, in occasione dell'avvio della raccolta firme sulla petizione #stopcibofalso insieme a "Campagna amica," ha rivelato la lista dei prodotti della spesa più a rischio da cui emerge che un prodotto alimentare su quattro non riporta obbligatoriamente l'origine in etichetta;

- nonostante sensibili miglioramenti, infatti, esistono ancora ampie zone d'ombra, cosicché ogni giorno rischiamo di consumare alimenti che, a causa di indicazioni di provenienza di origine incerta, possono diventare anche un rischio per la salute;

- purtroppo questo avviene anche a causa della non obbligatorietà di indicazione di provenienza di molte materie prime utilizzate nel confezionamento di prodotti "made in Italy", importate dai paesi extra UE e quindi soggette a normative anche non equivalenti a quelle europee;

- tale problema, che riguarda in realtà i salumi, la frutta trasformata in generale, dalle confetture alle conserve, l'insalata in busta, il pane o i funghi conservati che spesso arrivano dalla Cina, paese ai vertici mondiali per gli allarmi alimentari, è ritenuto da ben nove italiani su dieci molto importante per la sicurezza alimentare (Fonte: consultazione online del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali).

Considerato che

- l'indicazione di origine permetterebbe di contrastare quelle imitazioni che ogni anno sottraggono circa 60 miliardi di euro all'economia dell'Italia consentendo di prevenire le falsificazioni e le pratiche commerciali che danneggiano la nostra economia, rafforzando inoltre la lotta alle agromafie e consentendo anche la diffusione sul mercato di prodotti provenienti da una filiera locale tracciabile e trasparente;

- l'auspicio è quello di fare in modo che anche a livello europeo si possa prevedere l'estensione dell'obbligo di indicare l'origine certa in etichetta relativamente alla provenienza delle materie prime contenute nei prodotti alimentari finiti dopo che l'Italia, insieme a Francia, Portogallo Grecia, Finlandia, Lituania e Romania, ha già adottato decreti nazionali per disciplinarlo in alcuni

prodotti come latte e derivati, grano per la produzione della pasta e riso;

- occorre impegnarsi affinché la normativa comunitaria risponda realmente agli interessi dei consumatori in materia di tracciabilità e trasparenza delle materie prime così da scongiurare che il luogo di produzione del prodotto possa determinare l'attribuzione di provenienza a discapito di una non chiarezza e trasparenza della provenienza delle materie prime impiegate;

- a livello comunitario tale percorso di trasparenza è iniziato, nel 2002, dalla carne bovina dopo l'emergenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (cd. morbo della mucca pazza) e, in seguito, con l'obbligo di indicare: dal 2003, per i prodotti di ortofrutta freschi, varietà, qualità e provenienza; dal 1° gennaio 2004, per le uova, il codice di identificazione e, dal 1° agosto 2004, per il miele, il paese di raccolta.

Ricordato che:

- l'obbligo di indicare in etichetta l'origine è una storica battaglia delle istituzioni e delle organizzazioni professionali agricole nazionali, fra le quali la Coldiretti, che ha portato all'approvazione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157 (Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca), convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204;

- il 13 febbraio 2018 il nostro Paese ha fatto scattare l'obbligo di indicare in etichetta il paese di origine del riso e del grano per la produzione della pasta, dopo che, in precedenza, erano stati raggiunti già diversi traguardi per altri prodotti quali: il paese di mungitura per il latte fresco (7 giugno 2005) e per latte e derivati (19 aprile 2017), il "Made in Italy" per il pollo (17 ottobre 2005) e l'origine per la passata di pomodoro (1° gennaio 2008);

- è stato approvato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018 recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento, che mette a rischio le leggi italiane sull'origine di latte, riso, pasta ed altro ancora, dato che le norme proposte escludono dall'obbligo di etichettatura i prodotti a marchio registrato.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

a farsi parte attiva, per quanto di propria competenza, presso il Governo nazionale, affinché la Commissione europea possa prevedere una revisione del reg. (UE) 775/2018 che inserisca come obbligatoria l'indicazione di provenienza delle materie di origine di tutti gli alimenti destinati al consumo umano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1288

In merito alla previsione di interventi regionali per il mantenimento dell'occupazione ed a favore della promozione e tutela del lavoro di qualità.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la crisi economica continua a mostrare i suoi effetti negativi anche in Toscana, con la permanenza di diverse crisi aziendali, spesso relative agli indotti di alcuni grandi gruppi industriali, che generano situazioni di grave sofferenza per i lavoratori e le lavoratrici;
- le situazioni di crisi, sinora, sono state perlopiù affrontate con il ricorso a strumenti emergenziali.

Ritenuto necessario:

- sviluppare soluzioni estranee alla logica della concorrenza tra i territori e tra i lavoratori, come quelle che fanno ricorso a strumenti di tipo fiscale, favorendo piuttosto processi cooperativi;
- superare lo scontro storico che vede contrapposti ambiente e sicurezza da una parte e lavoro dall'altra, a favore di un modello di sviluppo in cui tutela dell'ambiente, sicurezza per chi lavora e tutela del posto di lavoro siano allo stesso modo prioritari e non opposti e concorrenti;
- disincentivare le politiche aziendali centrate sulla riduzione del costo del lavoro, sulla continua precarizzazione contrattuale e sul massiccio utilizzo degli appalti e subappalti, cui consegue un ulteriore abbassamento delle tutele e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici;
- sviluppare l'economia regionale ed il nostro tessuto produttivo promuovendo il lavoro di qualità, inteso non solo come garanzia di contratti regolari, giusti salari, condizioni di piena sicurezza sui luoghi di lavoro, assoluto rispetto della normativa di tutela della salute dei lavoratori, ma anche come responsabilità sociale dell'impresa ed adozione, da parte dei datori di lavoro, di pratiche socialmente responsabili, nell'interesse delle comunità locali.

Ritenuto che:

- nelle azioni e negli strumenti già adottati o da adottare a livello regionale (quali i protocolli, gli accordi di programma o le misure d'incentivazione alle imprese),

debba essere inserito il lavoro di qualità, così come sopra descritto, quale criterio sostanziale e vincolante;

- la Regione Toscana debba dotarsi, analogamente ad altre regioni italiane, di nuove norme legislative che prevedano la promozione del lavoro di qualità quale parte integrante dello sviluppo regionale, non solo industriale.

Considerato che, sempre più spesso, in caso di crisi industriali, i lavoratori propongono forme di workers buyout, ossia l'acquisizione delle aziende attraverso la trasformazione dell'impresa in forma cooperativa, al fine di recuperare realtà produttive, che altrimenti sarebbero costrette a chiudere, e di evitare la scomparsa di posti di lavoro e la dispersione di grandi patrimoni di competenze acquisite;

Tenuto conto che, tra i principali aspetti delle operazioni di trasformazione dell'impresa in forma di cooperativa di lavoro, oltre al mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa interessata, vi è l'importante presa di responsabilità diretta da parte dei lavoratori impegnati nel mantenimento sul territorio del patrimonio aziendale e del know-how produttivo;

Ricordato che l'interesse del legislatore al fenomeno di trasformazione dell'impresa in forma di cooperativa di lavoro è in crescita e che, comunque, già con legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), così detta "legge Marcora", era stata prevista sia l'istituzione di un fondo di rotazione per finanziare progetti presentati da cooperative, sia di un fondo statale speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali tramite nuove iniziative imprenditoriali in forma cooperativa;

Ricordata la risoluzione approvata dal Parlamento Europeo il 2 luglio 2013 relativa al contributo delle cooperative al superamento della crisi, che ha posto particolare attenzione proprio al fenomeno del workers buyout;

Ricordato che la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), ha previsto per il 2018 il rifinanziamento del fondo agevolato ex decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, per il 2017 ed il 2018, ed introdotto la possibilità di utilizzare nuovi strumenti finanziari a supporto delle cooperative di lavoratori, come il prestito subordinato ed il prestito partecipativo;

Ricordate le mozioni 11 aprile 2017, n. 762 (In merito alla crisi che ha investito l'azienda Rational s.r.l. di Massa), e 18 aprile 2018, n. 1196 (In merito al permanere della situazione critica della TMM di Pontedera e ai possibili sbocchi), che prevedono l'impegno, anche finanziario, da parte della Regione in caso di rilevamento delle aziende

da parte dei lavoratori e conseguente trasformazione delle imprese in cooperative di lavoro;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a prevedere che i prossimi protocolli ed accordi di programma contemplino il lavoro di qualità, con le caratteristiche sopra descritte, quale criterio sostanziale, valutando e verificando la possibilità di integrare e modificare in tal senso anche i protocolli e gli accordi già esistenti;

a dotarsi, analogamente a quanto fatto da altre regioni, di una normativa che preveda il criterio del lavoro di qualità quale parte integrante dello sviluppo regionale;

a favorire strutturalmente lo sviluppo delle iniziative di trasformazione delle imprese in crisi in cooperative di lavoro, prevedendo la possibile implementazione delle risorse finanziarie già stanziare e favorendo l'utilizzazione degli strumenti finanziari, ora previsti a supporto delle cooperative di lavoratori, come il prestito subordinato ed il prestito partecipativo, anche attraverso Fidi Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1356

In merito all'applicazione delle disposizioni inerenti ai titoli autorizzativi prescritti per le piscine già in esercizio.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), che reca la classificazione delle piscine e ne detta la disciplina in relazione alla categoria di appartenenza;

Visto, in particolare, l'articolo 5 della sopracitata l.r. 8/2006, il quale, al fine di assicurare le esigenze unitarie, prevede che la Regione emani un regolamento per la definizione dei requisiti strutturali, gestionali, tecnici, igienico-ambientali dell'impianto di piscine; dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca; delle modalità di esercizio dell'attività di vigilanza ed i controlli; della documentazione necessaria e delle deroghe;

Richiamato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio"), come recentemente modificato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 maggio 2015, n. 54/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 'Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio'"), che è intervenuto a dettare la disciplina di dettaglio, regolamentando i requisiti e le condizioni di esercizio delle piscine;

Premesso che:

- il d.p.g.r. 23/R/2010, al fine di assicurare le esigenze unitarie in tutto il territorio, come richiesto dalla l.r. 8/2006, ha dettato le prescrizioni e ha definito i requisiti che gli impianti di piscine devono possedere per esercitare la propria attività;

- con riferimento alle piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 23/R/2010, l'articolo 19 della l.r. 8/2006 prevede che le stesse si dovevano adeguare alle nuove disposizioni di legge e del regolamento attuativo entro il termine del 31 dicembre 2016.

Rilevato che l'articolo 14 della l.r. 8/2006 prevede che, per la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'impianto per le piscine private ad uso collettivo, il titolare dell'impianto presenti una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

Riscontrato che:

- in fase di attuazione delle sopracitate prescrizioni normative è emersa una modalità difforme di applicazione da parte degli uffici territoriali preposti, con particolare riferimento alla richiesta di titoli abilitativi;

- in particolare, sembrerebbe che da parte di alcuni sportelli unici per le attività produttive (SUAP) sia stata interpretata come necessaria la presentazione della SCIA, non solo per i nuovi impianti che vogliano iniziare l'attività, ma anche per le piscine già in esercizio, che sono pertanto entrate in funzione prima dell'entrata in vigore della l.r. 8/2006, con conseguente aumento di disagi e spese per gli operatori.

Considerato che:

- tra gli obiettivi permanenti della Regione Toscana, che ne ispirano l'azione legislativa ed amministrativa, rientrano la rimozione e la riduzione degli adempimenti burocratici superflui o eccessivi e la conseguente eliminazione dei costi connessi;

- in ossequio al predetto principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, è necessario che la Regione metta in atto ogni azione

possibile finalizzata ad assicurare la piena comprensibilità delle regole e degli adempimenti richiesti e l'applicazione uniforme degli stessi da parte degli uffici competenti;

- in relazione alle diffomità applicative richiamate, sarebbe opportuno pertanto che la Regione fornisca chiarimenti e/o indicazioni univoche nonché, eventualmente, apportare modifiche regolamentari tese ad evitare ogni aggravio procedurale in capo agli operatori economici con particolare riferimento al citato aspetto concernente l'interpretazione data da alcuni SUAP di presentare la SCIA anche per il mantenimento in esercizio e/o l'adeguamento delle piscine già esistenti;

- infatti, nello specificare l'esatto inquadramento delle piscine in esercizio, l'articolo 19, comma 1 bis, della l.r. 8/2006 determina in particolare che: "sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all'entrata in vigore del regolamento regionale".

Richiamato l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto, che inserisce tra le finalità prioritarie della Regione, la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità;

Ritenuto pertanto opportuno che venga assicurata, con ogni mezzo possibile, l'uniformità di applicazione dei requisiti richiesti per le piscine già in esercizio con riferimento alle disposizioni della l.r. 8/2006 e del d.p.g.r. 23/R/2010, ricercando, per quanto possibile, un alleggerimento del carico burocratico ed una riduzione degli oneri non necessari;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a mettere in atto ogni iniziativa utile finalizzata a fornire chiarimenti e/o indicazioni univoche, nonché a prevedere eventuali modifiche regolamentari tese ad evitare ogni aggravio procedurale in capo agli operatori di settore con particolare riferimento all'esigenza, richiamata in narrativa, di escludere l'obbligo della presentazione della SCIA per l'adeguamento delle piscine già in esercizio, nonché per il mantenimento in esercizio di quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 8/2006 e del d.p.g.r. 23/R/2010.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Gianni

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1360

In merito all'introduzione di sistemi di rilevamento di svio sul materiale rotabile ferroviario.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- ammontano ad oltre quaranta gli incidenti ferroviari gravi con vittime avvenuti in Italia dagli anni '40 fino al deragliamento di un convoglio regionale di Trenord verificatosi il 25 gennaio 2018 presso Pioltello (MI), incidente che ha causato la morte di tre persone ed il ferimento di altre dieci; nell'occasione, nonostante lo svio di un carrello, il convoglio ha proseguito la sua marcia ancora per almeno due chilometri senza ridurre la velocità fino al deragliamento e ribaltamento avvenuti a velocità ancora sostenuta;

- sono stati altresì numerosi i casi in cui un treno deragliato ha continuato a viaggiare con le ruote fuori dalle rotaie per molti chilometri, senza che i macchinisti abbiano potuto accorgersi dell'evento, generalmente in velocità fino alla stazione successiva, dove gli scambi fungono da trampolino per le ruote già fuori binario, causando il rovesciamento e spezzamento del convoglio, con conseguenze sempre potenzialmente catastrofiche e non solo nel caso del trasporto di merci pericolose;

- tra questi eventi si ricordano sia l'incidente nella stazione di Formia (LT) del 25 giugno 2013, quando un treno ha percorso sette chilometri con un carrello fuori binario prima di schiantarsi nella stazione, fortunatamente senza conseguenze per le persone, ma causando ingenti danni solo alla stazione ed al treno, poiché erano circa le tre di notte, sia quello avvenuto di recente nei pressi della stazione di Montesanto, tra Ferrara e Ravenna, il 2 luglio 2018, quando un treno merci ha viaggiato con un carro fuori dalle rotaie "arando" la linea ferroviaria per quasi dieci chilometri, fino a Portomaggiore, dove poi "inciampando" negli scambi, è deragliato ed ha trascinato con sé molti vagoni, falciando la stazione e tutto ciò che era nei paraggi, per arrestarsi presso i giardini pubblici adiacenti alla linea. Uno scenario apocalittico che anche questa volta solo per caso, data l'ora (le sei del mattino), non ha causato vittime in stazione e nel parco giochi;

- in base a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), il quale recepisce l'articolo 18 della direttiva 2004/49/CE, ogni anno l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) predisponde un Rapporto sulla sicurezza;

- l'ambito operativo dell'ANSF è costituito dalla rete gestita da Rete ferroviaria italiana (RFI) e dalle reti regionali interconnesse con l'infrastruttura ferroviaria nazionale ritenute di rilevanza strategica per il sistema ferroviario, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture

e dei Trasporti 5 agosto 2016, (Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione).

Rilevato che:

- i dati elaborati dall'ANSF relativi all'incidentalità nell'anno 2017 (Rete RFI e reti regionali di cui al d.m. trasporti 5 agosto 2016) mostrano come il deragliamento costituisca ancora una delle principali cause di incidenti in ambito ferroviario;

- dall'analisi per tipologia di incidenti significativi condotta dall'ANSF per quanto attiene ai deragliamenti di treni si evince che nell'arco temporale 2005 – 2016 sono stati sessantacinque afferenti a RFI e tre alle reti regionali;

- i quattro deragliamenti del 2017 sulla rete RFI risultano "legati a problematiche manutentive e in particolare dell'infrastruttura", così anche il deragliamento avvenuto sulle reti regionali è riconducibile a "problematiche manutentive dell'infrastruttura"; il lavoro di studio e di analisi di tali eventi è confluito nella raccomandazione rivolta a tutti gli operatori ferroviari con cui l'ANSF ha chiesto un "riesame complessivo dei processi interni per garantire un efficace presidio della manutenzione"; (ANSF, La sicurezza ferroviaria nel 2017, Relazione preliminare, Allegato 1);

Considerato che:

- i rilevatori di svio consistono in dispositivi meccanici, da montare su ogni carro o carrozza, capaci di rilevare automaticamente le vibrazioni e le sollecitazioni anomale rispetto alla normale marcia del treno, causate dall'uscita della ruota dal piano di rotolamento della rotaia, e di comandare immediatamente l'intervento del freno di emergenza, a prescindere dalla percezione dell'evento da parte dei macchinisti alla guida;

- già nel 1998 l'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e l'ufficio ASA Materiale Rotabile risultavano a conoscenza del rilevatore automatico di svio EDT 100, ed ancora nel 2005 Trenitalia commissionava uno studio per l'installazione di sensori di svio a bordo; un sistema che, anziché comportare la frenatura di emergenza, si basava sull'invio di un allarme al macchinista che ponesse quest'ultimo in condizione di scegliere quale manovra adottare;

- la progettazione in materia di prevenzione dei deragliamenti messa in atto a più riprese nel corso degli anni da parte di Trenitalia non ha prodotto alcun riscontro oggettivo in termini di sicurezza, dal momento che non si è mai proceduto all'installazione ed all'attivazione delle apparecchiature di sicurezza a bordo dei rotabili.

Preso atto che:

- nel 2009 da parte dell'Agenzia ferroviaria europea

(ERA) veniva realizzato uno studio "Impact Assessment on the use of Derailment Detection Device in the EU Railway System" (ERA/REP/03-2009/SAF) al fine di valutare il potenziale impatto dei detettori di svio sopra richiamati sul sistema ferroviario europeo derivante dall'obbligatorietà dell'utilizzo di tali sistemi;

- la valutazione di impatto elaborata da detta agenzia, da cui è emersa l'indicazione della non obbligatorietà dell'installazione degli stessi, aveva consigliato alla Commissione Europea a non adottare la disposizione proposta da parte del Comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose (RID Committee of Experts) volta a rendere obbligatorio l'utilizzo dei detettori di svio sui vagoni dei carri merci;

- la stessa ANSF, sia direttamente nell'ambito dei lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, sia tramite gli organi ministeriali competenti in sede OTIF, ha sempre manifestato un approccio propositivo favorevole all'adozione del dispositivo rilevatore di svio;

- il Consiglio europeo in data 6 maggio 2014 assumeva la decisione di mantenere l'adozione di detto sistema su base volontaria, dando mandato all'ERA di approfondire la tematica e valutare se renderne l'uso obbligatorio; quest'ultimo ente nel 2016 ribadiva, come ogni Stato, e quindi ogni singola impresa ferroviaria, potesse implementare volontariamente il detettore di svio sul proprio materiale rotabile.

Ricordato che:

- nel caso specifico della Toscana l'incidente ferroviario più grave si è avuto in data 29 giugno 2009, quando a seguito della rottura dell'assile di un carro cisterna, un treno merci che trasportava gpl deragliava alla stazione di Viareggio; l'esplosione del gas fuoriuscito dalla cisterna provocò la morte di trentadue persone ed il ferimento di altre venticinque;

- in relazione al procedimento giudiziario seguito a tale disastro ferroviario, nel quale la Regione Toscana si è costituita parte civile, il Tribunale di Lucca in data 31 gennaio 2017 ha emesso la sentenza di primo grado con la quale sono stati condannati ventitre imputati coinvolti a vario titolo nella vicenda.

Considerato che:

- a livello europeo l'adozione dei rilevatori di svio, nonostante gli effetti positivi in termini di sicurezza riscontrati nelle realtà in cui sono stati applicati al materiale viaggiante, continua ad essere su base volontaria;

- nel nostro caso specifico risulta essere Trenitalia S.p.A. chiamata a gestire il governo del rischio connesso all'attività di trasporto ferroviario, con particolare riferimento alla movimentazione di merci pericolose;

- dalla lettura dei rapporti sulla sicurezza ferroviaria in Europa ed in Italia elaborati da parte sia dell'ERA che dell'ANSF emerge che, al netto degli incidenti in cui

sono coinvolte persone, i deragliamenti rappresentano una consistente percentuale degli incidenti totali, oltretutto dei costi in termini economici dei danni connessi all'infrastruttura ed al materiale rotabile;

- l'articolo 4 della citata direttiva 2004/49/CE esplicita una netta preferenza per le misure di prevenzione (migliorare la sicurezza alla luce del progresso tecnico e scientifico) rispetto a quelle atte a ridurre le potenzialità distruttive dei deragliamenti;

- nel 2005 Trenitalia S.p.A. aveva commissionato uno studio per valutare se equipaggiare o meno i rotabili con sensori, al fine di tenere sotto controllo e registrare le accelerazioni ed individuare le soglie di allarme per prevenire eventuali deragliamenti; tale progetto non ha avuto pratica attuazione;

- in ordine alla "evitabilità dell'evento" si legge nelle motivazioni della citata sentenza del Tribunale di Lucca "l'adozione del dispositivo di svio del tipo validato dalla UIC e concretamente disponibile sul mercato" ed in relazione al quale "anche la società Trenitalia aveva tutte le capacità tecniche per poter progettare e realizzare (...) rappresentava una misura di cautela che la 'migliore scienza ed esperienza' configurava al fine di eliminare o ridurre i rischi connessi al trasporto di merci pericolose".

Considerato che:

- al fine di prevenire e mitigare le conseguenze dei deragliamenti ferroviari da alcuni anni si è aperto un dibattito in merito alla possibilità di introdurre, sui carri merci con particolare riferimento a quelli adibiti al trasporto di merci pericolose, sistemi di rilevamento dello svio, altrimenti noti come detettori di svio o Derailment Detection Device (DDD);

- nel 2016 il Gruppo FS Italiane approvava il piano Industriale 2017 – 2026 incentrato sulle seguenti linee strategiche: mobilità integrata, anche mediante il coinvolgimento di tutti gli operatori del settore; logistica integrata, con radicale riorganizzazione del comparto merci; integrazione fra le infrastrutture sia ferroviarie sia stradali; sviluppo internazionale e digitalizzazione; mentre le risorse volte a dare attuazione al piano ammontano a 94 miliardi di euro (73 miliardi per infrastrutture, 14 miliardi per materiale rotabile e 7 miliardi per lo sviluppo tecnologico);

- nel corso del 2016 la Regione Toscana ha firmato il contratto di servizio con Trenitalia S.p.A., valido fino al 2023, comprensivo di investimenti per circa 300 milioni di euro;

- il 29 novembre 2016 Trenitalia S.p.A. inoltrava una nota alla Regione con la quale prospettava la possibilità di effettuare ulteriori e rilevanti investimenti tali da consentire il totale rinnovo della flotta dei rotabili adibiti ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse regionale e locale in Toscana;

- Trenitalia S.p.A., al fine di consentire la sostenibilità del piano economico dei nuovi investimenti ha proposto la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio (previa contestuale risoluzione consensuale del vigente contratto) di durata quindicennale (2018 - 2032), in ossequio della durata massima prevista dal Regolamento CE 1370/2007 in materia di affidamenti diretti;

- risulta essere in fase di valutazione la richiamata ipotesi di prolungare il contratto fino a quindici anni a fronte di un impegno da parte di Trenitalia S.p.A. di rinnovare completamente il materiale rotabile mediante investimenti per oltre 700 milioni di euro; (fonte: Documento di monitoraggio del Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità "PRIIM" 2018);

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

in un'ottica condivisa e tesa a ridurre concretamente il rischio di incidentalità ferroviaria e al raggiungimento di posizioni di avanguardia a livello europeo nel campo della sicurezza, ad attivarsi nei confronti:

- di Trenitalia S.p.A., in occasione della revisione del contratto di servizio in essere, affinché tra gli impegni a carico del soggetto gestore, oltre al rinnovo completo del materiale rotabile, sia inserito quello volto a dotare tutte le singole carrozze e vagoni di un sistema di detettori o rilevatori di svio, ritenuti, alla luce dei progressi ottenuti nel campo della sicurezza ove installati, uno strumento fondamentale al fine di prevenire gli effetti, o comunque mitigare in ogni caso, le conseguenze degli incidenti ferroviari derivanti da deragliamento;

- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, affinché, nell'ambito dei suoi poteri amministrativi e delle sue prerogative istituzionali in tema di sicurezza ferroviaria, eserciti ogni sforzo per rendere obbligatoria l'installazione dei suddetti dispositivi di rilevamento del deragliamento su ciascun rotabile ferroviario in circolazione sulla rete.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1371

In merito alla situazione di crisi in cui versa la società Roberto Rossi Molino S.p.A. di Ripafratta nel Comune di San Giuliano Terme (PI).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che il Molino Rossi è sorto nel 1898 sul canale di Ripafratta nel Comune di San Giuliano Terme e, dopo oltre un secolo di attività, ad oggi è ancora presente sul mercato con la denominazione di Roberto Rossi Molino S.p.A.;

Ricordato che:

- nel 2011 la società Roberto Rossi Molino S.p.A., insieme alla società Molino San Pietro a Vico S.r.l. del Gruppo Maionchi, metteva in atto un'operazione nel settore della panificazione industriale che da concorrenti sul mercato li vedeva divenire soci al 50 per cento nella società Toscana Pane S.r.l., con la quale si andava a rilevare (inizialmente in affitto, per poi acquistarne la proprietà) la Toscopan di Altopascio, appartenente alla società Del Carlo Group S.p.A e finita in difficoltà finanziarie a seguito dell'andamento dei mercati esteri sui quali operava esportando una consistente parte della produzione di pane;

- Toscana Pane aveva rilevato Toscopan a seguito dell'omologazione del concordato preventivo per 2,5 milioni di euro, riassorbendo la metà dei dipendenti, 53 su 110, con lo scopo di utilizzare per la produzione del pane solo farine provenienti dai due stabilimenti di Ripafratta e San Pietro in Vico; tale operazione dava vita, di fatto, al primo esperimento di filiera del pane in Italia.

Rilevato che:

- la comunicazione della Giunta regionale al Consiglio regionale 12 luglio 2018, n. 33 (In merito alle crisi industriali in Toscana), nel prospetto dettagliato delle vertenze seguite dall'unità di crisi lavoro della Regione, tra i tavoli di mediazione regionali e nazionali dall'inizio della legislatura fino a luglio 2018 chiusi in Provincia di Lucca annovera, tra gli altri, quello relativo a Toscana Pane di Altopascio ed ai 70 dipendenti che vi trovavano lavoro;

- dopo che a gennaio 2018 il Tribunale di Lucca aveva dichiarato il fallimento della società Toscana Pane, il 6 marzo il curatore fallimentare pubblicava l'avviso di vendita del complesso aziendale; al termine delle procedure l'unica offerta d'acquisto pervenuta era quella di Panitaly di Prato, che offriva la continuazione dell'attività d'impresa, con mantenimento in loco (Altopascio) della produzione ed assunzione degli impegni occupazionali minimi, consistenti nella riassunzione di 20 lavoratori a tempo pieno e indeterminato;

- grazie anche al fattivo impegno di mediazione messo in atto da parte della Regione, in data 26 aprile 2018 veniva siglato un accordo sindacale in base al quale i lavoratori assunti dalla nuova proprietà, con un contratto a tempo indeterminato e con il mantenimento del medesimo inquadramento, passavano da 20 a 31, mentre per i 17 in esubero venivano garantiti sia gli

ammortizzatori sociali, che una corsia preferenziale in caso di riassunzione.

Considerato che:

- le attuali criticità in cui versa l'azienda Roberto Rossi Molino S.p.A. sono frutto anche della situazione di crisi aziendale protrattasi per anni e che ha coinvolto Toscana Pane, tra i cui azionisti figurano i proprietari dello stabilimento di molinatura di cereali di Ripafratta;

- da parte della proprietà Roberto Rossi Molino S.p.A. da oltre un mese è stato deciso il fermo della produzione e della relativa erogazione degli stipendi; inoltre è stata annunciata la presentazione di un concordato preventivo in bianco;

- la situazione economico-finanziaria venutasi a creare potrebbe avere quale conseguenza la perdita di 33 posti di lavoro, oltre alle circa 20 unità impegnate nell'indotto, non ascrivibili ad un calo di commesse od alla perdita di posizioni sul mercato, bensì ad una mancanza di liquidità, derivante dalle conseguenze dell'operazione di mercato condotta nel 2011 sopra richiamata e conclusasi con un fallimento, che non rende possibile neppure l'acquisto della materia prima per la lavorazione nell'impianto di Ripafratta.

Preso positivamente atto che per il giorno 3 agosto p.v. la Regione, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria, ha prontamente convocato l'unità di crisi lavoro con i rappresentanti dell'azienda, al fine di comprendere le reali intenzioni della proprietà e, conseguentemente, avviare percorsi condivisi volti al superamento della situazione di crisi in cui versa la società Roberto Rossi Molino S.p.A.

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a continuare a monitorare, in virtù delle possibili ricadute negative in termini sociali per un territorio già colpito dalle conseguenze della crisi economica nelle strutture produttive e negli assetti occupazionali di molteplici comparti dell'economia provinciale, la situazione in atto presso la società Roberto Rossi Molino S.p.A. di Ripafratta nel Comune di San Giuliano Terme.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1373

In merito ai corsi di formazione per gli ex operai TMM di Pontedera.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ricordato che:

la TMM è un'azienda di Pontedera (PI) controllata dal Gruppo CLS di Torino dal 1998, e che produce marmitte per motorini all'interno dell'indotto Piaggio, il cui principale stabilimento italiano è collocato nel territorio pisano;

l'azienda si è di recente trovata in uno stato di profonda ed acuta crisi, tanto che dall'agosto 2017 è stato dato avvio all'iter di liquidazione, con conseguente licenziamento di ottantacinque dipendenti;

per diversi mesi Istituzioni, rappresentanze sindacali, rappresentanti politici e lavoratori si adoperano al fine di individuare possibili soluzioni alla crisi lavorativa che si è determinata;

Considerato che il liquidatore della TMM ha più volte evidenziato di aver ricevuto chiaro mandato dall'azienda volto alla chiusura dello stabilimento di Pontedera;

Preso atto della mobilitazione permanente che è stata messa in atto dai lavoratori della TMM, i quali hanno fortemente protestato contro la chiusura dello stabilimento in difesa dei loro posti di lavoro;

Appreso che il prossimo giovedì 2 agosto una trentina di ex lavoratori della fabbrica firmeranno l'atto costitutivo di una cooperativa davanti al notaio e al sindaco, quale lodevole iniziativa a seguito della chiusura della TMM ed alla conseguente perdita dei loro posti di lavoro;

Ritenuta assai pregevole tale iniziativa degli ex lavoratori, una sfida vinta - anche con il prezioso aiuto dei sindacati, nonostante i profondi sconforti cui sono andati incontro, esempio di come si possa diventare artefici del proprio destino;

Appreso che a seguito della nascita di suddetta cooperativa, a settembre la Regione Toscana finanzia corsi di formazione per tali lavoratori e la loro cooperativa;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a proseguire nel lavoro di sostegno agli ex lavoratori dell'azienda TMM di Pontedera e nella previsione di utili corsi di formazione per i lavoratori riuniti in cooperativa, prevedendo altresì equivalenti forme di

sostegno formativo e non agli ex lavoratori TMM non rientranti in suddetta cooperativa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1375

In merito ai fanghi di depurazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto che si sta registrando in Toscana una forte criticità sulla gestione dei fanghi di depurazione;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a trovare un intervento transitorio che superi l'attuale emergenza in attesa che il Ministero competente attui le più opportune misure.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Decreti

DECRETO 31 agosto 2018, n. 138

Commissione regionale per la tutela degli animali.
Sostituzione componenti.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo" ed in

particolare l'articolo 38 che istituisce la Commissione regionale per la tutela degli animali e ne prevede la seguente composizione:

- a) l'assessore regionale per il diritto alla salute, o suo delegato, che la presiede;
- b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;
- c) tre rappresentanti dei servizi veterinari delle aziende USL individuati dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;
- d) un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari;
- e) un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria delle università degli studi aventi sede in Toscana;
- f) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio;
- g) cinque rappresentanti designati da associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;
- h) un rappresentante dei comuni ed un rappresentante delle province, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- i) un dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di tutela della fauna;

Considerato che lo stesso articolo 38 della citata LR n. 59/2009 prevede altresì che la commissione sia nominata dal Presidente della Giunta regionale e resti in carica cinque anni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 4 agosto 2011 n. 38/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)", che definisce le procedure di individuazione dei membri della Commissione;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 24 gennaio 2014, n. 9 con il quale è stata costituita la Commissione regionale per la tutela degli animali e nominati, tra i componenti di cui alla lettera g), il sig. Marco Innocenti Degli, il sig. Roberto Guelfi e la sig.ra Maria Grazia Moscatelli;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale la nomina dei membri di cui alla lettera g) nella Commissione di cui trattasi, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguente

a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), per il quale le designazioni dei membri di cui alla lettera g), in quanto relative ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale, devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Visto il regolamento di funzionamento della Commissione regionale per la tutela degli animali approvato nella seduta del 7 novembre 2016 che, all'articolo 5, prevede la decadenza dei suoi componenti in caso di sopraggiunta impossibilità alla partecipazione o ingiustificata assenza protratta oltre tre riunioni;

Visto altresì il verbale della Commissione del 28 agosto 2015 nel quale si dà atto del protrarsi delle assenze dei componenti Roberto Guelfi e Maria Grazia Moscatelli e della conseguente necessità di procedere alla loro sostituzione;

Visto l'articolo 14, comma 2, del DPGR 38/R/2011, in base al quale i membri di cui all'articolo 38 comma 2, lett. g) della legge regionale n. 59/2009, sono designati da un'apposita assemblea convocata dal dirigente regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;

Vista la nota del 27 agosto 2018 del Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale nella quale viene richiesto:

- di sostituire il sig. Marco Innocenti Degli in quanto deceduto;

- di dichiarare la decadenza e di procedere alla sostituzione del Sig. Roberto Guelfi e della sig.ra Maria Grazia Moscatelli, in considerazione delle perduranti assenze alle riunioni della Commissione;

Preso atto del verbale dell'assemblea svoltasi in data 19 settembre 2017 ai sensi del DPGR 38/R/2011, dal quale risultano i nominativi indicati dalle associazioni aventi titolo ai fini delle sostituzioni necessarie, nel rispetto del principio di parità di genere;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i nuovi designati, oltre ad accettare l'incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

DECRETA

- di nominare nella Commissione regionale per la tutela degli animali il sig. Alessandro Torlai, in sostituzione del Dr. Marco Innocenti Degli;

- di dichiarare la decadenza del sig. Roberto Guelfi e della sig.ra Maria Grazia Moscatelli, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di funzionamento della Commissione, e di sostituirli con il Sig. Angelo Bertocchini e la sig.ra Marta Pratesi.

La nomina in questione avrà durata fino alla scadenza della Commissione costituita con DPGR n. 9/2014.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 31 agosto 2018, n. 139

Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali. Nomina del responsabile.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del Servizio sanitario regionale" ed in particolare l'art. 43 il quale prevede il Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali fra le strutture del Governo clinico regionale;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2018, n. 73 "Definizione del Sistema Toscano per il benessere, lo sviluppo organizzativo e la qualità delle relazioni umane nel Servizio Sanitario Regionale" che, nell'allegato 1, prevede la seguente articolazione funzionale del Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali:

1. Responsabile
2. Ufficio di Coordinamento
3. Comitato Tecnico Scientifico;

Preso atto che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale n. 73/2018, il Responsabile del Centro, individuato in conformità a quanto previsto dall'art. 43 della LR 40/2005:

- è nominato dal Presidente della Giunta regionale, tra i dirigenti delle aziende sanitarie o degli enti del

servizio sanitario regionale con comprovata esperienza in materia di benessere, sviluppo organizzativo e qualità delle relazioni umane;

- resta in carica per la durata della legislatura regionale, e continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Responsabile, che deve essere effettuata entro 150 giorni dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio Regionale;

- il Responsabile dovrà essere un medico dotato di specializzazione in psichiatria, abilitazione all'apsicoterapia, e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'ambito di consulenza individuo - gruppo - organizzazione, sviluppo organizzativo, formazione, valutazione e accompagnamento al cambiamento all'interno di organizzazioni sanitarie complesse;

- ai sensi dell'art. 43, comma 5 lettera e) della LR 40/2005, la funzione viene svolta a tempo parziale, in modo da garantire comunque le funzioni di livello aziendale e pertanto il conferimento dell'incarico è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;

Visto altresì l'articolo 143 bis della citata LR n. 40/2005 in forza del quale non si applicano agli organismi di cui all'articolo 13, comma 4, agli articoli 43, 51, 81, 95, e agli organismi di cui al titolo IV, capo III bis, le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la nota del 16 agosto 2018 del direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale con la quale propone di nominare la Dr.ssa Laura Belloni nell'incarico di Responsabile del Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali;

Considerato che la Dr.ssa Laura Belloni, attuale Direttore della SOD Complessa "Clinica delle organizzazioni" dell'Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi, è in possesso dell'esperienza e competenza necessarie per l'espletamento dell'incarico di Responsabile del Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali;

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale la Dr.ssa Laura Belloni, oltre ad accettare l'incarico attesta il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Considerato, altresì, che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 73/2018 prevede che al Responsabile del Centro regionale di riferimento per le criticità

relazionali venga corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate nella misura prevista per i dirigenti regionali;

Vista l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico rilasciata dal direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi ai sensi dell'articolo 43, comma 5, lett. e) della legge regionale n. 40/2005 e ai sensi della DGR n. 73/2018;

DECRETA

- la Dr.ssa Laura Belloni è nominata in qualità di responsabile del Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali;

- l'incarico in oggetto avrà durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi della DGR n. 73/2018;

- per lo svolgimento dell'incarico alla Dr.ssa Laura Belloni spetterà unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 73/2018.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 31 agosto 2018, n. 140

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Alpe di Catenaia-Falciano, in comune di Subbiano (AR).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico);

Visto l'articolo 18, comma 1 della l.r. 27/2014 che stabilisce che il comitato di amministrazione dell'ente gestore è composto da cinque componenti compreso il presidente ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste elettorali del comune con le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge regionale;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico") che al capo II disciplina le modalità delle elezioni del comitato di amministrazione dell'ente gestore;

Rilevato che l'articolo 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 prevede che le elezioni siano indette dal Presidente della Giunta regionale;

Visto in particolare l'articolo 2 comma 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che prevede che le elezioni abbiano luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza dell'organo, determinata con riferimento alla prima seduta dello stesso;

Preso atto che il comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Alpe di Catenaia-Falciano, in comune di Subbiano (AR) scadrà in data 27/10/2018 e pertanto dovrà essere rinnovato mediante elezioni;

Visto l'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che stabilisce che il decreto di indizione deve contenere anche il giorno della data delle medesime;

DECRETA

- di indire le elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Alpe di Catenaia-Falciano, in comune di Subbiano (AR);

- di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni, in conformità all'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015, nel giorno di domenica 28 ottobre 2018 dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00;

- di comunicare il presente atto al Sindaco pro tempore del comune di Subbiano e al presidente uscente dell'ente gestore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 31 agosto 2018, n. 141

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione

dell'A.S.B.U.C. di Cinigiano Capoluogo, in comune di Cinigiano (GR).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico);

Visto l'articolo 18, comma 1 della l.r. 27/2014 che stabilisce che il comitato di amministrazione dell'ente gestore è composto da cinque componenti compreso il presidente ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste elettorali del comune con le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge regionale;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico") che al capo II disciplina le modalità delle elezioni del comitato di amministrazione dell'ente gestore;

Rilevato che l'articolo 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 prevede che le elezioni siano indette dal Presidente della Giunta regionale;

Visto in particolare l'articolo 2 comma 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che prevede che le elezioni abbiano luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza dell'organo, determinata con riferimento alla prima seduta dello stesso;

Preso atto che il comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Cinigiano Capoluogo, in comune di Cinigiano (GR) scadrà in data 17/11/2018 e pertanto dovrà essere rinnovato mediante elezioni;

Visto l'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che stabilisce che il decreto di indizione deve contenere anche il giorno della data delle medesime;

DECRETA

- di indire le elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Cinigiano Capoluogo, in comune di Cinigiano (GR);

- di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni, in conformità all'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015, nel giorno di domenica 11 novembre 2018 dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00;

- di comunicare il presente atto al Sindaco pro tempore del comune di Cinigiano e al presidente uscente dell'ente gestore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 31 agosto 2018, n. 142

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Poggi del Sasso, in comune di Cinigiano (GR).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico);

Visto l'articolo 18, comma 1 della l.r. 27/2014 che stabilisce che il comitato di amministrazione dell'ente gestore è composto da cinque componenti compreso il presidente ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste elettorali del comune con le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge regionale;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico") che al capo II disciplina le modalità delle elezioni del comitato di amministrazione dell'ente gestore;

Rilevato che l'articolo 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 prevede che le elezioni siano indette dal Presidente della Giunta regionale;

Visto in particolare l'articolo 2 comma 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che prevede che le elezioni abbiano luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza dell'organo, determinata con riferimento alla prima seduta dello stesso;

Preso atto che il comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Poggi del Sasso, in comune di Cinigiano (GR) scadrà in data 17/11/2018 e pertanto dovrà essere rinnovato mediante elezioni;

Visto l'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che stabilisce che il decreto di indizione deve contenere anche il giorno della data delle medesime;

DECRETA

- di indire le elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Poggi del Sasso, in comune di Cinigiano (GR);

- di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni, in conformità all'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015, nel giorno di domenica 11 novembre 2018 dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00;

- di comunicare il presente atto al Sindaco pro tempore del comune di Cinigiano e al presidente uscente dell'ente gestore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 31 agosto 2018, n. 143

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Sasso d'Ombrone, in comune di Cinigiano (GR).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico);

Visto l'articolo 18, comma 1 della l.r. 27/2014 che stabilisce che il comitato di amministrazione dell'ente gestore è composto da cinque componenti compreso il presidente ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste elettorali del comune con le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge regionale;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico") che al capo II disciplina le modalità delle elezioni del comitato di amministrazione dell'ente gestore;

Rilevato che l'articolo 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 prevede che le elezioni siano indette dal Presidente della Giunta regionale;

Visto in particolare l'articolo 2 comma 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che prevede che le elezioni abbiano luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza dell'organo, determinata con riferimento alla prima seduta dello stesso;

Preso atto che il comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Sasso d'Ombrone, in comune di Cinigiano (GR) scadrà in data 17/11/2018 e pertanto dovrà essere rinnovato mediante elezioni;

Visto l'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che stabilisce che il decreto di indizione deve contenere anche il giorno della data delle medesime;

DECRETA

- di indire le elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Sasso d'Ombrone, in comune di Cinigiano (GR);

- di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni, in conformità all'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015, nel giorno di domenica 11 novembre 2018 dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00;

- di comunicare il presente atto al Sindaco pro tempore del comune di Cinigiano e al presidente uscente dell'ente gestore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 3 settembre 2018, n. 144

**Commissione regionale dei soggetti professionali.
Sostituzione componente in rappresentanza della**

Federazione Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori toscani.**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131";

Visto l'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali", che prevede l'istituzione presso la Giunta regionale della Commissione regionale dei soggetti professionali, disciplinandone composizione e durata;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, lettera d), in base al quale le nomine nella Commissione in oggetto, in quanto organismo che svolge funzioni di natura tecnica, sono di competenza degli organi di governo;

- l'articolo 2, comma 5, in base al quale tutte le nomine di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;

- l'articolo 1, comma 1bis, lettera b), in base al quale le designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione e relative ad organismi disciplinati esclusivamente da normativa regionale, devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi;

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in base al quale non sono sottoposte a candidatura le nomine in organismi disciplinati esclusivamente da normativa regionale ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;

- l'articolo 18, comma 1, in base al quale gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

- l'articolo 17, comma 3, in base al quale in caso di sostituzione l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte;

Visto il DPGR n. 11 del 24/01/2014, con il quale si è provveduto a nominare la Commissione regionale dei soggetti professionali, ed i successivi decreti del Presidente della Giunta regionale di integrazione e modifica della composizione dell'organismo in questione;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2 "Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008", che introduce l'articolo 10bis nella l.r. 73/2008, stabilendo che la Commissione in carica è prorogata fino al termine della legislatura regionale in corso, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 5/2008;

Considerato che con il DPGR n. 11 del 24/01/2014 si è provveduto a nominare la Sig.ra Paola Gigli quale membro della Commissione regionale dei soggetti professionali, in rappresentanza della Federazione Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori toscani;

Preso atto che con nota del 10 luglio 2018 la Sig.ra Paola Gigli ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico sopra detto;

Vista la nota del 18 luglio 2018 con cui la Direzione Istruzione e Formazione ha trasmesso le designazioni ricevute, nel rispetto del principio di parità di genere, dalla Federazione Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori toscani, ai fini della sostituzione della Sig.ra Paola Gigli;

Preso atto delle dichiarazioni rese dai designati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali i soggetti proposti, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attestano il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto, infine, che per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi non è previsto alcun compenso;

DECRETA

- di nominare il Sig. Francesco Ventani quale componente della Commissione regionale dei soggetti professionali in rappresentanza della Federazione Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori toscani, in sostituzione della Sig.ra Paola Gigli, dimissionaria;

- di dare atto che la presente nomina avrà validità per la durata residua dell'organismo in questione, come determinata dall'art. 10bis della l.r. 73/2008 e dall'art. 18 della l.r. 5/2008.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 4 settembre 2018, n. 145

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Montemassi, in comune di Roccastrada (GR).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico);

Visto l'articolo 18, comma 1 della l.r. 27/2014 che stabilisce che il comitato di amministrazione dell'ente gestore è composto da cinque componenti compreso il presidente ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste elettorali del comune con le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge regionale;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico") che al capo II disciplina le modalità delle elezioni del comitato di amministrazione dell'ente gestore;

Rilevato che l'articolo 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 prevede che le elezioni siano indette dal Presidente della Giunta regionale;

Visto in particolare l'articolo 2 comma 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che prevede che le elezioni abbiano luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza dell'organo, determinata con riferimento alla prima seduta dello stesso;

Preso atto che il comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Montemassi, in comune di Roccastrada (GR) scadrà in data 20/09/2018 e pertanto dovrà essere rinnovato mediante elezioni;

Visto l'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che stabilisce che il decreto di indizione deve contenere la data delle medesime.

Vista la nota del Comune di Roccastrada, AOOGRT/401628/G.050.010.050 del 22/08/2018, con la quale ha comunicato al Settore competente, che tenuto conto delle necessità organizzative dell'ufficio elettorale comunale, le stesse non potranno essere espletate prima del 28 ottobre 2018;

Rilevata l'oggettività delle motivazioni addotte dal Comune di Roccastrada e quindi la necessità insuperabile di procrastinare le elezioni per il rinnovo del Comitato A.S.B.U.C. di Montemassi; dal momento che il Comune, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 27/2014, cura "la pubblicazione del manifesto di convocazione delle elezioni, la compilazione delle liste degli elettori aventi diritto, il ricevimento delle liste dei candidati, la notifica agli eletti e la comunicazione alla Regione del risultato dell'elezione, la convocazione degli eletti per l'elezione del presidente del comitato di amministrazione separata dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti di uso civico";

Preso atto che l'articolo 2 comma 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015 prevede che il comitato di amministrazione scaduto continua a esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio fino all'insediamento del nuovo organo;

DECRETA

- di indire le elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Montemassi, in comune di Roccastrada (GR);

- di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni, in conformità all'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015, nel giorno di domenica 28 ottobre 2018 dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00;

- di comunicare il presente atto al Sindaco pro tempore del comune di Roccastrada (GR) e al presidente uscente dell'ente gestore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 4 settembre 2018, n. 146

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Roccastrada, in comune di Roccastrada (GR).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico);

Visto l'articolo 18, comma 1 della l.r. 27/2014 che stabilisce che il comitato di amministrazione dell'ente gestore è composto da cinque componenti compreso il presidente ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste elettorali del comune con le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge regionale;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico") che al capo II disciplina le modalità delle elezioni del comitato di amministrazione dell'ente gestore;

Rilevato che l'articolo 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 prevede che le elezioni siano indette dal Presidente della Giunta regionale;

Visto in particolare l'articolo 2 comma 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che prevede che le elezioni abbiano luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza dell'organo, determinata con riferimento alla prima seduta dello stesso;

Preso atto che il comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Roccastrada, in comune di Roccastrada (GR) scadrà in data 20/09/2018 e pertanto dovrà essere rinnovato mediante elezioni;

Visto l'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che stabilisce che il decreto di indizione deve contenere la data delle medesime.

Vista la nota del Comune di Roccastrada, AOOGRT/401628/G.050.010.050 del 22/08/2018, con la quale ha comunicato al Settore competente, che tenuto conto delle necessità organizzative dell'ufficio elettorale comunale, le stesse non potranno essere espletate prima del 28 ottobre 2018;

Rilevata l'oggettività delle motivazioni addotte dal Comune di Roccastrada e quindi la necessità insuperabile di procrastinare le elezioni per il rinnovo del Comitato A.S.B.U.C. di Roccastrada, dal momento che il Comune, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 27/2014, cura "la pubblicazione del manifesto di convocazione delle elezioni, la compilazione delle liste degli elettori aventi diritto, il ricevimento delle liste dei candidati, la notifica agli eletti e la comunicazione alla Regione del risultato dell'elezione, la convocazione degli eletti per l'elezione

del presidente del comitato di amministrazione separata dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti di uso civico";

Preso atto che l'articolo 2 comma 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015 prevede che il comitato di amministrazione scaduto continua a esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio fino all'insediamento del nuovo organo;

DECRETA

- di indire le elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Roccastrada, in comune di Roccastrada (GR);

- di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni, in conformità all'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015, nel giorno di domenica 28 ottobre 2018 dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00;

- di comunicare il presente atto al Sindaco pro tempore del comune di Roccastrada (GR) e al presidente uscente dell'ente gestore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 4 settembre 2018, n. 147

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Sticciano, in comune di Roccastrada (GR).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico);

Visto l'articolo 18, comma 1 della l.r. 27/2014 che stabilisce che il comitato di amministrazione dell'ente gestore è composto da cinque componenti compreso il presidente ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste elettorali del comune con le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge regionale;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 “Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d’uso civico”) che al capo II disciplina le modalità delle elezioni del comitato di amministrazione dell’ente gestore;

Rilevato che l’articolo 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 prevede che le elezioni siano indette dal Presidente della Giunta regionale;

Visto in particolare l’articolo 2 comma 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che prevede che le elezioni abbiano luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza dell’organo, determinata con riferimento alla prima seduta dello stesso;

Preso atto che il comitato di amministrazione dell’A.S.B.U.C. di Sticciano, in comune di Roccastrada (GR) scadrà in data 20/09/2018 e pertanto dovrà essere rinnovato mediante elezioni;

Visto l’articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che stabilisce che il decreto di indizione deve contenere la data delle medesime.

Vista la nota del Comune di Roccastrada, AOOGRT/401628/G.050.010.050 del 22/08/2018, con la quale ha comunicato al Settore competente, che tenuto conto delle necessità organizzative dell’ufficio elettorale comunale, le stesse non potranno essere espletate prima del 28 ottobre 2018;

Rilevata l’oggettività delle motivazioni addotte dal Comune di Roccastrada e quindi la necessità insuperabile di procrastinare le elezioni per il rinnovo del Comitato A.S.B.U.C. di Sticciano, dal momento che il Comune, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 27/2014, cura “la pubblicazione del manifesto di convocazione delle elezioni, la compilazione delle liste degli elettori aventi diritto, il ricevimento delle liste dei candidati, la notifica agli eletti e la comunicazione alla Regione del risultato dell’elezione, la convocazione degli eletti per l’elezione del presidente del comitato di amministrazione separata dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti di uso civico”;

Preso atto che l’articolo 2 comma 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015 prevede che il comitato di amministrazione scaduto continua a esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio fino all’insediamento del nuovo organo;

DECRETA

- di indire le elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell’A.S.B.U.C. di Sticciano, in comune di Roccastrada (GR);

- di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni, in conformità all’articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015, nel giorno di domenica 28 ottobre 2018 dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00;

- di comunicare il presente atto al Sindaco pro tempore del comune di Roccastrada (GR) e al presidente uscente dell’ente gestore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 4 settembre 2018, n. 148

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell’A.S.B.U.C. di Torniella, in comune di Roccastrada (GR).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d’uso civico);

Visto l’articolo 18, comma 1 della l.r. 27/2014 che stabilisce che il comitato di amministrazione dell’ente gestore è composto da cinque componenti compreso il presidente ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste elettorali del comune con le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge regionale;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 “Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d’uso civico”) che al capo II disciplina le modalità delle elezioni del comitato di amministrazione dell’ente gestore;

Rilevato che l’articolo 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 prevede che le elezioni siano indette dal Presidente della Giunta regionale;

Visto in particolare l'articolo 2 comma 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che prevede che le elezioni abbiano luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza dell'organo, determinata con riferimento alla prima seduta dello stesso;

Preso atto che il comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Torriella, in comune di Roccastrada (GR) scadrà in data 20/09/2018 e pertanto dovrà essere rinnovato mediante elezioni;

Visto l'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che stabilisce che il decreto di indizione deve contenere la data delle medesime.

Vista la nota del Comune di Roccastrada, AOOGR/401628/G.050.010.050 del 22/08/2018, con la quale ha comunicato al Settore competente, che tenuto conto delle necessità organizzative dell'ufficio elettorale comunale, le stesse non potranno essere espletate prima del 28 ottobre 2018;

Rilevata l'oggettività delle motivazioni addotte dal Comune di Roccastrada e quindi la necessità insuperabile di procrastinare le elezioni per il rinnovo del Comitato A.S.B.U.C. di Torriella, dal momento che il Comune, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 27/2014, cura "la pubblicazione del manifesto di convocazione delle elezioni, la compilazione delle liste degli elettori aventi diritto, il ricevimento delle liste dei candidati, la notifica agli eletti e la comunicazione alla Regione del risultato dell'elezione, la convocazione degli eletti per l'elezione del presidente del comitato di amministrazione separata dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti di uso civico";

Preso atto che l'articolo 2 comma 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015 prevede che il comitato di amministrazione scaduto continua a esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio fino all'insediamento del nuovo organo;

DECRETA

- di indire le elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Torriella, in comune di Roccastrada (GR);

- di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni, in conformità all'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015, nel giorno di domenica 28 ottobre 2018 dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00;

- di comunicare il presente atto al Sindaco pro tempore del comune di Roccastrada (GR) e al presidente uscente dell'ente gestore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 3 settembre 2018, n. 971

Attribuzione di ulteriori risorse per il finanziamento di progetti formativi biennali di IeFP rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 7932/2017 e seguenti modifiche ed integrazioni e per il finanziamento dei percorsi IeFP realizzati dagli Istituti Professionali di Stato in sussidiarietà integrativa e complementare nelle annualità 2018/2019 e 2019/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare l'art. 1, commi 622, 624, 632 e successivo DM n. 139/2007 concernente l'obbligo d'istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2010, di recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, repertorio atti n. 36/CSR, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché l'elenco delle 21 figure professionali relative alle

qualifiche di durata triennale contenuto nell'Allegato 1 al medesimo Accordo;

Vista l'Intesa in merito all'adozione delle Linee Guida di cui all'art. 13, comma 1-quinquies della Legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima;

Visto l'Accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, di recepimento dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente ai relativi allegati;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante l'integrazione del Repertorio nazionale delle figure di riferimento per l'offerta formativa del sistema di istruzione e formazione professionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto l'Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione

Professionale", proposto dal MLPS e successivamente perfezionato nel corso di diversi incontri tecnici e politici con le Regioni e Province autonome sottoscritto il 24 settembre 2015 in sede di Conferenza Stato - Regioni;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista l'Intesa in Conferenza Stato - Regioni del 8 marzo 2018 sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017;

Visto l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D. lgs. 13 aprile 2017, n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

Visto il Decreto 24 maggio 2018, n. 92 con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca approva il Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di Istruzione Professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D. lgs. 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto il Decreto Direttoriale n. 18721/2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2016 per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere

nell'istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del 17/10/2005;

Visto il Decreto Direttoriale n. 413/2017 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2016 per il finanziamento delle attività di formazione nel sistema duale;

Visto il Decreto Direttoriale 2018 n. 6 del 23 aprile 2018 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2017 per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del 17/10/2005;

Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 che approva il Programma Operativo "Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'Occupazione" per la Regione Toscana in Italia;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12 gennaio 2015 con il quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 -

2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;

Visto l'Asse A "Occupazione" del POR FSE 2014-2020 ed in particolare l'Azione A.2.1.4 - Percorsi formativi di IeFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l'attrattività";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 2.03.2015 con il quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 come da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 358 del 09.04.2018;

Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 8 maggio 2015 come da ultimo modificati dal Comitato di Sorveglianza del 25 maggio 2018;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 19.12.2016, come modificata dalla Decisione di Giunta n. 11 del 23.04.2018, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 e che, in particolare attraverso le procedure previste per la selezione e la gestione delle operazioni, adotta misure antifrode come previsto dall'art 125 § 4 del Reg (UE) 1303/2013;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 5.02.2018 con la quale è stato aggiornato il Cronoprogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari-Annualità 2017;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07.04.2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e in particolare l'art. 13 bis, comma 1, lettera a) e comma 3;

Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;

Visto il Piano regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009 avente per oggetto “Approvazione del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 27 dicembre 2016 che approva il disciplinare del “Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica” (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)” e smi;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 4 dicembre 2017 che approva le Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 03 aprile 2017 e smi che approva le “LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ELEMENTI ESSENZIALI PER L’APERTURA DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA AI SENSI DELLA Decisione GR 4/2014 - Anni 2017/2018 e 2018/2019” che, per i percorsi formativi per drop-out per gli anni scolastici e formativi 2017/2018 e 2018/2019, ha previsto risorse pari ad Euro 16.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1438 del 19 dicembre 2017 che approva il piano regionale dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2018/2019, e in particolare l’allegato L che approva il Piano Territoriale IeFP;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 21 maggio 2018 che approva l’Accordo tra la Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) statali della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 - Annualità 2018/2019 e 2019/2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 21 maggio 2018 che approva le “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed elementi essenziali per l’apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 - Anni 2018/2019 e 2019/2020”, come modificata dalla Delibera n. 714 del 25.06.2018;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7932 del 25/05/2017 e smi avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020.

Approvazione avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolto a soggetti che hanno assolto l’obbligo d’istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico comprensivi della sperimentazione duale - Annualità 2017-2018 e 2018-2019”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 19486 del 21/12/2017 che approva le graduatorie e assume l’impegno di spesa per i progetti presentati a valere sull’avviso approvato con il citato Decreto n. 7932/2017;

Visto altresì il Decreto Dirigenziale n. 9336 del 12/06/2018 con il quale si approva l’Avviso pubblico per la presentazione di percorsi FORMATIVI TRIENNALI DI IeFP realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali a valere sul POR FSE Toscana 2014-2020 - Annualità 2018-2019, per l’attuazione del quale è stata prenotata la cifra complessiva di Euro 3.973.737,97;

Preso atto che alla scadenza del suddetto Avviso pubblico, fissata al 20 luglio 2018, sono pervenute n. 58 domande, a fronte delle quali, l’importo massimo finanziabile, rilevato dalla somma dei finanziamenti richiesti, è di Euro 1.704.939,48;

Preso atto altresì che la raccolta progettuale per il citato avviso pubblico si è conclusa alla data del 20 luglio 2018;

Preso pertanto atto che, rispetto a quanto prenotato sull’Avviso pubblico approvato con Decreto 9336/2018, residuano complessivamente Euro 2.268.798,49;

Considerata l’opportunità di utilizzare una parte del suddetto importo residuo per procedere a uno scorrimento della graduatoria dei progetti per drop out approvati con il citato decreto n. 19486/2017 per l’annualità 2018/19, al fine di soddisfare le richieste provenienti dai giovani usciti dal percorso scolastico, finanziando un totale di 16 progetti, e più precisamente:

- un progetto per ciascuna area territoriale tra quelli finanziabili ma non ammessi a finanziamento per insufficienza delle risorse (escluso l’area territoriale di Arezzo in quanto con PEC prot. 2018/384256-P del 02-08-2018 il Settore “Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato” comunica di non dover procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con Decreto n. 19486/2017 per l’annualità 2018/19 sull’area territoriale di Arezzo), per un totale di 9 progetti;

- ulteriori 7 progetti per l’area territoriale di Firenze, per un totale di 8 progetti per l’area, in considerazione dell’elevato numero di abitanti e di giovani in uscita ogni anno dalla scuola secondaria di I grado e che fuoriescono dal sistema scolastico prima del conseguimento di un titolo di studio;

Dato atto che ciascun progetto ha un costo massimo di Euro 113.490,00, la cifra necessaria per procedere al suddetto scorrimento di graduatoria è pari ad Euro 1.815.840,00, sui capitoli del bilancio regionale, per gli importi, le annualità e la descrizione anagrafica pertinente con la tipologia di beneficiari prevista dall'avviso pubblico, come di seguito specificato:

	Capitolo	2019	2020	Totale
Imprese	62163	374.517,00	249.678,00	624.195,00
	62164	257.143,37	171.428,95	428.572,32
	62165	77.950,31	78.249,05	156.199,36
	62166	39.423,32	-	39.423,32
Associazioni	62379	68.094,00	45.396,00	113.490,00
	62380	46.753,34	31.168,90	77.922,24
	62381	21.340,66	14.227,10	35.567,76
Enti Locali	62171	102.141,00	68.094,00	170.235,00
	62172	70.130,01	46.753,35	116.883,36
	62173	32.010,99	21.340,65	53.351,64
		1.089.504,00	726.336,00	1.815.840,00

Ritenuto opportuno procedere a ridurre le prenotazioni di spesa assunte con il suddetto Decreto n. 9336/2018, per un totale di Euro 1.815.840,00, come di seguito specificato:

Capitolo	Importo da ridurre	N. prenotazione
62167	907.920,00	20181377
62168	623.377,92	20181378
62169	245.118,76	20181379
62170	39.423,32	20181380
Totale	1.815.840,00	

Dato atto che le risorse relative ai suddetti capitoli saranno disponibili a seguito di storno con variazione di bilancio in via amministrativa dai capitoli 62167, 62168, 62169 e 62170 del Bilancio pluriennale vigente 2019 e 2020, come di seguito specificato:

Capitolo attuale	Capitolo a seguito di variazione	2019	2020	Totale capitoli di destinazione	Totale
62167	62163	374.517,00	249.678,00	624.195,00	907.920,00
	62379	68.094,00	45.396,00	113.490,00	
	62171	102.141,00	68.094,00	170.235,00	
62168	62164	257.143,37	171.428,95	428.572,32	623.377,92
	62380	46.753,34	31.168,90	77.922,24	
	62172	70.130,01	46.753,35	116.883,36	
62169	62165	77.950,31	78.249,05	156.199,36	245.118,76
	62381	21.340,66	14.227,10	35.567,76	
	62173	32.010,99	21.340,65	53.351,64	
62170	62166	39.423,32	-	39.423,32	39.423,32
		1.089.504,00	726.336,00	1.815.840,00	1.815.840,00

Dato atto che la citata Delibera n. 539/2018 destina alle azioni di accompagnamento e sostegno ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dagli Istituti Professionali di Stato (IPS) nelle classi seconde e terze in sussidiarietà integrativa o complementare per l'a.s.f. 2018/2019 risorse pari ad Euro 1.610.000,00 a valere sui fondi assegnati alla Regione

Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Legge 144/1999 art. 68 "Obbligo di frequenza di attività formative" di cui al capitolo 61972 del bilancio di previsione 2018/2020;

Considerato che per dar corso alle azioni di accompagnamento e sostegno ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dagli Istituti Professionali di Stato (IPS) nelle classi seconde e terze in sussidiarietà integrativa o complementare per l'a.s.f. 2018/2019, nonché nelle classi terze in sussidiarietà integrativa o complementare per l'a.s.f. 2019/2020 si rendono necessarie ulteriori risorse pari ad Euro 1.890.000,00 a valere sui fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Legge 144/1999 art. 68 "Obbligo di frequenza di attività formative" di cui al capitolo 61972 del bilancio di previsione 2018/2020 e ritenuto necessario assumere le prenotazioni d'impegno sul capitolo del bilancio regionale come di seguito specificato:

- € 563.470,90 sul capitolo 61972 - Annualità 2018
- € 885.705,10 sul capitolo 61972 - Annualità 2019
- € 440.824,00 sul capitolo 61972 - Annualità 2020;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia, nonché per le somme oggetto di storno in via amministrativa all'approvazione della corrispondente variazione di bilancio;

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 79, che approva il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 08 gennaio 2018, recante "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018, approvato con DCR n. 77 del 27/09/2017;

Vista la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018, approvata con DCR 97 del 20/12/2017, ed in particolare il Progetto regionale 12 "Successo scolastico e formativo";

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 30/08/2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di destinare, per le motivazioni espresse in narrativa, per procedere allo scorrimento della graduatoria dei progetti per drop out approvati con il decreto n. 19486/2017, risorse pari a € 1.815.840,00 sui capitoli del bilancio regionale, per gli importi, le annualità e la descrizione anagrafica pertinente con la tipologia di beneficiari prevista dall'avviso pubblico, come di seguito specificato:

	Capitolo	2019	2020	Totale
Imprese	62163	374.517,00	249.678,00	624.195,00
	62164	257.143,37	171.428,95	428.572,32
	62165	77.950,31	78.249,05	156.199,36
	62166	39.423,32	-	39.423,32
Associazioni	62379	68.094,00	45.396,00	113.490,00
	62380	46.753,34	31.168,90	77.922,24
	62381	21.340,66	14.227,10	35.567,76
Enti Locali	62171	102.141,00	68.094,00	170.235,00
	62172	70.130,01	46.753,35	116.883,36
	62173	32.010,99	21.340,65	53.351,64
		1.089.504,00	726.336,00	1.815.840,00

2. di procedere a ridurre le prenotazioni di spesa assunte con il suddetto Decreto n. 9336/2018, per un totale di Euro 1.815.840,00, come di seguito specificato:

Capitolo	Importo da ridurre	N. prenotazione
62167	907.920,00	20181377
62168	623.377,92	20181378
62169	245.118,76	20181379
62170	39.423,32	20181380
Totale	1.815.840,00	

3. di dare atto che le risorse relative ai suddetti capitoli saranno disponibili a seguito di storno con variazione di bilancio in via amministrativa dai capitoli 62167, 62168, 62169 e 62170 del Bilancio pluriennale vigente 2019 e 2020 come di seguito specificato:

Capitolo attuale	Capitolo a seguito di variazione	2019	2020	Totale capitoli di destinazione	Totale
62167	62163	374.517,00	249.678,00	624.195,00	907.920,00
	62379	68.094,00	45.396,00	113.490,00	
	62171	102.141,00	68.094,00	170.235,00	
62168	62164	257.143,37	171.428,95	428.572,32	623.377,92
	62380	46.753,34	31.168,90	77.922,24	
	62172	70.130,01	46.753,35	116.883,36	
62169	62165	77.950,31	78.249,05	156.199,36	245.118,76
	62381	21.340,66	14.227,10	35.567,76	
	62173	32.010,99	21.340,65	53.351,64	
62170	62166	39.423,32	-	39.423,32	39.423,32
		1.089.504,00	726.336,00	1.815.840,00	1.815.840,00

4. di destinare risorse pari ad Euro 1.890.000,00 a valere sui fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Legge 144/1999 art. 68 "Obbligo di frequenza di attività formative" di cui al capitolo 61972 del bilancio di previsione 2018/2020

per dar corso alle azioni di accompagnamento e sostegno ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dagli Istituti Professionali di Stato (IPS) nelle classi seconde e terze in sussidiarietà integrativa o complementare per l'a.s.f. 2018/2019, nonché nelle classi terze in sussidiarietà integrativa o complementare per l'a.s.f. 2019/2020, assumendo le corrispondenti prenotazioni d'impegno sui capitoli del bilancio regionale come di seguito specificato:

- € 563.470,90 sul capitolo 61972 - Annualità 2018
- € 885.705,10 sul capitolo 61972 - Annualità 2019
- € 440.824,00 sul capitolo 61972 - Annualità 2020;

5. di demandare l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente delibera al Dirigente del competente Settore "Programmazione in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno" - Direzione Istruzione e Formazione;

6. di dare atto che il successivo impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia, nonché per le somme oggetto di storno in via amministrativa all'approvazione della corrispondente variazione di bilancio.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
 Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 3 settembre 2018, n. 974

Istituzione, ai sensi dell'articolo 14 commi 1 e 2 bis della L.R. 16/1999, sul territorio dei comuni di Abetone-Cutigliano, San Marcello-Piteglio, Sambuca Pistoiese, Monsummano Terme, Pieve a Nievole e Marliana per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, del divieto di raccolta dei funghi nelle giornate di venerdì e martedì, nel periodo 5 settembre - 31 ottobre dell'anno 2018 e 30 giugno - 31 ottobre per gli anni 2019 e 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare l'articolo 14 che, al comma 1, prevede che la Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema conseguenti anche a eventi climatici eccezionali, possa vietare la raccolta di funghi epigei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui, mentre al comma 2 bis stabilisce che il divieto di raccolta non possa superare due giorni a settimana e che i diritti dei residenti sono sempre fatti salvi;

Preso atto della Delibera di Giunta Regionale n.409 del 19/05/2014 con la quale veniva recepita l'istanza della Provincia di Pistoia, e istituito, su tutto il territorio provinciale, il divieto assoluto di raccolta nel giorno di venerdì ed il divieto di raccolta, limitato ai cittadini non residenti nei Comuni interessati, nel giorno del martedì, ai sensi dell'art. 14 comma 1 e 2bis della L.R. 16/1999.

Preso atto che l'Unione Comuni Montani dell'Appennino Pistoiese per conto delle Amministrazioni comunali di competenza di Abetone-Cutigliano, San Marcello-Piteglio e Sambuca Pistoiese, con nota del 21/06/2018 protocollo 4332, ha evidenziato la necessità di regolamentare l'attività di ricerca dei funghi sul proprio territorio ai fini della salvaguardia dell'ecosistema forestale, ripristinando quanto già deliberato dalla succitata DGR 409/2014;

Acquisita la relazione tecnica del Dott.Francesco Benesperi, Responsabile del Settore forestazione dell'Unione Comuni Montani dell'Appennino Pistoiese, dalla quale si evincono le molteplici criticità a cui rimane esposto il territorio montano di competenza per l'eccessiva presenza di cercatori occasionali, aggravate dalla stagione 2017 scarsamente piovosa con quanto ne consegue in termini di equilibrio complessivo del sistema vegetativo;

Preso atto che l'Unione Comuni Montani dell'Appennino Pistoiese ritiene che gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente possano essere raggiunti anche con l'istituzione del divieto assoluto di raccolta nella giornata di venerdì per l'intero territorio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, San Marcello-Piteglio e Sambuca Pistoiese, nonché limitato ai soli non residenti nella giornata di martedì;

Preso atto della nota del Presidente della Amministrazione Provinciale in data 3 agosto 2018 che recepisce la relazione tecnica dell'Unione Comuni Montani dell'Appennino Pistoiese e richiede di estendere al territorio dei Comuni di Pieve a Nievole e Monsummano Terme, che hanno espresso parere positivo in tal senso, la regolamentazione dell'attività di ricerca di funghi ai sensi dell'art.14 comma 1 e 2bis della L.R. 16/1999;

Preso atto della richiesta fatta pervenire dall'Amministrazione Comunale di Marliana, protocollo

9413 del 27 agosto 2018, di estendere tale forma di tutela anche al territorio del proprio Comune;

Acquisita la relazione tecnica a forma del Dirigente Dr.Agr. Renato Ferretti fatta pervenire dall'Amministrazione Provinciale di Pistoia;

Preso atto del disposto dell'articolo 14, comma i e 2 bis della l.r. 16/1999, che prevede la possibilità di vietare la raccolta di funghi epigei in aree circoscritte e per periodo definiti e continui, nonché il divieto di raccolta fatti salvi per un massimo di due giorni a settimana fatti salvi i diritti di raccolta dei residenti;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 14, commi 1 della l.r. 16/1999 istituire sul territorio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello-Piteglio, Marliana, Monsummano Terme e Pieve a Nievole, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, il divieto assoluto di raccolta dei funghi nella giornata di venerdì, nel periodo 5 settembre - 31 ottobre dell'anno 2018, e 30 giugno - 31 ottobre per gli anni 2019 e 2020;

Ritenuto altresì necessario, ai sensi dell'articolo 14, commi 2bis della l.r. 16/1999 istituire su tutto il territorio della Provincia di Pistoia, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, il divieto di raccolta dei funghi nella giornata di martedì, fatti salvi i diritti dei residenti, nel periodo 1 settembre - 31 ottobre dell'anno 2018, e 30 giugno - 31 ottobre per gli anni 2019 e 2020;

Ritenuto che il divieto di raccolta, non debba applicarsi:

- ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di cui all'art. 7 della l.r. 16/1999;

- nel caso di raccolta da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui all'articolo 11 della l.r. 16/1999, nei fondi medesimi;

Considerata l'opportunità di monitorare, nei periodi di vigenza, le ricadute sull'ambiente forestale dell'istituzione del divieto di raccolta;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di istituire, ai sensi dell'articolo 14 commi 1 della l.r. 16/1999, sul territorio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello-Piteglio, Marliana, Monsummano Terme e Pieve a Nievole, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, il divieto assoluto di raccolta dei funghi nella giornata di venerdì nel periodo 5 settembre - 31 ottobre dell'anno 2018 e 30 giugno - 31 ottobre per gli anni, 2019 e 2020;

2) di istituire, ai sensi dell'articolo 14 commi 2bis della l.r. 16/1999, sul territorio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello-Piteglio, Marliana, Monsummano Terme e Pieve a Nievole, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, il divieto di raccolta dei funghi nella giornata di martedì, fatti salvi i diritti dei residenti, nel periodo 5 settembre - 31 ottobre dell'anno 2018 e 30 giugno - 31 ottobre per gli anni, 2019 e 2020;

3) di stabilire che il divieto non debba applicarsi:

a) ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di cui all'art. 7 della l.r. 16/1999;

b) nel caso di raccolta da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui all'articolo 11 della l.r. 16/1999, nei fondi medesimi;

4) di stabilire che i Comuni e l'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese provvedano ad una adeguata diffusione del presente atto per i territori di propria competenza ed in quello dei comuni confinanti;

5) di affidare all'Unione Comuni Montani dell'Appennino Pistoiese, in quanto soggetto competente per territorio in materia di forestazione ai sensi dell'art. 3 ter della L.R.39/00, il compito di monitorare gli effetti di tali divieti sull'ambiente forestale trasmettendo alla Regione Toscana una relazione a cadenza annuale;

6) di procedere, decorsi i termini di cui al punto 1) sulla base delle relazioni trasmesse dal l'Unione dei Comuni Montani dell'Appennino Pistoiese, a valutare l'opportunità di confermare o meno tali divieti oltre la data del 31 ottobre 2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 3 settembre 2018, n. 978

Istituzione elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche di cui all'art. 4 ter della L.R. 7/2005.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 7/2005 "Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPGR n. 6/R del 07/02/2018 "Regolamento di attuazione della L.R. 7/2005";

Visto l'articolo 4 bis della L.R. 7/2005 "esercizio di funzioni con soggetti terzi" per il quale la Regione può avvalersi di soggetti terzi in particolare delle associazioni di pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e delle associazioni piscatorie dilettantistiche iscritte nell'elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche;

Visto in particolare l'art. 4 ter della sopra richiamata L.R. 7/05 che definisce l'elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche e ne determina i criteri di istituzione e di iscrizione;

Visto il Decreto dirigenziale n.6600 del 3/05/2018 che apre le iscrizioni all'elenco regionale di cui sopra, stabilendo come termine per la presentazione delle domande il 29 giugno 2018;

Vista l'unica richiesta di iscrizione all'elenco pervenuta il 28 giugno 2018 prot. 0340972/U.100 da parte dell'Associazione Coordinamento Toscana Pescatori con la Mosca (CTPM);

Considerato che l'associazione CTPM possiede i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 4 ter della L.R. 7/2005 per l'iscrizione all'elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche

Ritenuto opportuno dare attuazione a quanto stabilito dal citato art. 4 ter della L.R. 7/2005;

A voti unanimi

DELIBERA

Di istituire l'elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche di cui all'art.4 ter della L.R. 7/2005 e di inserire nell'elenco l'associazione Coordinamento Toscana Pescatori con la Mosca, con sede legale c/o circolo la libertà via pistoiese 659 Prato.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 3 settembre 2018, n. 979

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti della Vendemmia 2018 destinati

a diventare Vini ad Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare l'articolo 80 (Pratiche enologiche e metodi di analisi) e l'allegato VIII (Pratiche enologiche di cui all'articolo 80) del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in cui sono dettate, tra l'altro, le disposizioni in materia di arricchimento (limiti e operazioni ammesse);

Vista la lettera A dell'allegato VIII del regolamento (UE) n.1308/2013 sopra citato, che prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81;

Visto il Regolamento (CE) n. 606 del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche, fra cui l'arricchimento e le relative restrizioni;

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", ed in particolare l'articolo 10 comma 2, in cui viene stabilito che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni possono autorizzare annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino destinato alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP e DOP (di seguito "arricchimento");

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2012 ed in particolare il comma 4 dell'articolo 2, che stabilisce che le regioni autorizzano, ai sensi dell'allegato II, sezione A, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 606/2009, l'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, individuando le zone e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico;

Considerato che le operazioni di arricchimento vengono autorizzate dalle Regioni previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso, e che le Regioni devono conservare la documentazione attestante l'accertamento delle condizioni climatiche, a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;

Considerato che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, citata nel presente atto, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

Preso atto che alla lettera B, punto 7 lettera b dell'allegato VIII del regolamento (UE) n.1308/2013 sopracitato è previsto che in deroga alle disposizioni del punto 6 della medesima lettera B gli stati membri possano portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione dei vini a Denominazione di Origine ad un livello che essi determinano;

Visto il Rapporto sull'andamento meteorologico relativo alla campagna vendemmiale 2018 redatto dal Settore Idrologico della Direzione della Regione Toscana " Difesa del suolo e protezione civile", nonché la relazione del Settore "Servizio Fitosanitario regionale di vigilanza e controllo agroforestale", agli atti presso il competente Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione";

Considerato che il clima in Toscana da aprile a agosto, ha presentato un andamento particolarmente piovoso nelle principali aree viticole regionali, manifestando periodi con piogge intense e prolungate nelle fasi fenologiche dal germogliamento all'allegagione e successivamente nella fase di ingrossamento degli acini, con temperature medie da metà aprile intorno ai 15° C, e temperature massime su valori prossimi ai 30° C, con picchi nelle ultime due settimane di luglio con valori fra i 35 e i 38° C;

Considerato che l'andamento climatico sopra descritto, ha favorito lo sviluppo di infezioni peronosporiche su tutto il territorio regionale, causando danni significativi oltre che alle foglie, anche (e soprattutto) ai grappoli in fase di sviluppo;

Considerato che le piogge e l'umidità hanno favorito l'avvio precoce di infezioni di *Botrytis cinerea* sia sui germogli che - dalla fase di completa allegagione - anche sui grappoli, e che tali infezioni, oltre a causare un danno diretto, hanno posto le condizioni per l'insorgenza di malattie ancor più dannose, che si presentano all'invaiaitura;

Visto che, per le motivazioni sopra citate, sussistono condizioni che potrebbero non consentire una buona maturazione degli acini;

Considerato che alcune fra le Organizzazioni professionali agricole e cooperative ed alcuni Consorzi hanno richiesto l'adozione urgente dell'atto per l'attivazione della pratica dell'arricchimento, al fine di non compromettere la qualità della produzione vitivinicola, come da documentazione agli atti del Settore;

Ritenuto opportuno, in considerazione della situazione sopra descritta, autorizzare il ricorso all'arricchimento dei prodotti della vendemmia 2018 di seguito elencati;

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive);

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le indicazioni geografiche protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali menzioni geografiche aggiuntive);

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati come vino;

Ritenuto altresì opportuno autorizzare il ricorso all'arricchimento sull'intero territorio regionale e per tutte le varietà di vite atte alla produzione di uva da vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana;

Ritenuto altresì opportuno avvalersi della possibilità prevista alla lettera B, punto 7, lettera b dell'allegato VIII del regolamento (UE) n.1308/2013, fissando a 14% vol il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a DOP;

Ritenuto altresì di autorizzare il ricorso all'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a DOP per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Toscana, raccolte nel territorio regionale, purché nessun componente della partita sia già stato arricchito e purché l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi l'1,5% vol;

A voti unanimi

DELIBERA

1) che, per quanto riportato in narrativa, su tutto il territorio regionale è autorizzato l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (diseguito arricchimento)

dei prodotti della vendemmia 2018 destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP), nel limite massimo di 1,5% vol e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

2) che, relativamente ai vini a Denominazione di origine Protetta (DOP) e a Indicazione Geografica Protetta (IGP), fatte salve eventuali misure più restrittive previste nei rispettivi disciplinari di produzione, l'arricchimento è consentito per tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine toscane e indicazioni geografiche tipiche, dettagliate in allegato A, parte integrante del presente atto, con riferimento a tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai disciplinari di produzione;

3) che l'arricchimento è consentito per tutte le varietà di vite atte a produrre vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana riportate in allegato B, parte integrante del presente atto;

4) di autorizzare il ricorso all'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a DOP per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Toscana, raccolte nel territorio regionale, purché nessun componente della partita sia già stato arricchito e purché l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi l'1,5% vol;

5) di fissare, ai sensi della lettera B punto 7 lett. b) dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013, a 14% vol il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a DOP;

6) che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa;

7) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria, in quanto il territorio di produzione della denominazione Colli di Luni ricade prevalentemente in tale regione.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge regionale.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

Elenco dei vini a Denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta della Regione Toscana

Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita

1. Brunello di Montalcino
2. Carmignano
3. Chianti
4. Chianti Classico
5. Elba Aleatico Passito o Passito Aleatico dell'Elba
6. Montecucco Sangiovese
7. Morellino di Scansano
8. Rosso della Val di Cornia o Val di Cornia Rosso
9. Suvereto
10. Vernaccia di San Gimignano
11. Vino Nobile di Montepulciano

Vini a Denominazione di Origine Controllata

1. Ansonica Costa dell'Argentario
2. Barco Reale di Carmignano
3. Bianco dell'Empolese
4. Bianco di Pitigliano
5. Bolgheri
6. Bolgheri Sassicaia
7. Candia dei Colli Apuani
8. Capalbio
9. Colli dell'Etruria Centrale
10. Colli di Luni (Interregionale Liguria-Toscana)
11. Colline Lucchesi
12. Cortona
13. Elba
14. Grance Senesi
15. Maremma toscana

16. Montecarlo
17. Montecucco
18. Monteregio di Massa Marittima
19. Montescudaio
20. Moscadello di Montalcino
21. Orcia
22. Parrina
23. Pomino
24. Rosso di Montalcino
25. Rosso di Montepulciano
26. San Gimignano
27. Sant'Antimo
28. San Torpè
29. Sovana
30. Terratico di Bibbona
31. Terre di Casole
32. Terre di Pisa
33. Val d'Arbia
34. Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra
35. Valdichiana toscana
36. Val di Cornia
37. Valdinievole
38. Vin Santo del Chianti
39. Vin Santo del Chianti Classico
40. Vin Santo di Carmignano
41. Vin Santo di Montepulciano

Vini ad Indicazione Geografica Tipica

1. Alta Valle della Greve
2. Colli della Toscana Centrale
3. Costa Toscana
4. Montecastelli
5. Toscano o Toscana
6. Val di Magra

Allegato B
Elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da
vino in Regione Toscana.

N.	Nome	Colore bacca	Unità amministrativa/zona di produzione
1	ABRUSCO N.	N	Regione Toscana
2	ALBANA B.	B	Regione Toscana
3	ALBAROLA B.	B	Regione Toscana
4	ALEATICO N.	N	Regione Toscana
5	ALICANTE BOUSCHET N.	N	Regione Toscana
6	ALICANTE N.	N	Regione Toscana
7	ANCELOTTO N.	N	Regione Toscana
8	ANSONICA B.	B	Regione Toscana
9	BARBERA N.	N	Regione Toscana
10	BARSAGLINA N.	N	Regione Toscana
11	BIANCONE B.	B	Regione Toscana
12	BONAMICO N.	N	Regione Toscana
13	BRACCIOLA NERA N.	N	Regione Toscana
14	CABERNET FRANC N.	N	Regione Toscana
15	CABERNET SAUVIGNON N.	N	Regione Toscana
16	CALABRESE N.	N	Regione Toscana
17	CALORIA N.	N	Regione Toscana
18	CANAIOLO BIANCO B.	B	Regione Toscana
19	CANAIOLO NERO N.	N	Regione Toscana
20	CANINA NERA N.	N	Regione Toscana
21	CARIGNANO N.	N	Regione Toscana
22	CARMENERE N.	N	Regione Toscana
23	CESANESE D'AFFILE N.	N	Regione Toscana
24	CHARDONNAY B.	B	Regione Toscana
25	CILIEGIOLO N.	N	Regione Toscana
26	CLAIRETTE B.	B	Regione Toscana
27	COLOMBANA NERA	N	Regione Toscana
28	COLORINO N.	N	Regione Toscana
29	DURELLA B.	B	Regione Toscana
30	FIANO B.	B	Regione Toscana
31	FOGLIA TONDA N.	N	Regione Toscana
32	GAMAY N.	N	Regione Toscana
33	GRAND NOIR N.	N	Regione Toscana
34	GRATENA N.	N	Regione Toscana
35	GRECHETTO B.	B	Regione Toscana
36	GRECO B.	B	Regione Toscana

37	GROPPELLO DI S. STEFANO N.	N	Regione Toscana
38	GROPPELLO GENTILE N.	N	Regione Toscana
39	INCROCIO BRUNI 54 B.	B	Regione Toscana
40	LAMBRUSCO MAESTRI N.	N	Regione Toscana
41	LIVORNESE BIANCA B.	B	Regione Toscana
42	MALBECH N.	N	Regione Toscana
43	MALVASIA BIANCA DI CANDIA B.	B	Regione Toscana
44	MALVASIA BIANCA LUNGA B.	B	Regione Toscana
45	MALVASIA ISTRIANA B.	B	Regione Toscana
46	MALVASIA N.	N	Regione Toscana
47	MALVASIA NERA DI BRINDISI N.	N	Regione Toscana
48	MALVASIA NERA DI LECCE N.	N	Regione Toscana
49	MAMMOLO N.	N	Regione Toscana
50	MANZONI BIANCO B.	B	Regione Toscana
51	MARSHANNE B.	B	Regione Toscana
52	MAZZESE N.	N	Regione Toscana
53	MERLESE	N	Regione Toscana
54	MERLOT N.	N	Regione Toscana
55	MONDEUSE N.	N	Regione Toscana
56	MONTEPULCIANO N.	N	Regione Toscana
57	MOSCATO BIANCO B.	B	Regione Toscana
58	MOSCATO D' AMBURGO	N	Regione Toscana
59	MOURVEDRE N.	N	Regione Toscana
60	MULLER THURGAU B.	B	Regione Toscana
61	NOCCHIANELLO BIANCO	B	Regione Toscana
62	NOCCHIANELLO NERO	N	Regione Toscana
63	ORPICCHIO B.	B	Regione Toscana
64	PETIT MANSENG B.	B	Regione Toscana
65	PETIT VERDOT N.	N	Regione Toscana
66	PINOT BIANCO B.	B	Regione Toscana
67	PINOT GRIGIO G.	B	Regione Toscana
68	PINOT NERO N.	N	Regione Toscana
69	POLLERA NERA N.	N	Regione Toscana
70	PRUGNOLO GENTILE N.	N	Regione Toscana
71	PUGNITELLO	N	Regione Toscana
72	REBO N.	N	Regione Toscana
73	REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N.	N	Regione Toscana
74	RIESLING ITALICO B.	B	Regione Toscana
75	RIESLING RENANO B.	B	Regione Toscana
76	ROUSSANE B.	B	Regione Toscana
77	SAGRANTINO N.	N	Regione Toscana
78	SANFORTE N.	N	Regione Toscana
79	SANGIOVESE N.	N	Regione Toscana
80	SAUVIGNON B.	B	Regione Toscana
81	SCHIAVA GENTILE	N	Regione Toscana
82	SEMILLON B.	B	Regione Toscana

83	SYRAH N.	N	Regione Toscana
84	TEMPRANILLO N.	N	Regione Toscana
85	TEROLDEGO N.	N	Regione Toscana
86	TRAMINER AROMATICO Rs	B	Regione Toscana
87	TREBBIANO TOSCANO B.	B	Regione Toscana
88	VERDEA B.	B	Regione Toscana
89	VERDELLO B.	B	Regione Toscana
90	VERDICCHIO BIANCO B.	B	Regione Toscana
91	VERMENTINO B.	B	Regione Toscana
92	VERMENTINO NERO N.	N	Regione Toscana
93	VERNACCIA DI S.GIMIGNANO B	B	Regione Toscana
94	VIOGNER B.	B	Regione Toscana

DELIBERAZIONE 3 settembre 2018, n. 981

Servizio civile regionale: approvazione progetto di interesse regionale “Botteghe della Salute” finanziato con il POR FSE 2014/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione Toscana in Italia;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 358 del 9/4/18 “ Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014 - 2020. Versione VI”;

Considerato che il PSSIR (Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 5/11/14 - e tutt’ora in vigore in base all’art. 29 comma 1 della L.R. n. 1/2015 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008) - prevede al punto 2.1.7 -

Botteghe della Salute (BdS) - la necessità di promuovere tale progetto;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Regionale n. 848 del 31/07/2017 è stato approvato un Accordo di collaborazione fra la Regione Toscana e ANCI Toscana - di durata triennale - finalizzato allo svolgimento ed al coordinamento delle azioni previste nelle materie del sociale, del socio sanitario e della sanità territoriale, con specifico riferimento - fra gli altri - al progetto “Botteghe della Salute” (di seguito BdS) ed al servizio civile regionale;

Considerato che il progetto “Botteghe della Salute” si propone di consentire ai cittadini che vivono in luoghi di maggior disagio (quali le zone montane, isole e periferie delle grandi città) di accedere con più facilità e semplicità alla rete di servizi pubblici (servizi sanitari, sociali e di pubblica utilità) e che per tale motivo è considerato un progetto strategico per la Regione Toscana e gli enti locali regionali;

Preso atto che la linea 3 “Servizio civile” del suddetto Accordo prevede espressamente come obiettivo l’implementazione dei progetti di servizio civile per le Botteghe della Salute in collaborazione con la struttura regionale che gestisce il servizio civile;

Dato atto che:

- Anci Toscana è un ente accreditato all’albo degli enti del servizio civile regionale;

- Anci Toscana ha partecipato ai diversi bandi emanati da Regione Toscana per la presentazione di progetti di servizio civile regionale;

- Anci Toscana ha svolto progetti di servizio civile regionale su tutto il territorio toscano, raggiungendo anche le zone di maggior disagio della regione;

- vi è necessità di potenziare le Botteghe della Salute per raggiungere gli obiettivi previsti dall’accordo di cui alla D.G.R. 848/2017 fra Regione Toscana e Anci Toscana, ampliando anche il numero delle Botteghe della Salute già presenti sul territorio per garantire ai cittadini toscani l’accesso ai servizi sanitari e sociali offerti dalla regione;

Vista la legge regionale n. 35 del 25 luglio 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce il servizio civile regionale;

Visto il D.P.G.R. 20 marzo 2009 n. 10/R che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 35/06;

Considerato che il servizio civile è un’attività che rientra nel Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014/2020, approvato con DGR n. 358/2018, con il codice attività A.2.1.3.B;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1056 del 2/11/2016 “POR FSE 2014 - 2020, adozione unità di costo standard per la rendicontazione del Servizio civile regionale”, che stabilisce di adottare l’importo fissato dall’art. 18 del Regolamento regionale di attuazione in materia di servizio civile regionale, di cui al D.P.G.R. 20/03/2009 e ss.mm.ii., quale unità di costo standard applicabile alle operazioni di servizio civile finanziate dal POR FSE 2014-2020;

Considerato che l’articolo 7ter della suddetta legge prevede la possibilità che la Giunta Regionale, per esigenze connesse al raggiungimento di particolari obiettivi di interesse regionale, approvi progetti di servizio civile da realizzarsi presso gli enti iscritti all’apposito albo di servizio civile regionale;

Ritenuto quindi opportuno approvare un progetto di servizio civile regionale, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che - sulla base dell’Accordo di collaborazione fra Regione Toscana ed ANCI Toscana - si ponga come obiettivo quello di definire ed implementare i progetti di servizio civile per le BdS in collaborazione con la struttura regionale che gestisce il servizio civile, di aumentare le competenze dei giovani del servizio civile, di garantire l’apertura di almeno altre 10 BdS attraverso il potenziamento del servizio civile;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire in 12 mesi la durata del suddetto progetto;

Considerato opportuno stabilire in 220 il numero complessivo di giovani da impiegare nel progetto di interesse regionale rivolto ad ANCI Toscana;

Valutato quindi di non procedere all’emanazione del bando per la presentazione dei documenti operativi, in considerazione del fatto che il soggetto attuatore dell’Accordo di cui alla DGR 848/2017 e del progetto di interesse regionale (allegato A al presente atto) è Anci Toscana, ente iscritto all’albo degli enti del servizio civile regionale;

Valutata la necessità di approvare - contestualmente all’approvazione del progetto di servizio civile regionale di cui all’allegato A) al presente atto - lo schema di documento operativo, allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che deve essere utilizzato per manifestare l’interesse all’attuazione del progetto, ai sensi dell’articolo 7 ter della legge regionale 35/2006;

Ritenuto opportuno stabilire che i documenti operativi debbano essere presentati da Anci Toscana entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Considerato che la valutazione dei documenti operativi verrà effettuata - dal competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - ai sensi dell’Allegato B) del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 10/R/2009;

Dato atto che a seguito della presentazione del documento operativo e della sua valutazione si procederà, ad opera del medesimo Settore competente, all’emanazione del relativo bando per la selezione dei giovani;

Preso atto che la selezione dei giovani che abbiano presentato domanda sarà effettuata da Anci Toscana secondo i criteri stabiliti dal bando giovani emanato dalla Regione e che gli esiti della selezione saranno comunicati al competente ufficio regionale il quale - con proprio atto - individuerà i giovani da avviare al servizio civile regionale;

Valutata quindi la necessità di prenotare le somme occorrenti per l’avvio al servizio civile regionale di 220 giovani, per un importo complessivo pari a Euro 1.242.621,60, secondo la seguente articolazione per capitolo del bilancio di previsione 2018/2020, in considerazione dei tempi previsti per la corresponsione dell’assegno mensile ai giovani che saranno selezionati:

- Euro 429.462,00 annualità 2019 ed Euro 143.154,00 annualità 2020, per il pagamento dei compensi sul capitolo 61865, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento UE;

- Euro 295.126,29 annualità 2019 ed Euro 98.375,43 annualità 2020, per il pagamento dei compensi sul capitolo 61866, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento statale;

- Euro 134.335,71 annualità 2019 ed Euro 44.778,57 annualità 2020, per il pagamento dei compensi sul capitolo 61867, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento regionale;

- Euro 36.521,10 per il pagamento dell’IRAP sul capitolo 61909 annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento UE;

- Euro 25.097,30 per il pagamento dell’IRAP sul capitolo 61910 annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento statale;

- Euro 11.423,80 per il pagamento dell’IRAP sul capitolo 61911 annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento regionale;

- Euro 12.173,70 annualità 2020, per il pagamento dell’IRAP sul capitolo 61865, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento UE per il quale è in corso di predisposizione apposita variazione di bilancio in via amministrativa per storno delle risorse al capitolo 61909 per la corretta allocazione delle risorse;

- Euro 8.365,77 annualità 2020, per il pagamento dell'IRAP sul capitolo 61866, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento statale per il quale è in corso di predisposizione apposita variazione di bilancio in via amministrativa per storno delle risorse al capitolo 61910 per la corretta allocazione delle risorse;

- Euro 3.807,93 annualità 2020, per il pagamento dell'IRAP sul capitolo 61867, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento regionale per il quale è in corso di predisposizione apposita variazione di bilancio in via amministrativa per storno delle risorse al capitolo 61911 per la corretta allocazione delle risorse;

Viste:

- la L.R. n. 79 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020";

- la D.G.R. n. 2 del 8/01/2018 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018 - 2020";

Visti inoltre la Decisione n. 3 del 05/02/2018 "Approvazione cronoprogramma 2018-20 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il progetto di servizio civile di interesse regionale, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che avrà una durata pari ad 12 mesi;

2. di approvare lo schema di documento operativo, allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che deve essere utilizzato per manifestare l'interesse all'attuazione del progetto di cui al precedente punto 1), ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 35/2006;

3. di stabilire che i documenti operativi debbano essere presentato da Anci Toscana entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

4. di stabilire in 220 il numero complessivo di giovani da impiegare nel progetto di interesse regionale rivolto ad ANCI Toscana;

5. di stabilire altresì che a seguito della presentazione dei documenti operativi e della sua valutazione il Settore competente della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, proceda all'emanazione del relativo bando per la selezione dei giovani;

6. di dare mandato al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di emanare i successivi provvedimenti per dare attuazione al presente atto;

7. di prenotare le somme occorrenti per l'avvio al servizio civile regionale di 220 giovani, per un importo complessivo pari a Euro 1.242.621,60, secondo la seguente articolazione per capitolo del bilancio di previsione 2018/2020, in considerazione dei tempi previsti per la corresponsione dell'assegno mensile ai giovani che saranno selezionati:

- Euro 429.462,00 annualità 2019 ed Euro 143.154,00 annualità 2020, per il pagamento dei compensi sul capitolo 61865, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento UE;

- Euro 295.126,29 annualità 2019 ed Euro 98.375,43 annualità 2020, per il pagamento dei compensi sul capitolo 61866, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento statale;

- Euro 134.335,71 annualità 2019 ed Euro 44.778,57 annualità 2020, per il pagamento dei compensi sul capitolo 61867, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento regionale;

- Euro 36.521,10 per il pagamento dell'IRAP sul capitolo 61909 annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento UE;

- Euro 25.097,30 per il pagamento dell'IRAP sul capitolo 61910 annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento statale;

- Euro 11.423,80 per il pagamento dell'IRAP sul capitolo 61911 annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento regionale;

- Euro 12.173,70 annualità 2020, per il pagamento dell'IRAP sul capitolo 61865, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento UE per il quale è in corso di predisposizione apposita variazione di bilancio in via amministrativa per storno delle risorse al capitolo 61909 per la corretta allocazione delle risorse;

- Euro 8.365,77 annualità 2020, per il pagamento dell'IRAP sul capitolo 61866, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento statale per il quale è in corso di predisposizione apposita variazione di bilancio in via amministrativa per storno delle risorse al capitolo 61910 per la corretta allocazione delle risorse;

- Euro 3.807,93 annualità 2020, per il pagamento dell'IRAP sul capitolo 61867, che presenta la necessaria disponibilità - cofinanziamento regionale per il quale è in corso di predisposizione apposita variazione di bilancio in via amministrativa per storno delle risorse al capitolo 61911 per la corretta allocazione delle risorse;

8) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli

derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia e all'esecutività delle variazioni di bilancio di cui al precedente punto 7).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T .ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007, e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

**GIOVANI SI**

ALLEGATO A)

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE DI INTERESSE REGIONALE IN TOSCANA FINANZIATO CON IL POR FSE 2014/2020 – ASSE A.2.1.3.B

CARATTERISTICHE PROGETTO

Titolo del progetto

Botteghe della Salute in Toscana

1) Settore d'intervento del progetto:

Tutela dei diritti di cittadinanza e sociali delle persone, anche mediante la collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale.

2) Obiettivi del progetto:

Il servizio della Regione Toscana denominato “Botteghe della Salute” (di seguito BdS) si propone di consentire ai cittadini che vivono in luoghi di maggior disagio (quali le zone montane, isole e periferie delle grandi città) di accedere con più facilità e semplicità alla rete di servizi pubblici (servizi sanitari, sociali e di pubblica utilità).

Obiettivo generale del progetto, da realizzarsi nell’arco dei 12 mesi del servizio civile – è quello di aprire almeno altre 10 sedi BdS tramite il potenziamento del Servizio civile, sostenendo le BdS situate nei comuni che non hanno Servizio civile. Il servizio è gratuito e si rivolge principalmente alle fasce più deboli della popolazione toscana (anziani e disabili).

Il progetto viene realizzato sia attraverso sedi operative dislocate in sedi comunali o di associazioni di volontariato, sia attraverso sedi mobili che possono raggiungere ancor meglio i cittadini che vivono in zone ove non vi è la possibilità di usufruire dei molti servizi on line, telematici e di pubblica utilità messi a disposizione dai vari enti interessati e dal sistema informativo regionale.

Tra questi vi sono i servizi accessibili tramite l’utilizzo della Tessera Sanitaria Elettronica (consultazione del Fascicolo Sanitario elettronico, pagamento tasse regionali, etc); i servizi connessi agli Urp comunali, agli Sportelli Unici per il Sociale, agli Uffici Anagrafe, Tributi e Attività Produttive; i servizi forniti dalle aziende di servizi pubblici (idrici e ambientali).

Oltre alle attività di sportello, per intervenire nei casi di isolamento e/o difficoltà di spostamento vengono offerti alle famiglie servizi territoriali di accompagnamento scolastico, consegna a domicilio della spesa e farmaci, accompagnamento per disabili e anziani.

Tramite i punti BdS vengono inoltre fornite informazioni sui servizi gestiti direttamente dalla Regione, quali il Difensore Civico Regionale, il CRID - Centro Regionale Informazione e Documentazione sull’accessibilità per i disabili, e i servizi telematici di Open Toscana, con particolare attenzione allo SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, questi ultimi allo scopo di facilitare l’informatizzazione capillare delle attività dei cittadini.

In quanto presidi territoriali, le BdS si propongono infine come punti di informazione anche per i

servizi culturali e di promozione del territorio.

Per il raggiungimento di questi obiettivi i giovani di servizio civile dovranno supportare il personale presente nelle sedi BdS nelle seguenti attività:

- presidiare le sedi BdS distribuite sul territorio regionale;
- fornire ai cittadini che si presentino presso le BdS il supporto e le informazioni necessarie per usufruire dei servizi che vengono messi a disposizione dell'utenza;
- facilitare i cittadini nell'accesso ai servizi sanitari erogabili nei punti BdS, ovvero: stampare o ritirare referti medici; consultazione del fascicolo sanitario elettronico, consultazione e stampa della posizione economica per il pagamento del ticket, registrazione del valore ISEE nella carta sanitaria elettronica, etc;
- attivare servizi di accompagnamento alla salute e all'inclusione per disabili, malati di Alzheimer o di altre patologie invalidanti;
- supportare la presentazione di istanze al Difensore Civico Regionale;
- promuovere e facilitare l'accesso al sistema SPID;
- facilitare la consultazione del fascicolo pagamenti attraverso il portale regionale IRIS;
- facilitare l'accesso ai sistemi di pagamento dei tributi locali;
- consultare in rete e stampare la documentazione relativa alle posizioni reddituali;
- supportare i servizi turistici e culturali quali: consultazione degli elenchi delle strutture ricettive del territorio, sostegno alle attività delle PRO LOCO e degli uffici turistici, svolgimento di attività di prestito librario nelle biblioteche situate nelle frazioni in collaborazione con le biblioteche comunali;
- fornire assistenza e supporto nell'esercizio dei diritti di cittadinanza garantiti dai servizi comunali di vario tipo (richiesta servizi a domanda individuale, misure di sostegno economico e al reddito, interventi di protezione sociale, ecc).

3) *N° complessivo dei giovani da impiegare nel progetto di interesse regionale:*

220

Allegato B)

**DOCUMENTO OPERATIVO PER L'IMPIEGO DI GIOVANI IN
SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TOSCANA****ENTE***1) Ente proponente il progetto:**2) Codice regionale:*

RT

*2bis) Responsabile del progetto:**(Questa figura non è compatibile con quella di coordinatore di progetti di cui al punto 2 ter né con quella di operatore di progetto di cui al successivo punto 12)*

- **NOME E COGNOME:**
- **DATA DI NASCITA:**
- **CODICE FISCALE:**
- **INDIRIZZO MAIL:**
- **TELEFONO:**
- **CURRICULUM VITAE con copia di un documento di identità e codice fiscale leggibili (da allegare alla scheda di progetto)**

2 ter) Coordinatore di progetti (da individuare tra quelli indicati in sede di adeguamento/iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale):

- **NOME E COGNOME:**

CARATTERISTICHE PROGETTO*3) Titolo del progetto:**4) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:*

5) Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile:

5.1 Risorse umane complessive necessarie per l'espletamento delle attività previste, specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell'ente.

5.2 Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell'ambito del progetto.

6) Numero dei giovani da impiegare nel progetto:

7) Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30):

8) Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6) :

9) Eventuali particolari requisiti richiesti ai giovani oltre a quelli previsti dalla legge regionale 35/2006:

10) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:

11) Sede/i di attuazione del progetto (1):

N.	Sede di attuazione del progetto	Comune	Indirizzo (compresa eventuale partizione interna)	N. giovani per sede (2)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

(1) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento all'albo degli enti di servizio civile regionale, riportando la stessa denominazione e indirizzo (compresa l'eventuale ripartizione interna, es. scala, piano, palazzina, ecc) indicate sulla procedura informatica SCR.

(2) il numero complessivo di giovani di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al precedente punto 6)

12) *Nominativo operatore di progetto per singola sede (almeno uno per sede - Questa figura non è compatibile con quella di coordinatore di progetti di cui al punto 2 ter né con quella di responsabile di progetto di cui al punto 2bis):*

- NOME E COGNOME:
- DATA DI NASCITA:
- CODICE FISCALE:
- INDIRIZZO MAIL:
- TELEFONO:
- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale leggibili (da allegare alla scheda di progetto)
- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra uno di quelle indicate al precedente punto 11):

<i>Sede di attuazione del progetto</i>	<i>Comune</i>	<i>Indirizzo</i>

- HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):

- corso _____ svolto in data _____ sede del corso _____
oppure

- si impegna a svolgerlo entro l'anno: SI NO

13) *Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale:*

14) *Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati di progetto:*

15) *Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati ai giovani in servizio:*

16) *Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto:*

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

17) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l'espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:

--

FORMAZIONE GENERALE DEI GIOVANI

18) Sede di realizzazione:

--

19) Modalità di attuazione:

--

20) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

--

21) Contenuti della formazione:

--

22) Durata (espressa in ore):

--

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI GIOVANI

23) *Sede di realizzazione:*

24) *Modalità di attuazione:*

25) *Tecniche e metodologie di realizzazione previste:*

26) *Contenuti della formazione:*

27) *Durata (espressa in ore):*

ALTRI ELEMENTI

28) *Presenza di almeno una delle altre figure previste per la gestione del servizio civile regionale (diversa dall'Operatore di Progetto) che nell'ultimo anno abbia frequentato il corso di formazione o/e/o aggiornamento programmato dalla Regione Toscana (o si impegni a parteciparvi entro l'anno in cui si realizza il progetto):*

Nome e cognome: _____ Ruolo _____
corso frequentato _____ data del corso _____ sede _____
oppure

– si impegna a svolgerlo entro l'anno: *SI* *NO*;

29) Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto alla formazione aggiuntiva programmata dalla Regione Toscana: *SI* *NO*

30) Attestazione che all'interno del medesimo bando sono stati presentati progetti per un numero complessivo di posti inferiori al 50% di quelli richiedibili in base alla categoria

di appartenenza: *SI* *NO*

n° progetti presentati: _____ n° posti richiesti complessivamente: _____

31) Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto ad almeno due manifestazioni, eventi o attività di carattere regionale inserite nel sistema delle politiche giovanili della regione Toscana: *SI* *NO*

32) Coprogettazione tra i seguenti enti (è necessario allegare l'accordo sottoscritto dagli enti per la coprogettazione, da cui risulti l'ente capofila):

Denominazione ente	Codice RT	Categoria d'iscrizione all'albo SCR	Ente pubblico o privato

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ in
qualità di responsabile legale dell'ente _____
dichiara che l'ente che rappresenta è in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo
degli enti di servizio civile regionale (art. 5 comma 1 legge regionale n. 35 del 25/07/2006 e s.m.i.).

Data

Il Responsabile legale dell'ente

DELIBERAZIONE 3 settembre 2018, n. 983

Masterplan 2014-2029 Aeroporto A. Vespucci di Firenze - partecipazione della Regione Toscana alla Conferenza di Servizi ex art. 3, DPR 383/1994, adunanza del 7 settembre 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- Il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 artt. 81, 83 e 69;
- Il D.P.R. 18.04.1994 n. 383 artt. 2 e 3;
- D.Lgs. n. 42/2004 artt. 146 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 06 luglio 2002 n. 137”;
- L. 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- La l.r. n. 40 del 23-07-2009;
- La legge 17/08/1942 n. 1150, art. 29, il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 artt. 7 e 28 e la LR n. 65 del 10 novembre 2014;
- Il R.D. 523/1904;
- La l.r. n. 91/98, la l.r. n. 1/99, la l.r. n. 80 2015, e loro successive modificazioni;
- La L.R. 12/02/2010 n. 10 e ss.mm.;
- La L.R. 25/03/2015 n. 35 disposizioni in materia di cave;
- La L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana” art. 43, come sostituito dall’art. 21 della L.R. 1/2003, e il relativo regolamento approvato con DPGR n. 48 del 08.08.2003;
- La L.R. 19/03/2015 n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;
- Il PIT - Piano di Indirizzo Territoriale - approvato con deliberazione di Consiglio Regionale del 24 luglio 2007 n. 72 e l’integrazione con valenza di Piano Paesaggistico approvata con deliberazione di Consiglio Regionale del 27 marzo 2015 n. 37;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, prot. n. 7081 del 03/05/2018 (acquisita a protocollo regionale n. 237191 del 04-05-2018), ed avente ad oggetto “D.P.R. 18 Aprile 1994 n. 383 e s.m.i. - Master Plan Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze - Riscontro nota ENAC n. 41829-P del 20 Aprile 2018” con la quale lo stesso Ministero, ha chiesto alla Regione Toscana di pronunciarsi in merito all’accertamento della compatibilità urbanistica delle opere relative al

Masterplan dell’aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;

Preso atto che la citata nota ministeriale prot. 7081/2018 reca in allegato un elenco di soggetti identificati da ENAC a titolo di “Proposta di elenco degli Enti / Amministrazioni interessati alla procedura di accertamento di conformità urbanistica del Master Plan dell’aeroporto di Firenze”;

Preso atto che con la citata nota ministeriale prot. 7081/2018, le competenti strutture del Ministero delle infrastrutture invitano ENAC a trasmettere la documentazione progettuale necessaria per lo svolgimento degli adempimenti di cui al procedimento di accertamento di conformità, ai soggetti di cui alla proposta di elenco formulata da ENAC stesso;

Preso atto che, in forza della richiesta formulata con la nota ministeriale di cui sopra, la Regione Toscana, Settore Infrastrutture per la logistica, ha invitato, con propria nota prot. 246066/O.090 del 09-05-2018 le Amministrazioni identificate da ENAC ad attivare le istruttorie e ad assumere gli atti di rispettiva competenza, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione relativa al Master Plan aeroportuale;

Preso atto che, in forza della richiesta formulata con la nota ministeriale di cui sopra, la Regione Toscana, Settore Infrastrutture per la logistica, ha invitato, con propria nota prot. 247206/O.090 del 09-05-2018, i settori regionali competenti, nonché all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAT), l’azienda sanitaria ed il consorzio di bonifica competenti per territorio, ad esprimere il parere di competenza, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione relativa al Master Plan aeroportuale;

Visto che ai sensi del D.P.R. 17/09/2015, n. 201 recante “Regolamento recante l’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell’articolo 698 del codice della navigazione”, l’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze è stato incluso tra quelli classificati come “aeroporti di interesse nazionale” (art. 1, co. 1) e tra questi, è stato identificato tra gli scali che “rivestono una particolare rilevanza strategica, in relazione ai criteri stabiliti dall’articolo 698 del codice della navigazione” (art. 1, co. 2);

Visto che la richiamata classificazione tra gli scali che rivestono una particolare rilevanza strategica, ai sensi del DPR 201/2015 è subordinata alla condizione definita all’art. 1, co. 6 dello stesso decreto, ovvero “gli aeroporti

di Pisa/Firenze sono considerati di particolare rilevanza strategica a condizione che realizzino la gestione unica”;

Visto che la società Toscana Aeroporti Spa risulta titolare delle gestioni totali, ex D.M. 521/1997, per gli aeroporti di Firenze (Convenzione n. 28 del 14/12/2001, con decorrenza di 40 anni dall'11/02/2003) e Pisa (Convenzione n. 40 del 08/11/2006, con decorrenza di 40 anni dal 07/12/2006), come da informazioni pubblicate sul sito web dell'ENAC;

Preso atto che la Regione Toscana, Settore Infrastrutture per la logistica, con proprie note prot. 265286/O.090 del 17/05/2018 e 265283/O.090 del 17/05/2018 ha trasmesso la documentazione progettuale (resa disponibile alla Regione Toscana con nota ENAC acquisita a prot. 258463 del 15/05/2018), rispettivamente, ai destinatari delle richiamate note 246066/2018 e 247206/2018;

Vista la sentenza n. 1310/2016 con cui il TAR Toscana ha accolto il ricorso per l'annullamento della Deliberazione di Consiglio Regionale n.61 del 16.7.2014 “Approvazione dell'integrazione al piano di indirizzo territoriale (PIT) per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze [...]” nella parte in cui prevede la soluzione progettuale della pista parallela convergente “12/30” dell'aeroporto di Firenze;

Preso atto che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n.156 del 27-02-2017, ha approvato la Circolare interpretativa relativa all'annullamento “in parte qua” della “Deliberazione del Consiglio Regionale n.61 del 16 luglio 2014 “Approvazione dell'integrazione al piano di indirizzo territoriale (PIT) per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze”, avvenuta con la richiamata Sentenza 1310/2016;

Preso atto che la DCR n.61/2014 è stata pertanto annullata con la sopracitata sentenza n.1310/2016 del TAR, limitatamente alla parte che riguarda la qualificazione dell'infrastruttura aeroportuale e non anche la disciplina relativa al Parco agricolo della Piana;

Visto che, per effetto della sentenza sono da considerarsi pertanto annullati tutti gli elaborati di cui alla DCR 61/2014 che individuano previsioni di sviluppo aeroportuale e relative prescrizioni per il progetto di qualificazione aeroportuale, così come individuati dalla Circolare interpretativa di cui alla DGR n.156/2017;

Preso atto che mantengono invece lo loro efficacia gli atti relativi alla disciplina relativa al Parco agricolo della Piana, tra cui, il Progetto di territorio di rilevanza regionale - il Parco agricolo della Piana (All. A6 alla DCR

61/2014) e gli Allegati programmatici al documento di Piano del PIT (All. A1 alla DCR 61/2014), come elencati nella citata nota del Settore Pianificazione del territorio;

Visto che, in conseguenza della richiamata sentenza 1310/2016, la verifica di conformità urbanistica del Masterplan 2014-2029 dell'Aeroporto Vespucci, dovrà essere svolta rispetto al PIT vigente, ed in particolare all'integrazione parco piana nonché all'allegato parte integrante Masterplan “Il sistema aeroportuale toscano”;

Preso atto che, ai fini di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 383/1994, il Settore Pianificazione del Territorio, ed il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, con nota a firma congiunta dei rispettivi dirigenti acquisita a prot. 319213 del 15-06-2018, hanno trasmesso “l'istruttoria per l'accertamento della conformità urbanistica del Master Plan 2014-2029 dell'aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze con le previsioni del Piano di Indirizzo Territoriale (art.88, L.R.65/2014)”, anche “alla luce della sentenza del TAR 1310/2016”, “come da circolare interpretativa di cui alla DGR n.156 del 27.2.2017”, e che in particolare. il “Masterplan 2014-2029” dell'Aeroporto Vespucci:

- non risulta in contrasto con i contenuti del Documento di Piano e la Disciplina del Masterplan “Il sistema aeroportuale toscano”;

- risulta non conforme rispetto all' “Allegato S1- Misure di salvaguardia ambito A (scala 1:20.000)”, sia alla Disciplina generale del PIT di cui alla DCR 61/2014, che al Progetto di territorio di rilevanza regionale - Il Parco agricolo della Piana, allegato parte integrante della stessa DCR 61/2014;

- presenta una ulteriore non conformità riguardante “il comma 5 dell'art.38 quater della Disciplina Generale del PIT, che non consente di modificare la superficie destinata a parco e verde pubblico del vigente PUE di Castello”. La nota precisa “che tale ultima non conformità non sussisterebbe nel caso in cui, nell'ambito del PUE, fosse garantito il mantenimento di tale superficie (a parco e verde pubblico), seppure con una diversa distribuzione”;

Preso atto che la rilevata non conformità concerne la perimetrazione del parco della piana rispetto alla nuova delimitazione del sedime aeroportuale;

Preso atto che, secondo quanto evidenziato dal settore pianificazione del territorio, le aree destinate a compensazione per la perdita di habitat e le aree destinate alle opere idrauliche connesse allo sviluppo aeroportuale, risultano coerenti con la disciplina del parco della piana;

Visto che il citato parere del Settore Pianificazione del Territorio reca in allegato, parte integrante del parere stesso l'individuazione cartografica delle aree in cui si manifesta la citata non conformità;

Preso atto che, in considerazione delle non conformità rilevate, trova applicazione l'art. 3 "Localizzazione delle opere di interesse statale difforni dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa" del DPR 383/1994;

Preso atto che, in riferimento alle non conformità al PIT rilevate dal Settore Pianificazione del Territorio, ai sensi dell'art. 9-bis ("partecipazione della Regione alle conferenze di servizi per l'approvazione di opere di interesse statale") della Legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 ("Norme per il governo del territorio"), "nei casi in cui il progetto definitivo di un'opera di interesse statale sia stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ed il procedimento si sia concluso con esito positivo, l'approvazione del progetto, nella conferenza indetta a tale scopo, con il voto favorevole del Presidente della Giunta regionale, oltre agli effetti previsti dalla legislazione statale, costituisce anche variante automatica del PIT di cui all'articolo 88".

Preso atto che, ai sensi del citato art. 9-bis della l.r. 65/2014, "il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato partecipano alla conferenza di servizi indetta per l'approvazione di progetti aventi ad oggetto la localizzazione di opere di interesse statale, previa risoluzione del Consiglio regionale che si esprime in merito alla variante";

Preso atto che il ricorso alle disposizioni di cui all'art. 9-bis della l.r. 65/2014 "non trova applicazione qualora la variante comporti modifiche alla disciplina dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice, oggetto di elaborazione congiunta tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione";

Visto che, in riferimento alla disposizione richiamata al punto precedente, la citata nota prot. 319213 del 15-06-2018 evidenzia che "Quanto al verificarsi di condizioni di applicabilità dell'art.9 bis della L.R.65/2014", "le non conformità rilevate nella presente istruttoria non riguardano la disciplina dei beni paesaggistici del PIT";

Preso atto che il Masterplan 2014-2029 dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze è stato oggetto di pronuncia positiva di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di prescrizioni, con il Decreto n. 377 del 28-12-2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini dell'applicazione dell'art.9 bis della legge regionale 65/2014, fare propria l'istruttoria degli uffici, ed acquisire la posizione unica

regionale prevista dall'art. 26-ter della l.r. 40/2009, una volta che la stessa sia stata definita, e stabilire il mandato per partecipare alla Conferenza dei servizi indetta dalle competenti strutture ministeriali per l'approvazione definitiva del progetto aeroportuale;

Ritenuto necessario procedere con successivo atto, e comunque subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria degli uffici regionali, ed a seguito della formazione della posizione unica regionale, a trasmettere al Consiglio Regionale la proposta di risoluzione prevista dal comma 2 dell'art. 9 bis della legge regionale n. 65/2014, finalizzata alla richiamata partecipazione del Presidente alla Conferenza dei servizi nazionale;

Ritenuto necessario procedere, a seguito della richiamata Risoluzione di Consiglio Regionale, alla ratifica della stessa da parte della Giunta, con propria successiva deliberazione;

Preso atto inoltre che, nell'ambito della richiamata richiesta di pareri, sempre ai fini di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 383/1994, sono pervenute le seguenti note, che segnalano la non conformità del Masterplan 2014-2029 dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze rispetto alla strumentazione urbanistica comunale vigente:

- Nota del Comune di Firenze, prot. 188817 del 11-06-2018 (prot. R.T. n. 0310046 del 11/06/2018), allegato 2 alla presente, con lo scrivente comunica che "in merito all'accertamento di conformità urbanistica richiesto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 383/94, si comunica che l'intervento non risulta conforme ai vigenti strumenti urbanistici";

- Nota del Comune di Sesto Fiorentino, prot. 39015 del 13-06-2018 (prot. R.T. n. 321627 del 18-06-2018), allegato 3 alla presente, con cui lo scrivente "certifica che il progetto relativo a "Master Plan Aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze" di cui all'art. 81 - D.P.R. n.616/77 e D.P.R. n.383/94 e ss.mm.ii.: non è conforme al Piano Strutturale vigente; non è conforme al Regolamento Urbanistico vigente";

- Nota del Comune di Signa, prot. 16140 del 05/07/2018, acquisita a prot. 361421 del 13-07-2018, con cui lo scrivente "attesta che le opere proposte, ricadenti all'interno del territorio comunale, risultano ad oggi in difformità dalla vigente strumentazione urbanistica comunale (R.U.C.)", e "richiede di valutare alcuni aspetti ritenuti più significativi", come dettagliati nella nota stessa agli atti del Settore regionale competente;

Visto che il Comune di Campi Bisenzio, con propria nota 32883 del 19-06-2018, acquisita a prot. 350506/O.010.020 del 05-07-2018, ha trasmesso il proprio parere sul Masterplan 2014-2029 dell'aeroporto Vespucci, con cui comunica la conformità urbanistica rispetto alle aree oggetto di trasformazione nell'ambito del "Masterplan

2014-2029” dell’aeroporto Vespucci, e tuttavia evidenzia la necessità di addivenire ad approfondimenti circa la compatibilità della strumentazione urbanistica rispetto alle aree che, ai sensi del “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti”, emanato dall’ENAC, risultano oggetto di limitazioni all’attività edilizia, nonché alle destinazioni funzionali. I richiamati chiarimenti vertono essenzialmente sulla necessità di delocalizzare funzioni attualmente previste dai vigenti strumenti urbanistici, nelle aree oggetto di limitazione all’attività edilizia, nonché alle destinazioni funzionali;

Preso atto che la Città Metropolitana di Firenze, con nota prot. 28690 del 15/06/2018, acquisita a prot. n. 0330390 del 22/06/2018, ha comunicato che l’intervento “risulta coerente col PTCP”;

Visto che, con decreto del Direttore Generale della DG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 20 del 17-01-2018, è stato istituito l’osservatorio ambientale previsto dal citato decreto di compatibilità ambientale n. 377 del 28-12-2017, e richiesto dalla Regione Toscana con la citata DGR 1168/2015. Ai sensi del citato decreto DVA, i compiti dell’osservatorio includono: “verificare l’ottemperanza delle condizioni ambientali impartite nel procedimento di VIA” e “interpretare e/o chiarire i contenuti delle condizioni ambientali del Decreto VIA”;

Visto che il citato osservatorio ambientale comprende la rappresentanza della Regione Toscana con n. 2 membri, nonché dell’ARPAT, con n. 1 membri;

Preso atto che, con riferimento alle attività istruttorie condotte dalla Regione Toscana, sono stati trasmessi gli ulteriori contributi elencati di seguito, e riportati integralmente in Allegato 1 alla presente, quale parte integrante:

- Nota del Settore VIA della Regione Toscana, nota prot. 251359 del 11-05-2018;

- Nota del Settore Viabilità Regionale, nota prot. 305332 del 07-06-2018;

- Nota dell’Autorità di Distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, nota prot. 313704 del 13-06-2018;

- Nota dell’ARPAT, nota prot. n. 43398 del 16-06-2018, prot. Regione Toscana n. 330390 del 22/06/2018;

- Nota dell’Azienda USL Toscana Centro, nota prot. n. 74278 del 14-06-2018;

- Nota a firma congiunta del “Settore Genio Civile Valdarno Superiore” e del “Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell’Acqua”, nota prot. n. 327621/P.080.060 del 21-06-2018;

- Nota del Settore Sismica, nota prot. n. 326750/N.060.100.010.020 del 20-06-2018;

- “Consorzio di Bonifica Medio Valdarno”, nota prot. GRT n. 346560/D.060 del 03/07/2018;

Preso atto che, in particolare, i contenuti delle note prot. n. 327621 del 21-06-2018 (nota congiunta del “Settore Genio Civile Valdarno Superiore” e del “Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell’Acqua”) e 330390 del 22/06/2018 (ARPAT Direzione Tecnica - Settore VIA/VAS, prot. ARPAT n. 43398 del 16-06-2018), presentavano aspetti potenzialmente incidenti sull’oggetto del procedimento amministrativo in corso, consistente nell’accertamento di conformità con gli strumenti urbanistici del Masterplan 2014-2029 dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, ai sensi dell’art. 2 del DPR 383/1994, e, nel caso di non conformità agli stessi, di localizzazione dell’opera di interesse statale difforme dagli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 3 del citato DPR 383/1994;

Visto che, con la nota prot. 326880 del 21-06-2018, il Settore Infrastrutture per la logistica ha comunicato alle competenti strutture ministeriali la non conformità del Masterplan 2014-2029 dell’Aeroporto Vespucci;

Visto che, con la richiamata nota prot. 326880 del 21-06-2018, e con le successive note prot. 329804 del 21-06-2018, 350319 del 05-07-2018 e 362594 del 16-07-2018, il Settore scrivente ha altresì trasmesso alle competenti strutture ministeriali i contributi ed i pareri pervenuti nella fase istruttoria iniziale, comprensivi delle relative richieste di integrazioni;

Visto che con nota prot. 11612 del 19-07-2018, la “Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali” del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti ha trasmesso le citate note della Regione Toscana alla “Direzione Generale per il trasporto aereo” dello stesso Ministero;

Visto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, rispettivamente con le proprie note prot. 11013 del 9-07-2018 e 11248 del 12-07-2018 ha convocato la prima adunanza della conferenza di servizi per l’approvazione del Master Plan Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze, fissata per il 7 settembre 2018 presso la sede del Ministero a Roma;

Visto che, in forza della richiamata convocazione da parte del Ministero della conferenza di servizi ex art. 3 del DPR 383/1994, il Settore Infrastrutture per la logistica ha convocato, con nota prot. 385998/O.090 del 03/08/2018, una conferenza di servizi in modalità simultanea per l’espressione della posizione unica regionale ai sensi

dell'art. 14-ter, commi 3 e 5 della l. 241/1190, ed all'art. 25 ter della l.r. n. 40 del 23-07-2009 e ss.mm.ii. per la data del 27/08/2018;

Preso atto che il Settore Infrastrutture per la logistica, con propria nota 391221/O.090 del 08/08/2018, ha trasmesso ai soggetti convocati alla conferenza di servizi per la definizione della posizione unica regionale, la documentazione ricevuta da ENAC (acquisita con nota prot. 387362 del 06/08/2018) e relativa al Masterplan 2014-2029 dell'aeroporto Vespucci, che sostituisce integralmente la documentazione precedentemente inviata con la nota della stessa ENAC acquisita a prot. 258463/2018;

Preso atto che il Settore Infrastrutture per la logistica, con propria nota 400378/O.090 del 21/08/2018, ha trasmesso ai soggetti convocati alla conferenza di servizi per la definizione della posizione unica regionale, la nota esplicativa dell'ENAC sulla documentazione integrativa e sostitutiva (prot. Regione Toscana 394597 del 13-08-2018);

Preso atto che i lavori della conferenza di servizi per l'espressione della posizione unica regionale sono tutt'ora in corso di svolgimento;

Preso atto che, ai sensi del Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), istituito con L.R. 55/2011, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 12 febbraio 2014 (BURT n.10 del 28/02/2014 Parte I), e costituente lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture e trasporti l'aeroporto di Firenze risulta classificato dal come "aeroporto di interesse nazionale e regionale, di rilevanza economica fino all'internazionale";

Preso atto che, ai sensi del citato PRIIM, per l'aeroporto di Firenze è previsto, nell'ambito dell'obiettivo specifico "4.5 Rafforzamento della dotazione aeroportuale, specializzazione delle funzioni degli aeroporti di Pisa e Firenze in un'ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e del relativo sviluppo", l'azione "4.5.2 Miglioramento e qualificazione offerta infrastrutturale attraverso nuova pista di Firenze e pianificazione nuovi interventi a sostegno volumi attesi";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto che l'aeroporto di Firenze risulta classificato, ai sensi del DPR 201/2015, tra gli scali che rivestono una particolare rilevanza strategica e

che risulta classificato dal Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) come "aeroporto di interesse nazionale e regionale, di rilevanza economica fino all'internazionale" per cui è previsto nell'ambito dell'obiettivo specifico "4.5 Rafforzamento della dotazione aeroportuale, specializzazione delle funzioni degli aeroporti di Pisa e Firenze in un'ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e del relativo sviluppo", l'azione "4.5.2 Miglioramento e qualificazione offerta infrastrutturale attraverso nuova pista di Firenze e pianificazione nuovi interventi a sostegno volumi attesi";

2. di prendere atto della convocazione, da parte delle competenti strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 383/1994 relativa al Masterplan 2014-2029 dell'Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, a seguito dell'esito negativo dell'accertamento di conformità attivato su istanza dell'ENAC;

3. di prendere atto che è in corso l'iter per l'espressione della posizione unica regionale da portare nella Conferenza di servizi convocata dal Ministero;

4. di riservarsi di esprimere il parere definitivo di competenza della Regione Toscana nella Conferenza di servizi convocata dal Ministero per le Infrastrutture, a seguito della procedura di cui all'art. 9 bis L.R. 65/2014;

5. di dare mandato al Responsabile unico regionale, individuato ai sensi dell'articolo 26bis, comma 5, della l.r.40/2009, di dare atto nella conferenza di servizi convocata dal Ministero per le Infrastrutture ed i trasporti, che, ai fini del perfezionamento dell'intesa di cui al DPR 383/1994 sul Masterplan 2014-2029 dell'aeroporto A. Vespucci di Firenze, trasmesso dall'ENAC con la nota prot. 387362 del 06/08/2018 di cui nelle premesse, sono in corso i lavori per la definizione dei procedimenti di cui ai punti precedenti, e che non tutti i soggetti interessati si sono espressi, non avendo terminato le istruttorie di competenza e, pertanto, di riservarsi di esprimere il parere regionale sul Masterplan 2014-2029 dell'aeroporto A. Vespucci di Firenze nelle successive sedute della conferenza di servizi convocata dal Ministero.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

CONSIGLIO REGIONALE**- Dirigenza-Decreti**

DECRETO 30 agosto 2018, n. 13

Piano occupazionale del Consiglio regionale per l'anno 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 "Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale";

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e personale) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento 22 novembre 2011 n. 16 "Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale", ed in particolare l'articolo 19, comma 6 "Determinazione della dotazione organica";

Visto l'art. 35, comma 6 ("Il segretario generale, sulla base dei criteri di cui al comma 5, approva il piano occupazionale annuale relativo alla copertura delle posizioni di lavoro vacanti, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dei vincoli e delle compatibilità finanziarie"), del regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale 22 novembre 2011, n. 16, relativo alla competenza del Segretario generale all'approvazione del piano occupazionale annuale nei limiti della Dotazione organica;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 7 marzo 2018, n. 25 con la quale la sottoscritta, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, è stata nominata Segretario generale del Consiglio regionale;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4, "Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale", ed in particolare l'articolo 18, comma 2, lettera c) concernente le competenze del Segretario generale in ordine alle risorse di personale;

Vista la legge regionale 29 giugno 2018 n. 32/2018 "Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti";

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 1 agosto 2018, n. 90 "Ridefinizione della dotazione organica del personale del Consiglio regionale. Intesa con la Giunta regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 32/2018 "Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche

alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti";

Preso atto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 4 e dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Richiamate la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 dicembre 2010, n. 95, avente ad oggetto "Modifiche e modalità attuative del protocollo d'intesa tra Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e Giunta regionale relativo alla regolamentazione dei rapporti e delle modalità operative attinenti la gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative ed ogni altro aspetto gestionale, in attuazione delle disposizioni della l.r. 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), sottoscritto in data 9 aprile 2010", e la delibera della Giunta Regionale 17 gennaio 2011, n. 20, avente ad oggetto "Approvazione modifica protocollo d'intesa tra la Giunta regionale ed il Consiglio regionale concernente la regolamentazione dei rapporti e delle modalità operative per lo svolgimento delle funzioni attinenti la gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative ed ogni altro aspetto gestionale ai sensi della L.R. 5 febbraio 2008, n. 4 recante disposizioni in ordine alla 'Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale'";

Richiamato il decreto del Segretario generale 23 novembre 2017, n. 16 "Piano occupazionale del Consiglio regionale per l'anno 2017" con il quale si disponeva:

- di determinare il fabbisogno di personale per il Consiglio regionale per l'anno 2017, in n. 1 categoria C, dando atto che il reclutamento della suddetta unità avvenisse facendo ricorso all'istituto della mobilità;

- di rinviare all'anno 2018 la copertura degli ulteriori n. 5 posti di cat. C appartenenti a categorie protette ex Legge 68/1999;

- di dare atto che nell'anno 2018 si potesse procedere all'indizione di procedure di Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura dei posti che si fossero resi disponibili e che si rendessero ulteriormente liberi nel corso dell'anno, per mobilità in uscita del personale in servizio;

Considerata l'opportunità di confermare il fabbisogno di n. 5 unità di cat. C appartenenti a categorie protette ex Legge 68/1999;

Considerata l'opportunità di individuare in ulteriori n. 2 unità di cat. C da ricoprire con le procedure di stabilizzazione di cui alla l.r. 32/2018;

Dato atto della compatibilità finanziaria ex art. 35, comma 6, del citato regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale n. 16/2011, n. 16;

Considerata la necessità di procedere, per le motivazioni espresse in precedenza, alla determinazione del piano occupazionale per l'anno 2018, da quantificarsi in complessive n. 7 unità di categoria C, di cui: n. 5 unità di categoria C appartenenti a categorie protette ex Legge 68/1999 e n. 2 unità di categoria C da ricoprire con le procedure di stabilizzazione di cui alla l.r. 32/2018;

DECRETA

1) di determinare, per quanto illustrato in narrativa, il fabbisogno di personale per il Consiglio regionale per l'anno 2018, in n. 7 unità di categoria C, di cui: n. 5 unità di categoria C appartenenti a categorie protette ex Legge 68/1999 e n. 2 unità di categoria C da ricoprire con le procedure di stabilizzazione di cui alla l.r. 32/2018;

2) di dare atto che nell'anno 2018 si potrà procedere all'indizione di procedure di Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura dei posti che si sono resi disponibili e che si dovessero ulteriormente rendere liberi per mobilità in uscita del personale in servizio;

3) di dare mandato ai competenti uffici di Giunta, di attivare le necessarie procedure per la copertura del fabbisogno di personale del corrente anno 2018, come determinato al precedente punto 1 del dispositivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Silvia Fantappiè

GIUNTA REGIONALE

- Dirigenza-Decreti

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione**

DECRETO 29 agosto 2018, n. 13610
certificato il 30-08-2018

**DCR n. 97/2017 DEFR 2018 DGR n. 928/2018.
Disposizioni e modalità per l'attuazione del
Programma di attività di tenuta dei Libri Genealogici
e dei Registri Anagrafici ed esecuzione dei Controlli
Funzionali delle specie e razze aventi interesse
zootecnico per l'anno 2018.**

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale del 24 gennaio 2006, n. 1 "Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", e s.m.i, che regola l'intervento della Regione in campo agricolo e zootecnico con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Vista la legge regionale del 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008";

Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale del 15 marzo 2017, n. 47 avente ad oggetto "Programma regionale di sviluppo 2016-2020 . Approvazione";

Visti i progetti regionali di cui all'Allegato 1 della risoluzione del Consiglio regionale del 15 marzo 2017, n. 47 avente ad oggetto "Programma regionale di sviluppo 2016-2020 . Approvazione", tra cui il progetto Regionale 6 "Sviluppo Rurale ed Agricoltura di qualità", linea d'intervento n. 6 "Sostegno alle imprese";

Vista la Deliberazione di Consiglio regionale 20 dicembre 2017, n. 97 "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018. Approvazione";

Considerato che il "Documento di Economia e Finanza regionale 2018" approvato con la sopra citata DCR n. 97/2017 individua le azioni di dettaglio della linee d'intervento dei progetti regionali previsti dal PRS 2016-2020 e, tra le altre, l'intervento relativo alle "Azioni volte al sostegno della competitività delle aziende zootecniche attraverso azioni di miglioramento genetico, anche attraverso controlli volti a verificare l'iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge", afferente al Progetto regionale n. 6 "Sviluppo Rurale ed Agricoltura di qualità", linea d'intervento n. 6 "Sostegno alle imprese";

Vista la delibera della Giunta Regionale del 6 agosto 2018, n. 928 "DEFR 2018 - Attuazione del Progetto regionale 6 "Sviluppo Rurale ed agricoltura di qualità" -Intervento n. 6 "Sostegno alle imprese -Azioni volte al sostegno della competitività delle aziende zootecniche attraverso azioni di miglioramento genetico, anche attraverso controlli volti a verificare l'iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge". Approvazione modalità attuative e dotazione finanziaria";

Preso atto che con la DGR n. 928/2018, in applicazione della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 e della

Deliberazione del Consiglio Regionale del 20 dicembre 2017, n. 97, sopra citate, si dà attuazione al progetto regionale n. 6 “Sviluppo Rurale ed agricoltura di qualità”, in riferimento alla linea d’intervento n. 6 “Sostegno alle imprese”, ed all’intervento di dettaglio relativo a “Azioni volte al sostegno della competitività delle aziende zootecniche attraverso azioni di miglioramento genetico, anche attraverso controlli volti a verificare l’iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge”, secondo le modalità ed i contenuti di cui all’allegato “A” alla medesima DGR n. 928/2018;

Visto l’allegato A alla sopra citata DGR n. 928/2018 “Progetto regionale n. 6 “Sviluppo Rurale ed Agricoltura di qualità”, Linea d’Intervento: 6 “Sostegno alle imprese”, Azione: Azioni volte al sostegno della competitività delle aziende zootecniche attraverso azioni di miglioramento genetico, anche attraverso controlli volti a verificare l’iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge. TITOLO: Programma di attività di tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici ed esecuzione dei Controlli Funzionali delle specie e razze aventi interesse zootecnico per l’anno 2018”;

Preso atto che nell’allegato A alla citata DGR n. 928/2018, al punto 9, primo e secondo paragrafo, è stabilito che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle DGR n. 928/2018 con apposito decreto dirigenziale del Settore Responsabile del procedimento, sono approvate le modalità di attuazione, stabilendo inoltre i tempi per la conferma della domanda presentata o per la presentazione della domanda di variante da parte di A.R.A. Toscana, ed i tempi per l’istruttoria e l’adozione dell’atto di approvazione del Programma per l’anno 2018;

Visto il Decreto Legislativo dell’11 maggio 2018 , n. 52, “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”;

Visto il Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 2 luglio 2018, n. 20936, con il quale è stato adottato e reso operativo il “Programma dei controlli funzionali svolti dalle Associazioni degli Allevatori (ARA/APA) per ogni specie, razza o tipo genetico” per l’anno 2018;

Visto il “Programma dei controlli dell’attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne (controlli funzionali - CCFF) svolti dalle associazioni degli allevatori per ogni specie, razza o tipo genetico anno 2018” di seguito definito Programma, approvato con il sopra citato Decreto n. 20936/2018;

Preso atto che il D.Lgs. n. 52/2018 prevede l’emanazione di appositi decreti attuativi per la piena

attuazione della nuova disciplina della riproduzione animale, nonché delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 13 del D.Lgs. in oggetto;

Preso atto altresì che il Programma prevede che dovranno essere date ulteriori indicazioni per garantire la demarcazione di quest’attività rispetto alle sottomisure 10.2 e 16.2, previste dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN);

Richiamato il Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 19 novembre 2015, n. 24523 “Aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame”, con cui si definiscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi nell’ambito delle attività relative alla costituzione e tenuta dei libri genealogici, determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame;

Considerato che la tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici, nonché l’esecuzione dei controlli funzionali, è attività continuativa svolta dall’Associazione Regionale Allevatori della Toscana, soggetto individuato al punto 3 dell’allegato alla DGR n. 928/2018 quale beneficiario del sostegno per la realizzazione delle attività, e che, in ottemperanza a quanto previsto dal DM n. 24523/2015 più sopra richiamato, ha presentato in data 27 dicembre 2017, protocollo Regione Toscana AOOGR/624230/G.060.010.020 del 29 dicembre 2017, il programma di attività per il 2018;

Considerato inoltre che con la citata DGR n. 928/2018 per “Azioni volte al sostegno della competitività delle aziende zootecniche attraverso azioni di miglioramento genetico, anche attraverso controlli volti a verificare l’iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge”, sono stati stanziati euro 457.003,44 sui seguenti capitoli: -euro 107.003,44 sul Capitolo di uscita 85090 (ex 52703) (PdC V livello U.1.04.03.99.999), del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018; -euro 350.000,00 sul Capitolo di uscita 52607 (PdC V livello U.1.04.03.99.999), del Bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018; disponendo al punto 9 dell’allegato A, terzo paragrafo, che il competente settore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, sulla base degli esiti dell’attività istruttoria della domanda presentata dal beneficiario, procede ad approvare il programma di attuazione del presente intervento, e ad impegnare le relative risorse disponibili sul Bilancio di previsione 2018 -2020, annualità 2018, sui capitoli di competenza;

Dato atto che l’erogazione del contributo previsto dal presente decreto costituisce un aiuto di stato, ai sensi della vigente legislazione dell’Unione Europea;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Dato atto che si è provveduto a notificare alla Commissione Europea l'esistenza dell'aiuto oggetto del presente decreto, in regime di esenzione, tramite l'apposita procedura informatica "SANI2";

Considerato che la notifica è stata validata sul sistema di gestione della Commissione, con il protocollo SA.42157;

Preso atto che la Commissione Europea, tramite la Rappresentanza Permanente dell'Italia, ha comunicato che il numero definitivo di registrazione dell'aiuto in oggetto è il 2015/056148;

Vista la notifica SA.49540, validata sul sistema di gestione della Commissione SANI2, a variazione della sopra citata SA.42157;

Preso atto che l'intervento approvato con la DGR n. 928/2018 è stato redatto in modo conforme alla notifica di aiuto di stato in esenzione 2015/056148, sopra citata;

Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea." e s.m.i., nonché gli adempimenti previsti a partire dal 1° luglio 2017;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", che detta le modalità attuative di tale norma;

Considerato che è necessario pubblicare il presente decreto sul sito internet <http://aiutidistato.arsia.toscana.it>, con le relative disposizioni attuative, per adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014;

Ritenuto, nelle more dell'emanazione delle disposizioni di attuazione del D.Lgs. n. 52/2018 e di demarcazione fra il Programma e le sottomisure del PSRN, trattandosi di attività continuativa che deve essere attuata senza interruzione nello svolgimento, di procedere all'attivazione del Progetto regionale n. 6 "Sviluppo Rurale ed agricoltura di qualità", con riferimento alla linea d'intervento n. 6 "Sostegno alle imprese", ed all'intervento di dettaglio relativo a "Azioni volte al sostegno della competitività delle aziende zootecniche

attraverso azioni di miglioramento genetico, anche attraverso controlli volti a verificare l'iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge", secondo le modalità ed i contenuti di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto, concernente "Disposizioni e modalità per l'attuazione del Programma di attività di tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici ed esecuzione dei Controlli Funzionali delle specie e razze aventi interesse zootecnico per l'anno 2018", in attuazione della delibera di Giunta Regionale del 6 agosto 2018, n. 928 "DEFR 2018 -Attuazione del Progetto regionale 6 "Sviluppo Rurale ed agricoltura di qualità" Intervento n. 6 "Sostegno alle imprese -Azioni volte al sostegno della competitività delle aziende zootecniche attraverso azioni di miglioramento genetico, anche attraverso controlli volti a verificare l'iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge". Approvazione modalità attuative e dotazione finanziaria";

2. di trasmettere il presente atto alla Associazione Regionale Allevatori della Toscana;

3. di rinviare ad atti successivi l'assegnazione degli importi dovuti, nei limiti della disponibilità finanziaria stabilita con Delibera di Giunta, attuativa del DEFR 2018, ed a fronte delle procedure previste nell'allegato A di cui sopra;

4. di pubblicare il presente atto e il relativo allegato sul sito web <http://aiutidistato.arsia.toscana.it>, per adempiere a quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 D.lgs. 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Disposizioni e modalità' per l'attuazione del Programma di attività di tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici ed esecuzione dei Controlli Funzionali delle specie e razze aventi interesse zootecnico per l'anno 2018

1 Modalità per la presentazione del programma

1.1 Presentazione del programma

L'Associazione Regionale Allevatori della Toscana (ARA Toscana), soggetto individuato nella tenuta dei libri genealogici e all'esecuzione dei controlli funzionali ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del 21 dicembre 2009, n. 1182, presenta entro 30 giorni dalla comunicazione del competente Settore responsabile del procedimento il programma per l'attuazione della tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali allegando un prospetto riportante i costi previsti.

Sono altresì ammissibili i programmi già presentati da ARA Toscana per l'annualità 2018 in conformità alle disposizioni del Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 19 novembre 2015, n. 24523 (Aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame). In tal caso ARA Toscana medesima, sempre nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del Settore responsabile del procedimento, può presentare domanda di conferma o variante al programma già presentato.

1.2 Documentazione da allegare al programma

Con una unica istanza, sottoscritta dal legale rappresentante della Associazione Regionale degli Allevatori della Toscana, è presentato il programma sia per le attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, che per l'attività di esecuzione dei controlli funzionali.

Al fine di valutare l'importo complessivo ammissibile a contributo, devono essere presentate contestualmente al programma tutte le informazioni riguardanti le spese previste per l'anno per cui è richiesto il contributo e strettamente connesse alla attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, nonché alla esecuzione dei controlli funzionali. In particolare deve essere allegata la seguente documentazione:

- Preventivo generale delle spese da sostenere dalla Associazione nel corso dell'esercizio per lo svolgimento delle attività inerenti la misura;
- Ripartizione delle suddette spese fra quelle inerenti il personale, i beni strumentali, le spese di esercizio e le quote associative per le Associazioni nazionali di riferimento, le spese generali;
- Dati inerenti il personale dipendente dell'Associazione, anche in forma riepilogativa per attività svolta, comprendente la qualifica, la data di assunzione, le voci dello stipendio, i relativi oneri ed altre indennità, eventuali altre informazioni inerenti ulteriori spese previste per il personale;
- Prospetto analitico delle spese per beni strumentali di cui è preventivato l'acquisto nell'anno di riferimento;
- Prospetto analitico delle spese di esercizio, con elenco delle sedi, degli uffici e di eventuali laboratori della Associazione;

- Prospetto analitico delle quote dovute alle Associazioni Nazionali delle specie e razze per cui ARA Toscana svolge attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici nonché di esecuzione dei controlli funzionali.

In ogni caso devono essere mantenute distinte le spese previste per le attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici dalle spese previste per l'effettuazione dei controlli funzionali. Per le voci ove questa differenziazione non fosse possibile in quanto le spese sono sostenute per attività comuni non distinguibili, tali importi devono essere dettagliati a parte.

Alla richiesta deve essere anche allegata una relazione tecnica nella quale viene esposto, in modo circostanziato, il programma annuale concernente l'attività dei controlli della produttività nelle diverse specie e razze, con le relative prospettive e proposte operative. Deve essere inoltre allegata una relazione tecnica inerente i risultati ottenuti nell'annualità precedente comprendente il dettaglio delle attività di controllo effettuate nonché le misure adottate per la risoluzione delle anomalie registrate in fase di controllo dall'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.).

Contestualmente al programma deve essere espressamente dichiarato con dichiarazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 che:

- le attrezzature afferenti le attività di tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici e delle attività dei controlli funzionali sono quelle riportate nell'apposito inventario tenuto da ARA Toscana;
- l'Associazione si impegna a non distogliere dal previsto impiego il personale, le attrezzature, i locali, i materiali destinati alle attività per cui è richiesto il contributo;
- l'Associazione non ha beneficiato, ne intende beneficiare, di altre provvidenze dello Stato o di altri Enti per le voci di spesa per cui è richiesto il contributo;
- l'Associazione solleva la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'attività di tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici e dalla esecuzione dei controlli funzionali;
- L'Associazione si impegna formalmente a collaborare con il personale regionale che esegue l'istruttoria della domanda di assegnazione e di saldo del contributo, fornendo tutta la documentazione eventualmente richiesta, garantendo l'accesso alle sedi ed alle aziende associate presso cui sono svolti i controlli funzionali, nonché agli atti e ad ogni utile elemento idoneo a riscontrare la rispondenza dell'attività in questione con la normativa vigente.

2 Spese ammissibili

Ai fini della determinazione dell'importo ammissibile, redatto sulla base di quanto disposto nel precedente punto 1 e secondo quanto successivamente indicato, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

2.1 costi amministrativi per l'adozione e la tenuta dei libri genealogici (art. 27, paragrafo 1, lettera a del Reg. 702/2014):

- 2.1.a) la raccolta e la gestione di dati sugli animali, ad esempio, l'origine di un animale, la sua data di nascita, la data dell'inseminazione, la data e le cause del decesso e la valutazione dell'esperto, l'aggiornamento e il trattamento dei dati necessari per l'adozione e la tenuta dei libri genealogici;
- 2.1.b) le attività amministrative connesse alla registrazione dei dati pertinenti sugli animali nei libri genealogici;
- 2.1.c) l'aggiornamento dei programmi informatici per la gestione dei dati nei libri genealogici;
- 2.1.d) la pubblicazione online di informazioni sui libri genealogici e di dati tratti dai libri genealogici;

2.1.e) altri costi amministrativi connessi compreso le spese relative all'iscrizione ad associazioni nazionali zootecniche;

2.2 costi per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (art. 27, paragrafo 1, lettera b del Reg. 702/2014):

2.2.a) i costi dei test o dei controlli;

2.2.b) i costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e ai controlli per il miglioramento della salute degli animali e del livello di tutela dell'ambiente;

2.2.c) i costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e ai controlli intesi a valutare la qualità genetica degli animali per l'applicazione di tecniche di riproduzione avanzate e la conservazione della diversità genetica;

2.2.d) altri costi correlati.

2.3 a. Spese relative al personale

Per quanto concerne le spese ammissibili relativamente al personale impiegato si fa stretto riferimento alle retribuzioni stabilite dal contratto nazionale di lavoro della categoria vigente al momento dell'istruttoria, nonché agli oneri accessori stabiliti dalle disposizioni di legge in materia di previdenza ed assistenza, per la determinazione di quanto risulta dovuto a carico del datore di lavoro, nonché per eventuali indennità riconosciute.

Il personale in servizio presso ARA Toscana o che in ARA Toscana è confluito dalle singole APA in seguito alla riorganizzazione del sistema allevatorio mantiene, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, l'inquadramento nella qualifica riconosciuta con le istruttorie condotte per le attività dell'anno 2009 determinate ai sensi della L.R. 1/98 e della Delib. C.R. 144/98, salvo le variazioni dovute per automatismi previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Non sono riconoscibili fra le spese ammissibili quelle derivanti dalla attribuzione al personale di qualifiche superiori a quelle precedentemente riconosciute, salvo che:

- tale qualifica sia attribuita a dipendente che copre una posizione di lavoro rimasta vacante nell'organico della associazione alla quale corrisponde necessariamente una determinata qualifica;
- tale qualifica, immediatamente superiore a quella precedentemente riconosciuta, sia attribuita a personale con qualifica iniziale, addetto ai controlli della produttività, con le stesse modalità previste come automatismo dal contratto collettivo di lavoro a favore del personale d'ufficio.

L'eventuale incremento numerico del personale assunto o comunque avente un rapporto di lavoro con l'ARA Toscana, deve essere preventivamente notificato alla Regione, richiedendo l'autorizzazione della stessa ad inserire le spese relative a tale personale fra quelle previste per l'attività in oggetto. La richiesta deve essere motivata con una relazione, contenente l'esposizione di concrete prospettive documentate di incremento del lavoro da svolgere che non sia possibile attuare mediante l'utilizzazione del personale in servizio. La Regione può autorizzare la richiesta sulla base della positiva valutazione delle motivazioni esposte.

Le spese per il personale di nuova assunzione saranno ammissibili relativamente alla qualifica iniziale della categoria di inquadramento, tenendo conto delle mansioni da svolgere.

2.3 b. Spese relative all'acquisto di beni strumentali

Per quanto concerne le spese ammissibili per acquisto di beni strumentali necessari per l'attività dei controlli della produttività e per l'attività di ufficio, sono ammissibili quelle ritenute congrue dalla Regione, in relazione alla natura ed all'entità dell'attività svolta dall'ARA Toscana.

Per l'acquisto di beni dell'importo superiore a euro 5.000,00, per ciascuna attrezzatura, la richiesta deve essere corredata da dettagliati preventivi di spesa di almeno tre ditte fornitrici o dichiarata l'esistenza di un solo fornitore a livello nazionale, per la specificità dell'attrezzatura in questione.

2.3 c. Spese di esercizio

Fra le spese di esercizio sono ammissibili a contributo quelle sostenute dall'Associazione per l'effettuazione dei controlli ed in particolare:

- Spese sostenute per le missioni verso le aziende degli allevamenti iscritti o verso eventuali laboratori connessi alla attività di controllo;
- Spese sostenute per l'acquisto o il noleggio di automezzi;
- Spese per l'assicurazione degli automezzi e del personale.

Per quanto concerne le spese sostenute per le missioni, sono ammissibili quelle inerenti i chilometri percorsi, i pedaggi autostradali, i pasti fruiti ed eventuali pernottamenti necessari; la determinazione preventiva del numero di chilometri da ritenere ammissibile, ai fini del rimborso delle spese sostenute, è attuata tenendo conto di quelli mediamente percorsi nei 3 anni precedenti, limitatamente alla quota chiaramente attribuibile alle attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dei controlli della produttività. L'importo ammissibile è calcolato pari al numero di chilometri preventivati moltiplicati per l'importo massimo per i coefficienti previsti dal contratto collettivo di lavoro. Il rimborso delle spese sostenute per i pasti e per i pernottamenti, nell'ambito delle attività fuori sede, è ammissibile, nei limiti e con le modalità previste dal suddetto contratto collettivo.

Per quanto concerne le spese sostenute per l'acquisto o il noleggio di auto da parte della Associazione sono ammissibili sia quelle inerenti l'acquisto od il noleggio medesimo che quelle connesse ad eventuali riparazioni e manutenzioni.

Per quanto concerne le spese sostenute per l'assicurazione degli automezzi e del personale avente diritto, sono ammissibili quelle stabilite in base al contratto collettivo di lavoro, contro i rischi di responsabilità civile e danni alla propria auto per il suo uso per motivi di lavoro. Sono altresì ammesse le spese necessarie per eventuali assicurazioni contro gli infortuni e/o malattia, integrative rispetto a quelle obbligatorie per legge.

Sono inoltre ammissibili le seguenti spese di esercizio:

- Locazione della sede di ARA Toscana, degli uffici periferici e di eventuali laboratori ed oneri connessi all'occupazione della stessa (elettricità, riscaldamento, pulizie, condominio). In alternativa alle spese di locazione possono essere ammissibili, in caso di acquisto, le spese sostenute per gli interessi realmente pagati su mutui accessi per l'acquisto medesimo;
- Spese per stampati previsti dai regolamenti dei libri genealogici e registri anagrafici e dei controlli della produttività;
- Spese per le analisi del latte qualora sostenute presso laboratori esterni alla Associazione;
- Spese per la gestione di eventuali laboratori propri della Associazione inerenti l'acquisto di reagenti e altro materiale di consumo, nonché per lo smaltimento dei residui e per la manutenzione delle attrezzature;
- Spese per manutenzione e riparazione delle attrezzature di controllo e ufficio;

- Spese per studi e pubblicazioni strettamente inerenti l'attività finanziata e sulla base della valutazione delle effettive possibilità operative di ARA Toscana. Sono ammissibili le spese di abbonamento alle riviste dell'AIA e delle ANA, in misura proporzionale agli allevatori partecipanti all'attività selettiva delle diverse specie e razze; sono altresì ammissibili le spese sostenute da ARA Toscana per la redazione, stampa e pubblicazione di un notiziario tecnico a carattere mensile destinato agli allevatori;
- Spese per piccole attrezzature e per materiale di consumo vario per i controlli della produttività;
- Spese per il controllo del cariotipo e per le analisi relative all'accertamento della paternità ed eventuali altre rese obbligatorie dai regolamenti dei libri genealogici, comprese le spese per i prelievi di materiali organici, qualora sostenute presso laboratori esterni alla Associazione o da personale non dipendente.
- Spese telefoniche e telematiche, comprese quelle per la trasmissione per via informatica dei dati dei controlli della produttività all'Ufficio Centrale di Roma e alle Associazioni Nazionali per la loro elaborazione;
- Spese per servizi tecnici ed amministrativi forniti da organizzazioni del settore ed inerenti l'attività selettiva.

2.3 d. Spese per quote dovute alle Associazioni Nazionali per forniture e servizi prestati.

Sono ammissibili le spese sostenute per l'adesione alle Associazioni Nazionali di specie e di razza; tali quote sono proporzionali alle consistenze dei capi presenti sul territorio della Regione Toscana ed iscritti nei rispettivi libri genealogici e registri anagrafici. Non sono ammissibili le quote di adesione alle associazioni nazionali della cui specie e/o razza non viene svolta da ARA Toscana attività relativa ai libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali.

E' ammissibile la quota di adesione di ARA Toscana alla FIT (Filiera Ippica Toscana) in considerazione all'attività che questa svolge nel miglioramento e valorizzazione delle razze equine della regione.

2.3 e. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili nella misura del 5% sul totale della spesa ammessa complessiva, sia in fase istruttoria che in sede di accertamento consuntivo.

In questa categoria sono comprese le spese di funzionamento non incluse nelle voci precedentemente specificate.

2.4 Disposizioni comuni sulle spese ammissibili

Facendo riferimento ai punti 2.1 e 2.2, per ciascuna spesa di cui alle lettere 2.3.a), 2.3.b), 2.3.c), 2.3.d), e 2.3.e) dovrà essere dichiarato l'effettiva attribuzione alle attività inerenti alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e all'esecuzione dei controlli funzionali nel corso dell'anno di cui trattasi.

Qualora una parte di esse non risultasse esclusivamente attinente alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici o all'esecuzione delle attività dei controlli funzionali, ai fini della determinazione dell'importo da ammettere a contributo e della successiva determinazione a consuntivo, deve essere data indicazione in un idoneo prospetto della spesa imputabile alle attività sopra indicate a fronte dei costi sostenuti per le altre attività.

Nelle more dell'emanazione delle disposizioni di attuazione del D.Lgs n. 52/2018 e di demarcazione fra il "Programma" di tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici, nonché di esecuzione dei controlli funzionali e le sottomisure 10.2 e 16.2 del PSRN, ARA Toscana in sede di presentazione del programma dovrà indicare le eventuali attività previste nelle succitate sottomisure.

L'Amministrazione regionale potrà richiedere ad ARA Toscana, sia nella fase di valutazione dell'ammissibilità della spesa, sia in fase di attuazione che in fase di rendicontazione del programma, specifica documentazione al fine di demarcare le attività dei controlli funzionali dalle attività previste dai progetti della succitate sottomisure del PSRN 2014-2020 ed eventualmente richiedere una riformulazione delle spese.

3 Istruttoria della richiesta di finanziamento

Il Settore responsabile del procedimento provvede all'attuazione dell'istruttoria per la determinazione della spesa ammissibile anche convocando allo scopo presso i propri uffici un qualificato rappresentante della medesima, in grado di fornire i chiarimenti eventualmente necessari, oppure inviando il proprio istruttore presso la sede dell' ARAT.

L'istruttoria è condotta sulla base della documentazione presentata in allegato al programma ed è volta a verificare la rispondenza delle spese preventivate con il numero dei lavoratori effettivamente alle dipendenze della Associazione, il ruolo svolto, le eventuali variazioni verificatesi nel corso dell'anno e la regolarità contrattuale. In caso di incremento numerico del personale deve essere riscontrata la notifica preventiva alla Regione e la successiva autorizzazione.

L'istruttoria inoltre valuta l'ammissibilità delle spese preventivate per l'acquisto di beni strumentali, per le spese di esercizio, per le quote alle Associazioni nazionali e le conseguenti spese generali sulla base del programma di attività previsto, così come presentato dall'Associazione in merito anche alle prospettive del settore e all'andamento medio delle annualità precedenti.

Per quanto attiene le spese di direzione della Associazione, relative a stipendio base, anzianità, contingenza, indennità di funzione e relativi oneri riflessi per il direttore è ammissibile l'importo massimo dell'80% della spesa totale revisionata; anche per il personale di coordinamento degli uffici periferici tali spese sono ammissibili nella misura massima dell'80% della spesa totale revisionata. Tali importi concorrono alla definizione dell'importo complessivo ammesso a contributo.

Sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta è stabilito l'importo complessivo della spesa ammessa a contributo.

Considerato che le attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e di esecuzione dei controlli della produttività sono strettamente connesse dal punto di vista operativo, in quanto lo stesso personale opera contemporaneamente per entrambe le attività, che si svolgono, ad eccezione delle operazioni di campagna, nella stessa sede, con le medesime attrezzature d'ufficio, con una sola direzione, la spesa ammessa è così ripartita:

- spese sicuramente attribuibili alle attività inerenti la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici;
- spese sicuramente attribuibili alle attività inerenti l'esecuzione dei controlli funzionali;
- spese comuni per cui non è possibile stabilire l'attività prevalente.

Per le spese di sicura attribuzione le percentuali di contributo erogabile per le differenti voci sono così stabilite sulla base di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 702/2014:

- fino al 100% delle spese sicuramente attribuibili alle attività inerenti la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici;
- fino al 70% delle spese sicuramente attribuibili alle attività inerenti l'esecuzione dei controlli funzionali.

Per le spese comuni è stabilito che la spesa complessivamente ammessa è così ripartita:

- la quota del 35% è attribuita alla attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e pertanto può essere erogato un contributo fino al 100%;
- la restante quota del 65% è attribuita alla attività di esecuzione dei controlli della produttività animale e pertanto può essere erogato un contributo fino al 70%.

Attraverso la sommatoria dei contributi concedibili calcolati per le voci precedenti è stabilito l'importo massimo complessivo del contributo assegnabile per le finalità della misura per l'anno di riferimento; tale valore è confrontato con l'importo che si sarebbe ottenuto calcolando il 79% della spesa complessiva ammessa. L'importo più basso fra i due rappresenta il massimo importo assegnabile.

L'istruttoria si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione del programma o della variante o conferma al programma già presentato dalla Associazione. Nel caso in cui non sia presentato un programma o una variante o conferma al programma già presentato, i 60 giorni decorrono dalla scadenza del termine di cui al punto 1.1, secondo capoverso del presente allegato.

In ogni caso l'importo complessivo del contributo concedibile sulla spesa ammessa è contenuto nei limiti della disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'intervento stabilita con la Delibera di Giunta n. 928/2018 e delle eventuali risorse vincolate liquidate dal Mipaaf.

4 Liquidazione di stati di avanzamento o dell'anticipo

ARA Toscana può chiedere per l'attività già svolta e per le spese già sostenute nella tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici nonché nella esecuzione dei controlli funzionali, la liquidazione di uno stato di avanzamento da effettuare successivamente o contestualmente al decreto di assegnazione entro il 31 ottobre 2018.

La richiesta è valutata dal Settore responsabile del procedimento sulla base di una rendicontazione dettagliata delle attività svolte e dei pagamenti effettuati dalla Associazione nel periodo di cui si richiede lo stato di avanzamento. Qualora la richiesta venga accolta il Settore responsabile del procedimento liquida, successivamente o contestualmente alla assegnazione, l'importo dello stato di avanzamento rendicontato.

La richiesta di liquidazione del primo, o di un ulteriore stato di avanzamento, fino a un massimo del 80% del contributo concedibile, può essere avanzata dalla Associazione anche successivamente alla assegnazione, presentando idonea rendicontazione delle spese sostenute come da successivo punto 5.

L'Associazione può inoltre chiedere la liquidazione di un anticipo fino ad un massimo del 60% dell'importo assegnato, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria.

5 Richiesta di accertamento finale delle spese sostenute

La richiesta di accertamento finale e di liquidazione del saldo del contributo deve essere presentata da ARA Toscana al Settore responsabile del procedimento entro il 31 marzo dell'anno successivo.

La spesa complessiva sostenuta deve essere ripartita fra:

- spese per il personale;
- spese per l'acquisto di beni strumentali;
- spese di esercizio;
- spese sostenute per quote devolute alle associazioni nazionali;
- spese generali.

Tali spese devono inoltre essere ripartite fra:

- spese sicuramente attribuibili alle attività inerenti la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici;
- spese sicuramente attribuibili alle attività inerenti l'esecuzione dei controlli funzionali;
- spese comuni per cui non è possibile stabilire l'attività prevalente.

La richiesta di accertamento finale e di liquidazione del saldo deve essere presentata da ARA Toscana al Settore responsabile del procedimento, congiuntamente a:

- a) relazione tecnica sulla attività svolta, documentata con le tabelle relative all'attività medesima;
- b) rendiconto economico finanziario consuntivo, quale riepilogo delle spese effettivamente sostenute da ARA Toscana nell'anno di competenza per lo svolgimento delle attività, articolato secondo le voci di spesa sopra indicate;
- c) elenco dei giustificati di spesa riportante il numero e la data degli stessi (in caso di acquisizione di servizi/beni: il nome del fornitore e l'oggetto della fornitura), l'importo relativo e se del caso la quota percentuale dell'importo attribuibile alle attività in oggetto e gli estremi del titolo di pagamento e relativa data;
- d) elenco nominativo delle aziende iscritte ai Libri Genealogici - Registri Anagrafici e ai Controlli Funzionali al 31.12.2017; l'elenco dovrà essere reso disponibile su supporto informatico (foglio di calcolo) e dovrà essere distinto per specie, indirizzo produttivo, secondo le indicazioni del settore regionale competente;
- e) elenco del personale impiegato, con relativa qualifica e percentuale di impiego per le diverse attività svolte dall'Associazione, dettagliando la frazione dedicata ai compiti dell'attività di tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici e dei controlli funzionali. Per quanto riguarda le spese sostenute per le missioni effettuate dal personale, deve essere presentata una tabella dettagliata per singola missione dei chilometri percorsi in andata e ritorno dalla sede dell'ufficio provinciale di riferimento, delle spese sostenute per i pedaggi autostradali, per i pasti e per il pernottamento, con allegati i giustificativi di spesa e la dichiarazione che la missione è effettuata esclusivamente per finalità connesse con la presente misura.
- f) dichiarazione del Presidente dell'ARAT, in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, controfirmata dal presidente del Collegio dei Sindaci, attestante:
 - che le spese rendicontate sono di esclusiva competenza delle attività istituzionali di tenuta dei libri genealogici, registri anagrafici e di effettuazione dei controlli funzionali;
 - che le stesse non vengono presentate ad altri Enti Pubblici per l'ammissione ad altri contributi;
 - la rispondenza tra le somme riepilogate ed i giustificativi di spesa presenti nella sede ARAT.

In caso di richiesta di stato d'avanzamento, la relativa domanda deve essere presentata congiuntamente alla documentazione come dai precedenti punti da a) a f).

In considerazione altresì dell'attività svolta da ARA Toscana nell'ambito del PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale per la Sottomisura 16.2 "Biodiversità animale", ed eventualmente per la Sottomisura 10.2 "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura", per garantire la demarcazione fra le attività, dovrà essere prodotta idonea

rendicontazione da cui, tramite *timesheet*, risulti, per ciascun effettivo del personale, l'attività effettivamente svolta per il Programma dei controlli funzionali e quella svolta per la realizzazione delle sottomisure citate, così come dovranno essere ripartite le spese eventualmente sostenute.

Qualora da parte delle Amministrazioni centrali siano disciplinate le modalità attuative per verificare la demarcazione, le presenti disposizioni potranno subire modifiche conseguenti.

6 Istruttoria della richiesta di saldo

Con l'accertamento consuntivo (o con l'accertamento dello stato d'avanzamento) vengono controllate, le spese rendicontate, eventualmente anche presso la sede dell' ARAT, per l'attività condotta nell'annualità precedente (o nel periodo relativo alla richiesta di stato d'avanzamento), effettuando la verifica delle fatture e dei giustificativi corrispondenti e relative quietanze di pagamento per accertare la rispondenza con il dichiarato, secondo le seguenti modalità:

- spese relative al personale: la verifica è effettuata a campione su almeno il 10% della spesa rendicontata; la verifica è effettuata attraverso il controllo del libro o busta paga per gli stipendi e dei versamenti effettuati a favore degli Enti previdenziali ed assistenziali (al netto della quota ritenuta ai dipendenti) per gli oneri relativi. Eventuali variazioni di retribuzioni derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro sono ammissibili a partire dalla data di decorrenza prevista dal contratto rinnovato per la quota parte ascrivibile alla specifica attività;
- spese relative all'acquisto di beni strumentali e al pagamento delle quote alle associazioni nazionali: la verifica è effettuata, sulla base dei giustificativi di spesa, sul totale della spesa rendicontata. Sono ammessi alla verifica esclusivamente i giustificativi per i quali sia reso disponibile un documento di pagamento effettuato;
- spese d'esercizio: la verifica, effettuata sulla base dei giustificativi di spesa quietanzati, è su campione su almeno il 20% della spesa rendicontata;
- Spese generali: è ammessa la liquidazione massima di un importo pari al 5% del totale delle voci di cui sopra.

Sulla base dell'analisi delle spese presentate è stabilito l'importo complessivo del contributo che deve essere erogato alla Associazione; tenuto conto degli eventuali stati di avanzamento o anticipazioni già liquidati, il Settore responsabile del procedimento, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento finale, liquida il saldo finale del contributo.

Al termine dell'accertamento viene redatto uno specifico verbale dal funzionario regionale che ha istruito la richiesta di saldo.

A completamento dell'attività di vigilanza la Regione potrà verificare, con i mezzi ritenuti più opportuni, anche i dati statistici relativi ai libri genealogici e registri anagrafici, ed ai controlli della produttività forniti da ARA Toscana con la relazione tecnica consuntiva e/o con relazioni tecniche parziali.

7 Disposizioni finali

Con l'atto di assegnazione del contributo potranno essere date e definite ulteriori prescrizioni e disposizioni.

L'amministrazione regionale si riserva inoltre la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ed eventualmente una revisione del preventivo di spesa qualora dovessero essere avviate entro il

presente anno misure del Piano nazionale di Sviluppo rurale 2014-2020 che presentino dei profili di possibile sovrapposizione con l'attività del programma in oggetto, per le quali si renda necessario definire la demarcazione sia delle attività che dei relativi costi.

L'attuazione del Progetto regionale 6 "Sviluppo Rurale ed agricoltura di qualità" - Intervento n. 6 "Sostegno alle imprese - Azioni volte al sostegno della competitività delle aziende zootecniche attraverso azioni di miglioramento genetico, anche attraverso controlli volti a verificare l'iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge" (DEF 2018), in attuazione della delibera della Giunta Regionale del 6 agosto 2018, n. 928, deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, compreso le norme relative all'antimafia, alla regolarità contributiva e agli Aiuti di Stato.

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione**

DECRETO 3 settembre 2018, n. 13711
certificato il 03-09-2018

**Reg. U.E. n. 1308/2013 - D.M. 7 aprile 2015.
Cancellazione dall'albo acquirenti latte bovino. Ditta
Oddo Luca - Gelateria San Marco.**

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto dell'8 ottobre 2015, n. 4433 <<Reg. U.E. n. 1308/2013 - D.M. 7 aprile 2015 - Riconoscimento acquirente latte bovino - Gelateria San Marco - Prato (PO)>> con il quale a seguito della richiesta presentata in data 25 settembre 2015, ns.prot. AOO-GRT 203639/G.60.20.20 dal Sig. Oddo Luca, in qualità di titolare della Gelateria San Marco:

- si riconosceva quale primo acquirente di latte bovino, ai fini degli adempimenti previsti dal D.M. 07/04/2015, la ditta individuale Oddo Marco, in qualità di titolare della Gelateria San Marco, con sede legale in Prato in via Vittorio Veneto, 16, ed iscritto alla C.C.I.A.A. di Prato con il numero di repertorio economico amministrativo PO-517998 a far data dal 26 marzo 2013;

- si iscriveva la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte bovino al n. 75 (settantacinque);

Vista la richiesta pervenuta in data 31 luglio 2018, prot. AOOGRT/397408/G.060.020.010 del 17 agosto 2018 di cancellazione dai registri di riconoscimento primo acquirente ottenuta a seguito della domanda citata al paragrafo precedente;

Visto il D.M. del 7 aprile 2015 "Modalità di applicazione dell'art. 151, del Reg. U.E. n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari", ed in particolare l'articolo 3, comma 6, che dispone che le regioni e le province autonome registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione e le eventuali revoche, nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 maggio 2005, n. 563, che istituisce l'albo regionale delle ditte acquirenti latte;

DECRETA

1) di revocare alla ditta Oddo Marco con sede legale in Prato in via Vittorio Veneto, 16, ed iscritto alla C.C.I.A.A. di Prato con il numero repertorio economico amministrativo PO-517998 la qualifica di primo

acquirente di latte bovino, ai fini degli adempimenti previsti dal D.M. 7 aprile 2015 a decorrere dal 1° luglio 2018;

2) di cancellare la Ditta sopra citata dall'Albo acquirenti di latte bovino, istituito e tenuto presso la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, al n. 75 (settantacinque);

3) di provvedere ad aggiornare la banca dati del S.I.A.N.;

4) di trasmettere il presente atto alla ditta Oddo Marco.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale -
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 3 settembre 2018, n. 13712
certificato il 03-09-2018

Art. 11-bis L.R. 22/2015 - D.G.R. n. 121 del 23.02.2016 - subentro della Regione Toscana nei procedimenti in materia di VIA, avviati dalle province e dalla città metropolitana prima del 1.1.2016. L.R. 10/2010 artt. 48 e 49: Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'impianto di depurazione esistente denominato "Pietrasanta Pollino", posto in via Pontenuovo nel Comune di Pietrasanta (LU). Proposto da GAIA S.p.A. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Visti l'art. 49 della l.r. 17/2016 e l'art. 33 della l.r. 25/2018;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Viste la l.r. 22/2015 e la d.g.r. 121/2016, in merito al trasferimento delle competenze - tra le altre in materia di ambiente - dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

Premesso che:

il proponente GAIA Spa, ha presentato alla Provincia di Lucca istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'impianto di depurazione esistente denominato "Pietrasanta Pollino", posto in via Pontenuovo nel Comune di Pietrasanta (LU). Il proponente ha pubblicato sul B.U.R.T. del 26/02/2014 un avviso al pubblico relativo alla presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità;

ai sensi della l.r. 10/2010, nel testo al momento vigente, il procedimento si è avviato il 26/02/2014;

ai sensi della l.r. 22/2015 le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale, per gli impianti quali quello in esame, sono transitate dalle province e dalla città metropolitana alla Regione Toscana a far data dal 1.1.2016;

l'articolo 11-bis, comma 1, lettere d) e g), della legge regionale n. 22/2015, prevede che la Regione Toscana subentri nei procedimenti in materia di VIA in corso al 1.1.2016 presso le province e la città metropolitana;

la Deliberazione di Giunta Regionale n.121 del 23/02/2016, pubblicata sul B.U.R.T. parte seconda n. 9 del 02/03/2016, ha stabilito che:

- il subentro della Regione Toscana avviene a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della deliberazione medesima, ovvero dal 02/03/2016;

- per i procedimenti non elencati nell'allegato A alla citata deliberazione, ma relativi alle tipologie di cui al medesimo allegato, con istanze presentate prima del 1.7.2015 e per i quali il termine di conclusione è scaduto alla data di pubblicazione della deliberazione, la Regione provvede alla riapertura del procedimento al momento della richiesta dell'interessato;

- nell'Allegato A alla deliberazione sono stati individuati puntualmente i procedimenti oggetto di subentro,

tra i quali non rientra il procedimento relativo al progetto in oggetto;

il procedimento in oggetto rientra tra quelli di cui al punto 3 del deliberato della D.G.R. di cui al capoverso precedente;

alla data di pubblicazione della d.g.r. 121/2016, non risulta che la Provincia di Lucca abbia provveduto alla conclusione del procedimento;

la Regione Toscana è subentrata alla Provincia di Lucca nella titolarità del procedimento di verifica di assoggettabilità in oggetto, ai sensi della LR 22/2015 e dalla d.g.r. 121/2016, a far data dal 02.03.2016;

il proponente con nota del 23/04/2018, pervenuta al protocollo regionale il 26/04/2018 (prot. n. 225807) ha chiesto la riattivazione del procedimento in oggetto;

la Regione Toscana con nota prot. 232421 del 02/05/2018 ha comunicato la riapertura dei termini del procedimento in oggetto, in applicazione del punto 3 del deliberato della d.g.r. 121/2016, con decorrenza dal 26.4.2018;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 02/05/2018, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Comune di Pietrasanta, Autorità Idrica Toscana; nonché di: Settore Tutela della natura e del mare, Settore Genio Civile Toscana Nord, ARPAT;

è pervenuta una osservazione da parte dell'Associazione per la Tutela ambientale della Versilia;

in relazione all'esame della documentazione presentata dal proponente, dei pareri pervenuti dalle Amministrazioni interessate, dei contributi tecnici delle strutture regionali, dell'ARPAT e degli altri Soggetti interessati, è emersa la necessità, al fine di rendere possibile la complessiva valutazione del progetto, che gli elaborati presentati nell'ambito del procedimento fossero integrati e chiariti, ai sensi dell'art. 49 comma 2-bis della L.R. 10/2010 (nel testo vigente all'avvio del procedimento) per cui è emersa la necessità di richiedere al proponente chiarimenti e integrazioni oltre che le controdeduzioni del medesimo all'osservazione pervenuta dall'Associazione per la Tutela ambientale della Versilia;

il Settore VIA, in data 14/06/2018 prot. n. 316895 ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti, in riferimento alla documentazione agli atti, assegnando il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 49 della l.r. 10/2010, nel testo vigente all'avvio del procedimento. Nella richiesta suddetta si segnalava al proponente che "Nel

caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni e chiarimenti, si procederà alla conclusione del procedimento sulla base della documentazione agli atti.”;

entro il termine previsto la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta non risulta pervenuta;

Visto che:

il Settore VIA, sulla base degli esiti della fase istruttoria, con nota del 24.07.2018, ha provveduto a comunicare al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, i motivi che ostano all’espressione di un provvedimento di esclusione del progetto in esame dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, e che il medesimo aveva il diritto di presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione;

le motivazioni relative alla comunicazione di cui al capoverso precedente, sono relative al mancato invio della documentazione integrativa e di chiarimento richiesta alla società proponente, con nota del 14.6.2018 n. 316895, in quanto indispensabile al fine di accertare se l’impianto in esame può determinare o meno impatti negativi e significativi sull’ambiente. La mancata presentazione di tale documentazione non consente quindi di escludere che l’impianto determini, sulle componenti ambientali interessate, impatti negativi e significativi;

tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all’art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

ricordato che l’esito della procedura di verifica di assoggettabilità non consiste nel rigetto o meno del progetto esaminato, ma nella sua sottoposizione ovvero esclusione dalla procedura di VIA;

dato atto che dall’esame istruttorio svolto sull’impianto, dalla documentazione presentata dal proponente, dal contenuto dei pareri e dei contributi tecnici istruttori pervenuti dai soggetti interessati, non può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e valutazione e per la successiva identificazione delle misure di mitigazione ad essi relative lo svolgimento di una procedura di VIA;

Ritenuto quindi necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 ed agli artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010;

Ritenuto opportuno raccomandare al proponente di prendere in esame, nell’ambito della elaborazione del progetto e dello Studio di impatto ambientale, necessari ai fini della eventuale futura richiesta di avvio della procedura di VIA:

- quanto previsto a livello generale dalla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento all’art.

22 ed all’allegato VII, e dal titolo III della L.R. 10/2010, con particolare riferimento all’art. 50;

- le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 410 del 10.5.2016 e nella “Guida per il proponente”, pubblicata sul sito web della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/via;

- le necessarie misure di mitigazione e di monitoraggio;

- i rilievi, gli elementi informativi e le indicazioni contenute nei pareri e nei contributi tecnici istruttori, nonché nell’osservazione, acquisiti nell’ambito del presente procedimento;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della l.r. 10/2010, nel testo vigente all’avvio del procedimento, alla procedura di valutazione di impatto ambientale dell’impianto di depurazione esistente denominato “Pietrasanta Pollino”, posto in via Pontenuovo nel Comune di Pietrasanta (LU), proposto da GAIA Spa, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto al proponente GAIA Spa, e di trasmettere al medesimo i pareri ed i contributi tecnici istruttori, nonché l’osservazione, acquisiti nell’ambito del presente procedimento, per le motivazioni indicate in premessa;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale -
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 4 settembre 2018, n. 13732
certificato il 04-09-2018

**Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 e art. 43
comma 6 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica
di assoggettabilità relativo all'esistente impianto di
recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali
inerti posto in via Livornese 337/339 nel Comune di
Pisa Proponente: Toni Luigi S.r.l. Provvedimento
conclusivo.**

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata
dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto l'art. 33 della L.R. 25/2018;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 e in particolare
l'Allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in
materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di
impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.05.2016;

Vista la D.G.R. n. 1261 del 05.12.2016, relativa alle
modalità organizzative nonché indirizzi operativi volti ad
individuare forme di snellimento e raccordo procedurale
per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui
all'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e visto altresì il
regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017;

Vista la L.R. 22/2015;

Ricordato che

l'impianto esistente di raccolta, trasporto, stoccaggio
e recupero rifiuti non pericolosi costituiti da materiali
inerti, ubicato in via Livornese 337/339 in località La
Vettola nel Comune di Pisa, svolge tale attività in regime
semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 con
iscrizione n. 162 (ultimo aggiornamento del 29/03/2013)
al registro delle imprese della Provincia di Pisa. L'attività
è autorizzata allo scarico delle acque meteoriche dilavanti
con determina dirigenziale n. 5790 del 28/11/2013 della
Provincia di Pisa;

l'impianto in esame non è mai stato oggetto di
procedimenti in materia di VIA;

Premesso che

il proponente Toni Luigi Srl (sede legale: via
Federico Tesio 6/E, Pisa; CF, partita IVA: 01264050509),
con istanza del 17/04/2018 pervenuta il 20/04/2018 al
protocollo regionale n. 217591 e perfezionata in data
23/04/2018 (prot. AOOGR/225717 del 26/04/2018) ha
chiesto alla Regione Toscana -Settore Valutazione Impatto
Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere
pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA)
l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità,
ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del
D.Lgs. 152/2006, relativamente all'esistente impianto
di raccolta, trasporto, stoccaggio e recupero rifiuti non
pericolosi costituiti da materiali inerti, ubicato in via
Livornese 337/339, in località La Vettola, nel Comune di
Pisa, trasmettendo i relativi elaborati progettuali;

l'impianto esistente in esame rientra tra quelli di cui
all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006
(punto 7 lettera zb) ed è quindi da sottoporre alla
procedura di verifica di assoggettabilità di competenza
della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R.
10/2010, in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R.
10/2010, in occasione del rinnovo autorizzativo;

il proponente, in data 16/04/2018, ha provveduto al
versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter
della L.R. 10/2010, per un importo di € 98,90, come da
nota di accertamento n. 14261 del 04/05/2018;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato
avviato in data 03/05/2018;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati
il previsto avviso al pubblico e la documentazione
presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di
riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del
pubblico;

il Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs
152/2006, ha comunicato con nota del 03/05/2018 (prot.
n.235309) ai soggetti competenti in materia ambientale
l'avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa
sul sito web della Regione Toscana, chiedendo altresì un
contributo tecnico istruttorio;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

Settore Genio Valdarno inferiore e Costa (prot.
AOOGR/311978 del 12/06/2018);

Azienda ULS Toscana Nord Ovest prot. 713190 del
3/05/2018 (prot. AOOGR/295691 del 04/06/2018);

ARPAT prot. 42425 del 13/06/2018 (prot.
AOOGR/320067 del 18/06/2018);

Comune di Pisa prot. 53636 del 05/06/2018 (prot.
AOOGR/302829 del 07/06/2018);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota
del 19/06/2018 (prot. AOOGR/324151) ha avanzato al
proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti

in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento e comunicato, ai sensi del comma 7 dell'art.19 del D.Lgs 152/2006, la proroga di 30gg del termine per l'adozione del provvedimento di verifica, che pertanto dovrà essere adottato entro 60 giorni a far data dal deposito della documentazione integrativa e di chiarimento da parte del proponente;

il proponente, in data 05/07/2018 (prot. AOOGR/361733 del 13/02/2018), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA ha chiesto, con nota del 17/07/2018 (prot. n. 365331), un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati sulle integrazioni e chiarimenti presentati dal proponente;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

Azienda ULS Toscana Nord Ovest del 01/08/2018 prot. 713190 (prot. AOOGR/385727 del 03/08/2018);

Comune di Pisa prot. 74542 del 01/08/2018 (prot. AOOGR/385717 del 03/08/2018);

Settore Genio Valdarno inferiore e Costa (prot. AOOGR/378374 del 27/07/2018) ARPAT prot. 57811 del 13/08/2018 (prot. AOOGR/398246 del 20/08/2018);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, prevenuta al protocollo regionale in data 20/04/2018, perfezionata in data 26/04/2018, e dalla documentazione integrativa e di chiarimento presentata in data 05/07/2018;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

non sono previste modifiche alle lavorazioni svolte, alle tipologie di materiali e all'impianto esistente;

le attività di recupero previste sono quelle indicate ai punti 7.1, 7.2, 7.6, 7.25 e 7.31bis dell'allegato 1 suball.1 al DM 05/02/1998;

il ciclo produttivo può essere diviso in 3 fasi:

1) accettazione e stoccaggio: l'accettazione prevede un primo controllo visivo per verificare la conformità a quanto descritto nella documentazione che accompagna il trasporto. Se il controllo dà esito positivo il rifiuto in ingresso viene accettato, pesato e stoccato in apposita area, diviso per tipologia, in attesa di essere inviato alla lavorazione;

2) trattamento: l'attività di recupero consiste nella messa in riserva R13, in attesa del recupero per la produzione di Mps tramite frantumazione, cernita e vagliatura con l'ausilio di impianto mobile (R5);

3) stoccaggio e vendita prodotto finito: il materiale ottenuto dall'impianto è classificato in sabbia, stabilizzato 10-30 mm e ghiaione 40-70;

al fine del recupero dei rifiuti, sui materiali prodotti sono svolte le analisi previste dai rispettivi punti dell'all. 1 sub-all.1 al DM 05/02/1998 al fine della cessazione della qualifica di rifiuto;

nell'impianto è presente un impianto di raccolta e trattamento in continuo delle acque meteoriche dilavanti contaminate (AMDC) relative all'area adibita alle lavorazioni di circa 900 mq; il corpo recettore dello scarico è il Fosso Mezzanina Acque base;

il proponente oltre gli aspetti progettuali ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame;

l'area dove è ubicato l'intervento non ricade in zona soggetta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;

l'area ricade parzialmente in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi art. 142 lettera b) del D.lgs 42/2004 "territori contermini ai laghi compresi in una fascia di 3000 metri dalla linea di battigia";

il progetto non interessa aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);

il proponente ha esaminato la collocazione dell'impianto rispetto quanto previsto dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti dal Piano rifiuti e bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con delibera del Consiglio n. 94/2014; per l'impianto in questione non risultano criteri escludenti mentre risulta presente un criterio penalizzante legato alla presenza di rischio inondazione o ristagni per TR 500 anni;

secondo i vigenti strumenti urbanistici del Comune di Pisa l'impianto ricade all'interno dell'UTOE 22;

l'immobile ricade nel RU vigente in "Verde sportivo" (non soggetto ad esproprio) e inoltre l'area è soggetta ai seguenti vincoli: fascia di rispetto ferroviario (linea ex tramvia Pisa-Tirrenia), di cui all'invariante del PS;

vincolo paesaggistico: territori contermini ai laghi compresi in una fascia di rispetto di 300 m. Pertanto l'attività risulta non conforme alle previsioni urbanistiche vigenti. Ai sensi dell'art. 03 delle NTA, comma 4, del R.U. nelle unità di spazio aventi un'utilizzazione in atto non rientrante fra le utilizzazioni stabilite compatibili, ovvero difforme dalle utilizzazioni prescritte, sono ammissibili esclusivamente le trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni fino alla manutenzione straordinaria e che non rendano l'unità di spazio interessata inadatta, o maggiormente inadatta, alle utilizzazioni specifiche rientranti fra quelle compatibili o prescritte. Il mantenimento dell'attività è ammissibile;

dal punto di vista del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) vigente, l'attività in questione è collocata in Classe IV "Aree di intensa attività umana" con recettori in classe IV e III "Aree di tipo misto";

la documentazione di integrazione e chiarimento del 05/07/2018 ha preso in esame alcuni chiarimenti e integrazioni:

- le azioni intraprese o che si intendono intraprendere per il controllo delle polveri del materiale stoccato quando l'attività degli impianti è ferma;

- una valutazione relativa all'impatto acustico, a firma di un tecnico competente, in cui si evidenzia il rispetto di tutti i limiti acustici previsti dalle norme di settore presso i ricettori limitrofi all'impianto;

- il recapito finale indicare dello scarico delle acque di trattamento delle acque meteoriche dilavanti (AMD);

in particolare il proponente evidenzia quanto segue:

- per ridurre la possibilità di dispersione delle polveri è presente un sistema di abbattimento ad acqua costituito da 4 innaffatori collegati ad impianto idraulico .sso e un cannone nebulizzatore da 7,5 kW, capace di una gittata pari a 30/40 metri. Gli innaffatori provvedono innaffiare i cumuli di ri.uti inerti e di materie prime secondarie mentre il cannone nebulizzatore è invece utilizzato per umidi.care la strada percorsa dai mezzi d'opera. L'innaf.atura dei cumuli avviene durante la normale operatività dell'impianto e se necessario a impianto fermo, in caso di condizioni climatiche sfavorevoli. Per verificare il buon funzionamento del sistema e quindi l'assenza di dispersione delle polveri inerti, è proposto di effettuare monitoraggi ambientali in direzione delle prime da effettuarsi entro il 31/12/2018;

- è stata presentata una valutazione di impatto acustico, a firma di tecnico competente, dalla quale emerge il rispetto di tutti i limiti acustici previsti dalle norme di settore presso i ricettori limitrofi all'impianto;

- le acque meteoriche di dilavamento, dopo opportuno trattamento con sistema di disoelazione e sedimentazione, sono scaricate in un fosso adiacente allo stabilimento che recapita nel Fosso Mezzanina Acque bassa , bacino significativo idrografico prossimale dello scolmatore;
- in considerazione della distanza di circa 200 metri dalla pubblica fognatura non rileva la possibilità tecnica ed economica di effettuare l'allaccio alla stessa dello scarico delle AMDC e dello scarico dei servizi igienici attualmente inviati a scarico al suolo dopo trattamento con fossa Imhoff; tale impianto sarà integrato con fossa settica di tipo tricamerale in aggiunta alla attuale fossa Imhoff e relativo pozzo disperdente;

Dato atto che

il Settore Genio Valdarno inferiore e Costa, nel proprio contributo del 10/05/2018 fa presente che “ Acque S.p.A. non risulta titolare della concessione, ai fini idraulici, per lo scarico delle acque reflue sul suddetto Fosso, ancorché autorizzato dal punto di vista idraulico dalla Provincia di Pisa. Si propone dunque di prescrivere al Proponente di regolarizzare quanto prima possibile la propria posizione nel rispetto delle normative riguardanti gli aspetti concessori relativi allo scarico nel suddetto Fosso.”;

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, nel proprio contributo conclusivo del 07/05/2018 raccomanda “di adottare tutti gli interventi di mitigazione idonei per garantire la riduzione della produzione delle maleodoranze e il contenimento della loro diffusione, compresi gli aerosol che possono trasportare microrganismi patogeni.”;

il Comune di Pisa nel proprio contributo del 15/05/2018 esprime parere favorevole segnalando la necessità di contattare il Consorzio di Bonifica Fiumi e Fossi in quanto lo scarico della AMD avviene in un fosso gestito dallo stesso Consorzio e prescrivendo di comprovare la tenuta stagna della fossa Imhoff e la coerenza tra gli scarichi e gli svuotamenti effettuati;

l'ARPAT, nel proprio contributo conclusivo del 13/08/2018, ha espresso posizione favorevole con prescrizioni per quanto attiene la componente rumore;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

per quanto riguarda la componente atmosfera nell'impianto non sono presenti emissioni convogliate. Le emissioni diffuse sono state valutate attraverso i modelli dell'US EPA, ripresi dalle “Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti” redatte da ARPAT. Il proponente ha individuato 6 fasi operative che possono generare emissioni diffuse. Come sistema di mitigazione delle emissioni diffuse pulverulente è prevista l'innaffiatura e la nebulizzazione di acqua sull'impianto di frantumazione e nelle zone di stoccaggio delle materie prime secondarie. Data la distanza del recettore sensibile più vicino (c.a. 100 metri) ed il non superamento della soglia di PM10, ovvero visti i risultati ottenuti emersi dall'applicazione della modellistica, si può concludere che i sistemi di abbattimento presenti sono sufficienti a garantire le condizioni di compatibilità ambientale;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo

riguardo alle problematiche connesse con la pericolosità e il rischio idraulico l'impianto in oggetto ricade in un'area classificata a pericolosità bassa (P1) del Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale -PGRA -(DPCM 27 ottobre 2016);

per quanto attiene il sistema di trattamento, di tipo “continuo” delle AMDC il cui corpo recettore dello scarico è il Fosso “Mezzanina Acque Basse” l'attuale determina di autorizzazione allo scarico prevede l'esecuzione con cadenza annuale delle seguenti determinazioni analitiche

sullo scarico: pH, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali. Ad oggi risulta che il proponente ha inviato regolarmente i rapporti di prova delle analisi eseguite che non hanno mostrato superamenti dei limiti di Tabella 3, Allegato 5, alla parte Terza del D.lgs, 152/2006 per lo scarico in acque superficiali;

per quanto riguarda la componente rumore ARPAT ha individuato specifiche prescrizioni al fine di assicurare il rispetto dei valori limite fissati dalle vigenti normative in materia di inquinamento acustico dell'attività esistente anche nelle condizioni più gravose dal punto di vista acustico;

Dato atto che il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto anche l'apposizione di prescrizioni al provvedimento di verifica, ove necessario;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione e agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sull'impianto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti e incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. ai fini del rilascio dell'AUA, di cui al D.P.R. n.59/2013,

a) per quanto attiene la componente rumore, il proponente:

1. deve fornire una stima (teorica o strumentale) del rumore residuo presente presso i recettori posti a nord della ditta, in Classe acustica III;

2. deve chiarire se nel modello di calcolo utilizzato è stata considerata anche la rumorosità prodotta dalla movimentazione dei camion all'interno del piazzale della ditta;

3. considerati i dati e le informazioni deducibili dalla documentazione, il modello di calcolo utilizzato sembra fornire sensibili attenuazioni dovute a uno o più fattori Aatm, Aground Ascreen, Amisc. Al fine di escludere una sottostima dei livelli di rumore realmente presenti

ai recettori, deve effettuare la calibrazione del modello di calcolo attraverso il confronto con alcune misurazioni effettuate in campo (in una situazione reale) e deve fornire una stima dell'incertezza del modello stesso;

4. tenuto conto di quanto richiesto ai punti precedenti, una volta effettuata la calibrazione del modello, deve accertare il rispetto di tutti i limiti acustici presso i recettori individuati, nelle condizioni più gravose dal punto di vista acustico;

b) si ricorda al proponente che lo scarico dei servizi igienici deve essere integrato con fossa settica di tipo tricamerale, in aggiunta alla attuale fossa Imhoff e relativo pozzo disperdente;

c) il proponente deve evidenziare la tenuta stagna della fossa Imhoff e la coerenza tra gli scarichi e gli svuotamenti effettuati;

d) si ricorda al proponente che, al fine di verificare il buon funzionamento del sistema e quindi l'assenza di dispersione delle polveri inerti, deve effettuare un monitoraggio ambientale in direzione dei primi recettori da effettuarsi entro il 31/12/2018;

(la prescrizione a) è soggetta a verifica di ottemperanza con il supporto di ARPAT);

2. si ricordano gli adempimenti, di cui al D.Lgs 81/2008, tesi a garantire la salute e la sicurezza degli addetti.

3. si ricorda infine quanto segue:

a) dato atto che l'attività esistente ricade in un'area classificata, nel Piano di gestione del rischio alluvione (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, a pericolosità da alluvione bassa (P1), la medesima deve essere gestita in conformità agli obiettivi e finalità dello stesso PGRA, con riferimento alle aree P1;

b) l'attività esistente deve risultare coerente con quanto indicato in materia di tutela delle risorse idriche dal Piano di Gestione delle Acque del distretto dell'Appennino Settentrionale; a tal fine il proponente deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sulla qualità del corpo idrico recettore dello scarico;

c) per quanto attiene lo scarico dell'impianto nel Fosso "Mezzanina Acque Basse" e l'utilizzo di sedime appartenente al demanio idrico, il proponente deve presentare al competente Genio Civile istanza autorizzativa e concessoria;

Dato atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'esistente impianto di raccolta, trasporto, stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi costituiti da materiali inerti, ubicato in via Livornese 337/339 in località La Vettola nel Comune di Pisa (PI), proposto da Toni Luigi Srl (sede legale: via Federico Tesio 6/E, Pisa; CF e partita IVA: 01264050509), per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, la struttura regionale autorizzante quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, fatto salvo quanto indicato nelle singole prescrizioni e con il supporto dei soggetti ivi indicati. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Toni Luigi S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 5 settembre 2018, n. 13787
certificato il 05-09-2018

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto di una campagna di recupero rifiuti (operazione R5) non pericolosi, mediante impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, da utilizzare presso area della Fattoria di Camporotondo, strada S.P. Aurelia Vecchia Km 222, nel Comune di Gavorrano (GR). Proponente: Gottardi Lamberto S.r.l.s. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche;

Premesso che

il proponente Gottardi Lamberto S.r.l.s. (sede legale in loc. Battifolle n.75, Arezzo -AR, P.I. 02181900511), con istanza depositata in data 20.06.2018, ha richiesto alla Regione Toscana -Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto della campagna di recupero rifiuti (R5) non pericolosi, mediante impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, da utilizzare presso un'area della Fattoria di Camporotondo, nel Comune di Gavorrano (GR);

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 22.06.2018 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 22.06.2018;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 14614 del 27.06.2018;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7. lettera zb) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 22.06.2018, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT, Provincia di Grosseto, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Acquedotto del Fiora, Settore Genio Civile Toscana Sud, Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche;

ai sensi dell'art. 19, comma 13 del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 20.06.2018;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue

il progetto in esame è relativo alla campagna di recupero rifiuti (R5) non pericolosi, mediante impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, da utilizzare presso un'area della Fattoria di Camporotondo, nel Comune di Gavorrano (GR);

l'impianto di frantumazione mobile risulta autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, con PD n. 198/EC del 08.11.2011 della Provincia di Arezzo, successivamente oggetto di voltura con DD n. 6637 del 27.07.2016 della Regione Toscana, alle operazioni di recupero R5, di cui all'allegato C al D.Lgs 152/2006, di rifiuti speciali non pericolosi, contraddistinti da più codici CER, tra i quali il codice CER 170107 al quale appartengono i rifiuti trattati in progetto;

i rifiuti trattati in progetto derivano dalla demolizione di alcuni fabbricati, ubicati all'interno della Fattoria di Camporotondo, costituiti da una struttura semplice prefabbricata con pilastri e capriate in ferro o cls prefabbricato, che sostenevano una copertura realizzata con pannelli ondulati prefabbricati in Cemento Amianto.

La rimozione, la gestione e l'allontanamento di quest'ultimo materiale sono stati eseguiti dalla ditta SER. ECO Srl;

il piazzale su cui avverranno le operazioni di frantumazione, recupero e deposito dei rifiuti ha una superficie di circa 1.700 mq costituito da uno spesso sottofondo in acciottolato contermine alla posizione di un fabbricato oggetto di demolizione;

la campagna di recupero rifiuti, ha lo scopo di rendere disponibile un'unica pezzatura di materiali inerti (0-63 mm), previa semplice riduzione volumetrica, finalizzata alla ricostituzione funzionale dell'estesa rete di viabilità bianche ed interpoderali interne all'Azienda Agricola Camporotondo;

la quantità stimata di rifiuti da trattare è pari a circa 2.600 tonnellate (circa 1.300 mc) e la durata delle operazioni effettive di frantumazione dei rifiuti è stimata in circa 30 giorni lavorativi, con un quantitativo massimo di rifiuti trattati di 90 t/giorno;

i rifiuti ferrosi derivanti dalle operazioni di smontaggio e demolizione dei fabbricati a servizio della Fattoria di Camporotondo, verranno raccolti e conferiti presso impianti di trattamento e recupero debitamente autorizzati. Non viene prevista la produzione di rifiuti speciali legnosi o plastici;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

il PIT con valenza di piano paesistico individua l'area all'interno della scheda dell'ambito n. 16 "Colline Metallifere ed Elba";

il P.S. (piano strutturale) inserisce urbanisticamente l'area di frantumazione e di deposito all'interno del Sistema della piana coltivata Ec2 Piana di bagno, ed il R.U. (regolamento urbanistico) in Aree a prevalente funzione agricola;

nel Piano di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Gavorrano l'ambito d'intervento ed i recettori limitrofi sono tutti inseriti in area di classe III;

l'area interessata dall'intervento non ricade all'interno né di aree naturali protette, né di Siti della Rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale;

nel PGRA (Piano di gestione rischio alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale) la zona ricade in pericolosità da alluvione moderata (P2);

il proponente prende in esame, a livello preliminare, le caratteristiche dimensionali del progetto, la descrizione dei processi produttivi ed il traffico indotto;

il medesimo descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area vasta, individua gli impatti dovuti alla attuazione del progetto in esame e ne esamina le ricadute socio-economiche;

componente atmosfera -per quanto riguarda le emissioni in atmosfera di polveri saranno limitate adottando misure preventive di contenimento mediante un sistema di nebulizzazione di acqua integrato nel

frantoio, limitazione dell'altezza di caduta dei materiali dalla tramoggia del frantoio, bagnatura (se necessario) del piazzale di manovra, limitazione della velocità di transito del mezzo d'opera;

componente rumore e vibrazioni -in relazione alla componente rumore risultano rispettati i limiti assoluti e quelli differenziali di legge;

componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo -per quanto attiene al consumo di risorse idriche l'utilizzo di acqua sarà unicamente previsto per alimentare il sistema di nebulizzazione integrato nel gruppo di frantumazione e, se necessario, per la bagnatura del piazzale, il tutto mediante l'utilizzo di cisterne da 1000 litri. L'attività del frantoio non determina scarichi idrici in quanto l'acqua nebulizzata viene assorbita dai materiali inerti trattati. In caso di precipitazioni meteoriche le acque si disperderanno per infiltrazione nel terreno: la presenza di un fondo acciottolato garantirà infatti un'elevata permeabilità del piazzale, favorendo conseguentemente un rapido allontanamento delle acque meteoriche dal sito di lavorazione;

componente traffico e infrastrutture -il materiale trattato, e approntato in un'unica pezzatura, sarà riutilizzato nel medesimo sito per la ricostituzione dell'estesa rete viaria -a fondo naturale -interna alla Fattoria di Camporotondo. Per quanto attiene al sistema della mobilità, quindi, l'unico traffico veicolare connesso al progetto è quello attinente al trasporto del gruppo di frantumazione e dell'escavatore utilizzato per la movimentazione del materiale, dal cantiere di proprietà della ditta Gottardi Lambertini Srls al sito su cui avverranno le operazioni di trattamento. Il traffico veicolare generato previsto sarà al massimo di 6 viaggi complessivi nei 30 giorni della campagna;

componente vegetazione, flora e fauna, paesaggio e beni culturali -l'area di progetto è inserita in un contesto agricolo che non presenta particolari caratteristiche di pregio ambientale, né sono imposti vincoli, prescrizioni o limitazioni inerenti la tutela ambientale. Il proponente ritiene che l'impatto sulla fauna e sulla flora è da ritenersi trascurabile;

componente produzione e smaltimento rifiuti -l'impatto relativo alla presenza dei rifiuti è unicamente quello relativo ai materiali da trattare; il proponente dichiara che l'attività di trattamento R5 non genererà rifiuti;

Dato atto che presso il Settore VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato inoltre atto che

ARPAT, nel contributo pervenuto il 20.07.2018, ritiene di poter escludere il progetto dalla procedura di VIA, subordinatamente alle condizioni recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

la Provincia di Grosseto, nei propri contributi del 23/07/2018 e del 06/08/2018, pur non rilevando la sussistenza di proprie specifiche competenze, segnala l'opportunità di valutare eventuali azioni ai fini della sicurezza idraulica; tali raccomandazioni sono state recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo pervenuto il 07.08.2018, ritiene che il progetto dovrà tenere conto di quanto esplicitamente contenuto nei piani e nelle relative discipline

di piano che riguardano l'ambito territoriale interessato.

-Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA) - (approvato con DPCM 27/10/2016 -pubblicato in G.U. n. 28 del 03/02/2017)

[...] l'ambito territoriale interessato dall'intervento di demolizione in argomento risulta compreso in aree P2 e P3.

Nelle aree P3, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Disciplina di piano, sono da consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizione di gestione del rischio idraulico, tenendo conto dei seguenti indirizzi per gli strumenti di governo del territorio:

- privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica;

- evitare le previsioni di nuova edificazione, salvo che non siano possibili localizzazioni alternative, comunque subordinate al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico;

- subordinare la previsione e realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.

Nelle aree P3 non sono inoltre consentiti gli interventi di cui all'art. 7, comma 3. Nelle aree P2, ai sensi degli artt. 9 e 10 della Disciplina di piano, sono da consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizione di gestione del rischio idraulico, tenendo conto dei seguenti indirizzi per gli strumenti di governo del territorio:

- privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica;

- subordinare le previsioni di nuova edificazione al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico;

- evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non diversamente localizzabili;

- subordinare le previsioni di volumi interrati al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico. Per quanto riguarda il riutilizzo del materiale derivante dalla frantumazione, si segnala che dovrà essere escluso ogni incremento di rischio idraulico e che tali interventi dovranno risultare comunque conformi alla disciplina di PGRA.

- Piano di bacino stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) -(Deliberazione 25/01/2005 n. 13, Approvazione

del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino di rilievo regionale Toscana Costa, pubblicato in B.U.R.T. n. 7 del 16.2.2005), in seguito all'approvazione del PGRA, mantiene i propri contenuti per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica del bacino. Il PAI, pertanto, è lo strumento del Piano di Bacino per l'individuazione delle aree a pericolosità geomorfologica, ovvero pericolosità da frana e da processi geomorfologici di versante e definisce, in base al proprio quadro conoscitivo, norme e condizioni di uso per le aree PFE e PFME.[...] Per quanto riguarda l'ambito interessato dall'intervento di demolizione di progetto, stando alla documentazione trasmessa, questo sembra risultare esterno ad aree classificate PFE e PFME. In ogni caso, il successivo reimpiego dei materiali derivanti dal processo di frantumazione dovrà risultare conforme alle Norme di piano del PAI con particolare riferimento alle aree di riutilizzo.

- Piano di Gestione Acque delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PdG) - (PdG, approvato con DPCM 27/10/2016 -pubblicato in G.U. n. 25 del 31/01/2017) [...] rappresenta lo strumento di pianificazione e gestione della risorsa idrica per l'intero distretto dell'Appennino Settentrionale previsto dalla dir. 2000/60/CE. Finalità del Piano è il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti corpi idrici, superficiali e sotterranei. A tal fine, in riferimento al nuovo progetto ed al reimpiego dei materiali, si fa presente che le nuove previsioni non dovranno in alcun modo produrre deterioramento di corpi idrici eventualmente interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano. In particolare, l'ambito di progetto di frantumazione, interessa i seguenti corpi idrici:

- corpo idrico superficiale " Fosso Cerretella " (IT09CI_R000TC171FI), stato ecologico scarso, stato chimico non buono;

- corpo idrico sotterraneo " Corpo idrico della pianura di Follonica " (IT0932CT040), stato quantitativo non buono, stato chimico buono";

L'Acquedotto del Fiora, nel contributo pervenuto il 13.08.2018, rileva che non sussistono interferenze tra le opere in progetto e opere a rete in gestione all'acquedotto Fiora;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati: -il Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche nel proprio contributo del 20.07.2018 ritiene di poter escludere il progetto dalla procedura di VIA, subordinatamente alle condizioni recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento; -il Settore Genio Civile Toscana Sud nel proprio contributo del 06.07.2018, esprime per quanto di sua competenza il proprio nullaosta;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006; Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. ai fini degli adempimenti di cui all'art 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente, in sede di comunicazione di inizio campagna mobile deve dare conto di quanto segue:

a) il rispetto delle misure di mitigazione indicate in progetto, in relazione alle emissioni diffuse;

b) il rispetto delle condizioni impartite dal P.D. n. 198EC dell'8/11/2011 della Provincia di Arezzo, in materia di gestione dei rifiuti;

c) visto che il rifiuto codice CER 170107 presenta un codice a specchio e che le strutture demolite presentavano coperture in amianto, dovrà essere esclusa, mediante analisi, la pericolosità del rifiuto in ingresso al frantumatore;

d) eseguire il test di cessione (allegato 3 al DM 05/02/1998) e valutazione della conformità delle caratteristiche prestazionali del materiale (allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205, recupero rifiuti punto 7.1 del DM 05/02/1998) del materiale che si intende utilizzare (le due frazioni granulometriche in uscita o il prodotto finale nel caso di miscelazione delle due);

e) indicazione delle modalità di accertamento delle caratteristiche chimiche e prestazionali del materiale ottenuto dopo la frantumazione, per la verifica del recupero del rifiuto come materia prima seconda per l'edilizia, prima dell'utilizzo;

f) chiarimento circa il modello di escavatore utilizzato, viste le incongruenze tra quanto indicato nella Relazione Tecnica e nella Previsione di impatto acustico;

g) chiarimento circa la misura finalizzata alla caratterizzazione della sorgente sonora escavatore più frantumatore: se sia stata effettuata dal tecnico acustico nel sito in esame o sia riferita a misura presso impianto analogo;

h) chiarimento circa le modalità di calcolo dei livelli sonori, considerate le dimensioni del frantumatore, le opere di mitigazione da mettere in atto e la fattibilità di spostare l'impianto di frantumazione. Si ricorda che qualora dovessero prevedersi superamenti dei limiti normativi, nonostante l'adozione di tutti gli accorgimenti e le mitigazioni necessarie per ridurre l'impatto acustico in prossimità dei recettori circostanti l'area di cantiere -per il caso specifico, vi è la possibilità di ricorrere alla autorizzazione in deroga da richiedere all'amministrazione comunale territorialmente competente (con eventuale acquisizione del parere dell'Azienda USL, come previsto dal D.P.G.R. 2/R del 08/01/2014);

i) presentazione, nelle forme dettate dall'allegato 5 al D.P.G.R. 46/r/2008, del Piano di prevenzione e gestione delle AMD, in quanto l'attività è ricompresa al punto 5 della tabella 5 dell'allegato 5 del citato regolamento regionale. Qualora la ditta provveda ad attuare una serie di adeguamenti impiantistici atti a non produrre Acque meteoriche dilavanti o a non generare scarichi idrici, relativi a tale tipologia di acque (AMD), sarà tenuta a presentare apposita istanza di esclusione dagli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali di cui alla L.R. 20/2006 ed al D.P.G.R. 46/r/2008;

2. si ricordano le indicazioni degli strumenti di piano della competente autorità di bacino, in merito al rischio idraulico ed alla qualità delle acque, come riportate in premessa al presente atto. Si ricorda che l'attività prevista deve essere svolta in condizioni di gestione del rischio idraulico, prevedendo misure atte ad evitare il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti in caso di esondazione. Si raccomanda al proponente di eseguire i lavori in progetto in periodi meno soggetti a condizioni meteorologiche avverse;

3. nell'ambito degli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008, il proponente deve prendere in esame - tra le altre (le prescrizioni di cui al presente punto 1. sono soggette alla verifica di ottemperanza da parte della struttura regionale autorizzante, con il supporto di ARPAT)

- specifiche misure di prevenzione e precauzione per quanto riguarda le lavorazioni da effettuarsi nelle aree a pericolosità idraulica;

(la prescrizione di cui al presente punto 3. è soggetta alla verifica di ottemperanza da parte della azienda sanitaria);

Dato atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e

dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

lo svolgimento della attività prevista si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo alla campagna di recupero rifiuti (operazione R5) non pericolosi, mediante impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, da utilizzare presso un'area della Fattoria di Camporotondo, nel Comune di Gavorrano (GR), proposto da Gottardi Lamberto S.r.l.s. (sede legale in loc. Battifolle n.75, Arezzo -AR, P.I. 02181900511), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1), quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le attività previste dal progetto in esame devono essere svolte entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Gottardi Lamberto S.r.l.s.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge,

oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale -
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 5 settembre 2018, n. 13788
certificato il 05-09-2018

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo al progetto di riattivazione dell'impianto di finissaggio e tintura tessuti in pezza, ubicato in via Bologna n. 362, nel Comune di Prato. Proponente: Cheng - Tex S.a.s. di Cheng Chunfei C. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto l'art. 33 della l.r. 25/2018;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Premesso che

il proponente Cheng -Tex S.a.s. di Cheng Chunfei

& C. (avente sede legale a Prato, Via Pistoiese n. 133; partita IVA: n. 07469551217) con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 14/03/2018 (Prot. n. 145178-A) e perfezionata in data 19/03/2016 (Prot. n. 151543-A), ha richiesto alla Regione Toscana -Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di riattivazione dell'impianto di finissaggio e tintura tessuti in pezza, ubicato in Via Bologna n. 362, nel Comune di Prato, depositando, presso la Regione Toscana, il Comune di Prato, interessato territorialmente e il Comune di Vaiano, limitrofo ed interessato dagli impatti, la prevista documentazione;

sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico; il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 20/03/2018;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 06/03/2018, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo di € 250,00, come da nota di accertamento n. 14075 del 26/03/2018;

il progetto prevede la riattivazione di un esistente impianto per il finissaggio e la tintura di tessuti in pezza, gestito da altra società e dismesso nel 2015, ubicato nell'immobile industriale di Via Bologna n. 362, nel Comune di Prato; la capacità di trattamento tessuti prevista è pari a circa 16 Mg/giorno, di conseguenza oltre la soglia prevista al punto 5, lettera c), dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, ovvero: "impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento e la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana, la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno", ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'impianto, avente una capacità di trattamento superiore alla soglia di cui al punto 6.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 20/03/2018, Prot. n. 157217-P, i contributi tecnici istruttori ai Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

Publiacqua S.p.A. (prot. AOOGR/212430-A del 18/04/2018)

Azienda USL Toscana Centro (prot. AOOGR/216261-A del 18/04/2018)

ARPAT (prot. AOOGR/218843-A del 20/04/2018)
Settore Tutela della Natura e del mare (prot. AOOGR/249043-P del 10/05/2018);

Settore Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell'acqua (prot. AOOGR/242052-P del 08/05/2018);

Comune di Vaiano (prot. AOOGR/230122-A del 02/05/2018);

Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale (prot. AOOGR/247262-A del 09/05/2018);

IRPET (prot. AOOGR/255691-P del 14/05/2018);

Comune di Prato (prot. AOOGR/258944-A del 15/05/2018);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 19/06/2018, prot. n. 324149-P, ha richiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, in data 13/07/2018 (prot. n. 360398-A), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA, con nota del 13.07.2018 (prot. n. 361990-P), ha richiesto un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati, sulla documentazione integrativa e di chiarimento presentata e con la medesima nota comunicava al proponente le ragioni per cui, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica veniva prorogato di trenta giorni;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

ARPAT (prot. AOOGR/400837-A del 21/08/2018);

Settore Autorizzazioni Ambientali (prot. AOOGR/380566-P del 30/07/2018);

Settore Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell'acqua (prot. AOOGR/391022-P del 08/08/2018 e prot. AOOGR/396437-P del 16/08/2018);

Settore Tutela della Natura e del mare (prot. AOOGR/393718-P del 10/08/2018);

G.I.D.A. S.p.A. (prot. AOOGR/390772-A del 08/08/2018); IRPET (prot. AOOGR/369878-P del 19/07/2018); Publiacqua S.p.A. (prot. AOOGR/394772-A del 13/08/2018);

in data 03/09/2018 il proponente, con nota prot. n. 416383-A, ha richiesto che nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione agli atti del presente procedimento è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata dal proponente in data 14/03/2018 e perfezionata in data 19/03/2018 e dalla

successiva documentazione integrativa, depositata in data 13/07/2018 e 03/09/2018;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il ciclo produttivo che caratterizzerà l'attività dell'azienda consiste nella tintura e nel trattamento di materiale tessile; lo stabilimento ubicato in Via Bologna n. 362 - Prato, occupa una superficie complessiva pari a circa 4.800 m², di cui 1000 m², circa, all'aperto (200 m² con pavimentazione impermeabile e 800 m² di parcheggio) e i rimanenti 3.800 m² sotto copertura;

Il ciclo di lavorazione è costituito dalle seguenti fasi:

- purgatura dei tessuti, avente lo scopo di eliminare lo sporco accumulato e le sostanze che impregnano le fibre derivanti dalle operazioni precedenti (filatura, tessitura, ecc.);

- tintura, effettuata in appositi apparecchi, in bagno acquoso a caldo (circa 100°C negli apparecchi a pressione atmosferica e 120-140°C negli apparecchi che raggiungono pressioni di 3,5/4 bar); il bagno di tintura oltre alle materie coloranti contiene ausiliari di processo (acidi, alcali, tensioattivi) in concentrazioni variabili tra 1,5 - 3 %;

- spremitura dei tessuti per eliminare l'acqua in eccesso;

- asciugatura dei tessuti in apparecchi denominati "ramose";

- eventuali lavorazioni successive quali il taglio laser dei tessuti, per ottenere lunghezze desiderate.

L'energia termica necessaria per la lavorazioni viene fornita da due caldaie alimentate a gas metano, aventi una potenzialità pari a circa 2,1 Mwatt ciascuna. Le emissioni in atmosfera significative provenienti dallo stabilimento sono quattro e sono contrassegnate dalle sigle "A1" e "A2" (originate dalle centrali termiche), "B" (originata dall'impianto di asciugatura tessuti) e "C" (originata dal banco di pesatura delle materie coloranti); il proponente valuta le ricadute degli inquinanti (S.O.V., NOx e polveri) al suolo utilizzando il modello diffusionale SCREEN3, sviluppato dall'agenzia ambientale statunitense Environmental Protection Agency (EPA). Gli scarichi idrici prodotti dall'attività industriale sono convogliati in pubblica fognatura, il proponente aderisce al Consorzio Progetto Acque per un quantitativo di scarico pari a 180.000 m³/anno; le acque meteoriche sono scaricate in acque superficiali; il prelievo di acqua necessaria per le lavorazioni avverrà attraverso una presa diretta sul fiume Bisenzio e con la riattivazione di due pozzi, per un consumo complessivo pari a circa 160.000 m³/anno, di cui circa 33.000 m³/anno da pozzo;

le attività dello stabilimento avverranno per una durata di 24 h/giorno, per 250 giorni lavorativi;

per quanto riguarda la componente rumore, secondo il vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica, del Comune di Prato, l'area sulla quale è ubicato l'impianto

della società Cheng -Tex S.a.s. di Cheng Chunfei & C. si trova in Classe IV (aree di intensa attività umana); i due recettori che sono stati considerati nella Valutazione di Impatto Acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale e allegata alla documentazione presentata dal proponente, si trovano in Classe IV e Classe III (aree di tipo misto); dalla documentazione sopra citata si evince il rispetto dei valori limite di immissione ed emissione previsti, sia diurni che notturni, nonché del criterio differenziale;

relativamente all'unità abitativa ubicata al primo piano dell'immobile ove verrà esercitata l'attività produttiva, dalla documentazione integrativa trasmessa dal proponente si evince che in considerazione dell'estrema vicinanza e della connessione strutturale dei suddetti locali con i reparti produttivi, la destinazione d'uso residenziale, attualmente indicata al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, sia incompatibile con l'attività produttiva, per cui il proponente stesso provvederà a richiedere la variazione da residenziale ad uso uffici;

Preso atto che il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con l'impianto in esame:

secondo gli strumenti urbanistici comunali, lo stabilimento della Cheng -Tex S.a.s. di Cheng Chunfei & C. è collocato in area indicata come "V3: le connessioni territoriali: Ombrone zone umide - Bardena - Iolo, Bisenzio - Marinella", ovvero trattasi di un'area non destinata ad utilizzo industriale, tuttavia il progetto presentato dal proponente non prevede una nuova installazione, bensì una riattivazione di un impianto industriale esistente, ove veniva esercitata la medesima attività fino all'anno 2015;

relativamente alla pericolosità idraulica, il P.G.R.A. dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale, classifica l'area ove ricade l'impianto come "P1 - pericolosità da alluvione bassa" e, marginalmente, "P2 pericolosità da alluvione media";

per quanto riguarda il Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente, l'attività in oggetto ricade all'interno della Classe IV (aree di intensa attività umana);

l'impianto, ubicato in prossimità del fiume Bisenzio, ricade nelle aree di interesse paesaggistico tutelate per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004 ed è inoltre adiacente all'area naturale protetta di interesse locale del Monferrato, tuttavia, come dichiarato dal proponente il progetto riguarda la riattivazione di uno stabilimento produttivo analogo al precedente, "tale riattivazione non comporterà ampliamenti dei locali o variazioni delle attività produttive che saranno svolte nello stabilimento, che si limiterà ad effettuare operazioni di tintura di materiale tessile";

il proponente descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area vasta, individua

gli impatti dovuti all'esercizio dell'installazione e ne esamina le alternative e le ricadute socio-economiche;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge quanto segue:

il Comune di Vaiano, nel contributo del 02/05/2018, esprime il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto proposto; il Comune di Prato, nel contributo del 15/05/2018, richiede un'integrazione relativa alla valutazione di impatto acustico (Servizio Governo del Territorio) e non esprime alcuna osservazione negativa da un punto di vista della compatibilità urbanistica (Servizio Urbanistica). Il proponente ha presentato l'integrazione richiesta, ma il comune non si è espresso in merito;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 09/05/2018, rileva che l'area ove è prevista la realizzazione del progetto è classificata dal Piano di Assetto Idrogeologico a pericolosità da frana moderata (PF1) e dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni a pericolosità bassa (P1), per cui "sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici, garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico" (art. 11 della Disciplina di Piano del P.G.R.A.); relativamente al Piano di Gestione delle Acque, i corpi idrici attigui all'area di realizzazione del progetto sono il Fiume Bisenzio (corpo idrico superficiale con stato ecologico e chimico "scarso" e obiettivo di qualità al 2021 "buono") e il Corpo idrico carbonatico dei Monti della Calvana (corpo idrico sotterraneo con stato quantitativo e chimico "buono"), l'Autorità di bacino raccomanda che le acque dilavanti di prima pioggia (che scaricano nel fiume Bisenzio) e, comunque, gli scarichi idrici industriali (che sono collettati alla fognatura pubblica) non producano un deterioramento dei corpi idrici interessati, né che comportino un mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati;

ARPAT, nel contributo finale del 21/08/2018, tenuto conto della documentazione integrativa presentata dal proponente, ritiene che il progetto non debba essere assoggettato a valutazione di impatto ambientale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- relativamente all'aspetto delle radiazioni elettromagnetiche si richiede che la documentazione da presentare per l'istanza di AIA contenga le seguenti informazioni:

1) relazione tecnica descrivente l'intervento proposto con la chiara indicazione delle opere di nuova realizzazione, di quelle modificate e di quelle rimesse in funzione senza modifiche;

2) planimetria e sezioni quotate con la descrizione della destinazione d'uso di tutte le aree interne e esterne adiacenti gli impianti elettrici (cabina, sala quadri, linee di collegamento alla rete pubblica). Necessaria, inoltre, l'indicazione se le aree interessate sono libere o ad accesso controllato, specificando quindi chi ha la

possibilità di accedere e quali sono le modalità adottate per il controllo;

3) planimetrie contenente oltre la posizione dei due locali tecnici anche il tracciato della linea di collegamento alla rete pubblica;

4) planimetria e sezioni quotate della cabina elettrica e del locale quadri con indicata la posizione di ogni dispositivo nonché la posizione dei collegamenti in cavo tra questi, compreso la linea di collegamento alla rete pubblica;

5) relazione tecnica indicate il numero e la potenza dei trasformatori installati nella cabina elettrica MT/bt. Necessaria, inoltre, la descrizione del collegamento tra la cabina di trasformazione e la rete pubblica, aerea o interrata, in cavo o in rame e relative sezioni, se aerea deve essere indicato se in facciata o su palificata e l'altezza dal suolo, se interrata deve essere indicato se piana o a trifoglio e la profondità di posa, nonché quanto altro necessario per identificare le caratteristiche del collegamento;

6) relazione tecnica del calcolo del campo magnetico complessivo prodotto da tutte le sorgenti presenti (cabina di trasformazione, locale quadri, collegamento rete pubblica), con indicazione anche grafica delle linee isocampo a $3 \mu\text{T}$ e a $10 \mu\text{T}$. Nel caso che queste interferiscano con aree interne e esterne destinate alla permanenza prolungata di persone (da intendersi anche il personale dello stabilimento non addetto a mansioni che causino l'esposizione professionale ai campi magnetici) devono essere indicati gli interventi di mitigazione del campo o le misure adottate atte a impedire o dissuadere dalla permanenza prolungata; -relativamente alla matrice risorsa idrica, si richiede che la documentazione da presentare per l'istanza di AIA contenga le seguenti informazioni:

1) descrizioni delle eventuali azioni da intraprendere qualora il monitoraggio piezometrico della falda evidenziasse delle criticità;

2) descrizione dettagliata della stagionalità e della frequenza dei prelievi idrici previsti dal fiume Bisenzio e predisposizione di un piano di monitoraggio degli eventuali impatti sulle componenti ambientali a monte e valle della captazione stessa;

3) presentazione di una planimetria con descrizione puntuale dell'uso dei piazzali esterni e delle modalità di gestione delle acque meteoriche, oltre a descrizione delle specifiche procedure operative delle modalità di gestione di eventuali sversamenti, atte ad evitare qualsiasi interessamento delle acque del fiume Bisenzio; -relativamente alla componente "rumore", si prescrive che in sede autorizzativa il proponente presenti la documentazione di variazione di accatastamento da residenziale ad uffici relativamente ai locali ubicati al primo piano, che risultano attualmente accatastati come "abitazione di tipo economico - Categoria A3"; l'Azienda USL Toscana Centro, nel proprio contributo

del 18/04/2018, non ha osservazioni da presentare per il procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla realizzazione del progetto della società Cheng -Tex S.a.s. di Cheng Chunfei & C.;

Publiacqua S.p.a., nei propri contributi del 18/04/2018 e del 13/08/2018, non rileva motivi ostativi, per quanto di competenza, alla realizzazione del progetto della società Cheng -Tex S.a.s. di Cheng Chunfei & C.;

G.I.D.A. S.p.A., nel proprio contributo del 08/08/2018, ricorda che, in relazione allo scarico idrico in pubblica fognatura, per poter usufruire dei limiti in deroga, la ditta Cheng Tex s.a.s. dovrà presentare l'attestato di partecipazione al Consorzio Progetto Acqua per i 160.000 mc annui richiesti.

Lo scarico della ditta, che partecipa al sistema centralizzato di depurazione, dovrà rispettare il volume indicato e le seguenti prescrizioni:

- rispettare i valori limite di emissione in pubblica fognatura emanati da G.I.D.A. con delibera del C.d.A. del 18.04.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

- rispettare le norme che regolano la materia contenute nel "Regolamento del servizio di depurazione delle acque reflue del comprensorio tessile di Prato";

- produrre a G.I.D.A. S.p.A. una copia aggiornata dell'attestato di partecipazione al Progetto Acqua qualora la ditta effettui le seguenti modifiche e/o variazioni: quantità di reflui scaricate, ragione sociale, partita I.V.A., C.F., titolare/Legale Rappresentante, ubicazione/indirizzo dell'insediamento produttivo;

- allo scopo di valutare al meglio la qualità dei reflui industriali che recapitano agli impianti di depurazione, la ditta dovrà effettuare, almeno con cadenza annuale, l'analisi sulle acque di scarico dei seguenti parametri:

pH, COD, BOD5, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale (N-NH₄), azoto nitroso (N-NO₂), azoto nitrico (N-NO₃), azoto totale (N-N_{tot}), tensioattivi anionici (MBAS), tensioattivi non ionici (BiAS), cromo VI, rame (Cu), zinco (Zn), cloro (Cl), cloruri, oli e grassi, idrocarburi totali;

il Settore Tutela della Natura e del Mare, nel contributo istruttorio conclusivo del 10/08/2018, inquadra il progetto all'interno degli elaborati al PIT con valenza di Piano paesaggistico vigente, rilevando che il medesimo ricade tra i sistemi ad elevata artificialità, all'interno di un ambito più ampio, classificato come corridoio ecologico da riqualificare (il corso del Fiume Bisenzio) e rileva che l'area dello stabilimento è adiacente ad ovest con l'A.N.P.I.L. del Monferrato e ad est con l'A.N.P.I.L. della Calvana e con la Z.S.C. IT5150001 "La Calvana"; il Settore ritiene che il progetto non abbia incidenza sulla Rete Natura 2000, sul sistema regionale delle aree naturali protette e sul sistema regionale della biodiversità, a condizione che: -i prelievi di acqua a carico del fiume Bisenzio, per le esigenze produttive dello stabilimento, non diano luogo a fenomeni di alterazione dell'ecosistema fluviale, nella zona posta a valle dei punti di presa;

- i livelli rilevati dei possibili impatti e inquinanti, derivanti dalle attività dell'impianto, con particolare riguardo per quelli relativi alla matrice acqua, non diano luogo ad un deterioramento del corpo idrico e siano contenuti entro i parametri previsti dalle normative vigenti;

il Settore genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua, nei propri pareri finali del 08/08/2018 e 16/08/2018, rileva che il proponente, pur avendo individuato alcune misure di gestione del rischio in caso di eventi alluvionali, non ha valutato che l'area ove è prevista la realizzazione del progetto ricade marginalmente in zona classificata dal P.G.R.A. come "P2" (pericolosità media) e quindi il Settore ritiene necessario che nella documentazione da allegare alla successiva richiesta di AIA venga inserito un formale protocollo per la gestione del rischio, sia per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia per quanto attiene alle criticità idrauliche ed ambientali;

il Settore ricorda, altresì, quanto segue:

- i manufatti di scarico delle acque meteoriche nel Fiume Bisenzio dovranno essere autorizzati ai sensi del R.D. 523/1904 e del Regolamento di cui alla D.P.G.R. 60/R/2016;

- le prese d'acqua (pozzi e prelievi dal Fiume Bisenzio) dovranno essere provviste di titolo autorizzativo;

Considerato che, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti, il presente procedimento ha per oggetto la riattivazione di un'attività produttiva esistente, in esercizio fino all'anno 2015;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto; Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini del rilascio di AIA, nella documentazione da allegare all'istanza, il proponente dovrà inserire quanto segue:

a) relazione tecnica descrivente l'intervento proposto con la chiara indicazione delle opere di nuova realizzazione, di quelle modificate e di quelle rimesse in funzione senza modifiche;

b) planimetria e sezioni quotate con la descrizione della destinazione d'uso di tutte le aree interne e esterne adiacenti gli impianti elettrici (cabina, sala quadri, linee di collegamento alla rete pubblica). Necessaria, inoltre, l'indicazione se le aree interessate sono libere o ad accesso controllato, specificando quindi chi ha la possibilità di accedere e quali sono le modalità adottate per il controllo;

c) planimetrie contenente oltre la posizione dei due locali tecnici anche il tracciato della linea elettrica di collegamento alla rete pubblica;

d) planimetria e sezioni quotate della cabina elettrica e del locale quadri con indicata la posizione di ogni dispositivo nonché la posizione dei collegamenti in cavo tra questi, compreso la linea di collegamento alla rete pubblica;

e) relazione tecnica indicate il numero e la potenza dei trasformatori installati nella cabina elettrica MT/bt. Necessaria, inoltre, la descrizione del collegamento tra la cabina di trasformazione e la rete pubblica, aerea o interrata, in cavo o in rame e relative sezioni, se aerea deve essere indicato se in facciata o su palificata e l'altezza dal suolo, se interrata deve essere indicato se piana o a trifoglio e la profondità di posa, nonché quanto altro necessario per identificare le caratteristiche del collegamento;

f) relazione tecnica del calcolo del campo magnetico complessivo prodotto da tutte le sorgenti presenti (cabina di trasformazione, locale quadri, collegamento rete pubblica), con indicazione anche grafica delle linee isocampo a 3 μ T e a 10 μ T. Nel caso che queste interferiscano con aree interne e esterne destinate alla permanenza prolungata di persone (da intendersi anche il personale dello stabilimento non addetto a mansioni che causino l'esposizione professionale ai campi magnetici) devono essere indicati gli interventi di mitigazione del campo o le misure adottate atte a impedire o dissuadere dalla permanenza prolungata;

(le prescrizioni da a) a f) sono soggette a verifica di ottemperanza con il supporto di ARPAT e di Azienda USL Toscana Centro per le valutazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro);

g) in relazione alla risorsa idrica, una descrizione delle eventuali azioni da intraprendere qualora il monitoraggio piezometrico della falda evidenziasse delle criticità;

h) descrizione dettagliata della stagionalità e della frequenza dei prelievi idrici previsti dal fiume Bisenzio e predisposizione di un piano di monitoraggio degli eventuali impatti sulle componenti ambientali a monte e valle della captazione stessa;

i) planimetria con descrizione puntuale dell'uso dei piazzali esterni e delle modalità di gestione delle acque

meteoriche, oltre a descrizione delle specifiche procedure operative delle modalità di gestione di eventuali sversamenti, atte ad evitare qualsiasi interessamento delle acque del fiume Bisenzio;

l) documentazione di variazione di accatastamento da residenziale ad uffici relativamente ai locali ubicati al primo piano, che risultano attualmente accatastati come "abitazione di tipo economico - Categoria A3";

(le prescrizioni da g) a l) sono soggette a verifica di ottemperanza con il supporto di ARPAT)

m) attestato di partecipazione al Consorzio Progetto Acqua per il quantitativo di scarico di 160.000 mc annui richiesti; l'attestato dovrà essere aggiornato in caso il proponente effettui le seguenti modifiche e/o variazioni: quantità di reflui scaricate, ragione sociale, partita I.V.A., C.F., titolare/Legale Rappresentante, ubicazione/indirizzo dell'insediamento produttivo; n) per quanto riguarda gli scarichi:

- modalità per il rispetto dei valori limite di emissione in pubblica fognatura emanati da G.I.D.A. con delibera del C.d.A. del 18.04.2001 e successive modifiche ed integrazioni e le norme che regolano la materia contenute nel "Regolamento del servizio di depurazione delle acque reflue del comprensorio tessile di Prato";

- modalità con cui effettuare, con cadenza almeno annuale, le analisi sulle acque di scarico dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale (N-NH4), azoto nitroso (N-NO2), azoto nitrico (N-NO3), azoto totale (N-Ntot), tensioattivi anionici (MBAS), tensioattivi non ionici (BiAS), cromo VI, rame (Cu), zinco (Zn), cloro (Cl), cloruri, oli e grassi, idrocarburi totali;

2. ai fini degli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008 il proponente deve presentare - tra l'altro - un formale protocollo per la gestione del rischio da allagamento, sia per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia per quanto attiene alle criticità idrauliche ed ambientali, nello specifico l'interazione tra la dinamica delle acque esondate, i rifiuti, i mezzi, i macchinari e quanto altro presente nell'area;

(prescrizione soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'acqua; sono fatte salve le competenze dell'azienda sanitaria in materia di salute e sicurezza degli addetti)

3. si ricordano le buone pratiche ai fini della tutela della natura, come suggerite dal competente ufficio regionale e riportate in premessa al presente atto;

4. come evidenziato in premessa, si ricorda la necessità di acquisire dal Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell'acqua gli atti autorizzativi e concessori in merito ai prelievi idrici ed ai manufatti di scarico;

Dato atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione della installazione in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di riattivazione dell'impianto di finissaggio e tintura tessuti in pezza, ubicato in Via Bologna n. 362, nel Comune di Prato; proponente: società Cheng -Tex S.a.s. di Cheng Chunfei & C. (avente sede legale a Prato, Via Pistoiese n. 133; partita IVA: n. 07469551217) per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa e con l'indicazione delle prescrizioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, la struttura regionale autorizzante quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1), fatto salvo quanto indicato nell'ambito delle singole prescrizioni e con il supporto dei soggetti ivi indicati. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Cheng -Tex S.a.s. di Cheng Chunfei & C.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Nord

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda concessione di derivazione in Comune di Fivizzano. PRATICA n. DC 329/43-16.

Pellini Anna residente nel comune di Fivizzano (MS), in data 09/11/2017 di prot. n. 536548, ha presentato domanda per ottenere il subentro della titolarità della concessione a Pellini Ettore, mantenendo come cointestatario Battaglini Albertina residente nel comune di Fivizzano (MS), per derivare acqua mediante opere di presa site sul Canale Novello e sul T. Lucido e da una sorgiva posta sul mappale n. 177 del foglio n. 4 del Catasto Terreni del Comune di Fivizzano (MS), in loc. Gragnola, ad uso privato da acque superficiali.

Con nota prot. 215752 del 19/04/2018 Battaglini Albertina e Pellini Anna, nell'ambito della procedura per il rinnovo della concessione, hanno presentato la documentazione con la richiesta di diminuzione della portata di prelievo da 1,6 l/s a 0,10 l/s e con la rinuncia alla presa sita sul T. Lucido.

Trattasi pertanto di variante sostanziale per modifica delle opere di presa.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sull'albo pretorio del Comune di Fivizzano e sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche, mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>, o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Massa, Via Democrazia 17.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Nord di Massa in viale Democrazia, 17.

La visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque interessato, è fissata per il giorno 29 ottobre 2018 con ritrovo alle ore 10,30 presso l'area di parcheggio davanti all'ex stazione ferroviaria in località Gragnola nel comune di Fivizzano.

In caso di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata a altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito internet della Regione e all'Albo pretorio del Comune indicato.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e tale procedimento dovrà concludersi entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo interruzione dei termini necessari per l'acquisizione di ulteriore

documentazione eventualmente richiesta, di pareri per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentati da enti o da privati, di domande in concorrenza.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti.

Il Dirigente
Enrico Bartoletti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di riattivazione di concessione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Società Agricola Giorgio Tesi Vivai s.s. Pratica n. 31574.

Società Agricola Giorgio Tesi s.s. con sede legale in Comune di Pistoia, ha presentato domanda di Riattivazione di Concessione, Prot. n. 342901 del 02/07/2018, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a 0,5 litri al secondo, di acque superficiali (Fosso Acqualunga) in località Le Querci del Comune di Pistoia per uso Agricolo, destinato alla irrigazione di una superficie pari a 5864 mq.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Pistoia.

Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di riattivazione di concessione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Società Agricola Giorgio Tesi Vivai s.s. Pratica n. 21961.

Società Agricola Giorgio Tesi Vivai s.s. con sede legale in Comune di Pistoia, ha presentato domanda di Riattivazione di Concessione, Prot. n. 342892 del 02/07/2018, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a 0,1 litri al secondo, di acque superficiali (Fosso Brusigliano) in località Canapale del Comune di Pistoia per uso Agricolo, destinato alla irrigazione di una superficie pari a 10.000 mq.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Pistoia.

Il Dirigente
Marco Masi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa**

PI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante sostanziale alla concessione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di SAN MINIATO. Richiedente CONCERIA CARASCO S.p.A., pratica n. 3483 - (ex pc 1181 e 3301 accorpate).

La CONCERIA CARASCO S.p.A. con sede in via MARTIN LUTHER KING, 35/37 - PONTE A EGOLA - SAN MINIATO (PI) - ha presentato domanda acquisita al prot. n. 98790 del 21/02/2018 per la variante sostanziale alla concessione di acque sotterranee, per utilizzarle ad uso produzione beni e servizi per un quantitativo di 120.000 m³/anno, mediante n. 2 pozzi siti nel Comune di San Miniato (PI) località Ponte a Egola, individuati al C.T. dello stesso Comune rispettivamente al foglio di mappa n. 14 part. n. 1060.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Pistone Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa.

Il presente AVVISO dovrà essere pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/09/2018 all'Albo Pretorio telematico del Comune di SAN MINIATO (PI) contestualmente pubblicato sul BURT e sul sito Internet Ufficiale della Regione Toscana. Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 giorni dalla data del 12/09/2018 di pubblicazione del presente AVVISO, a Regione Toscana con PEC scrivendo a regionetoscana@postacert.toscana.it o tramite sistema web Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta scrivendo a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Pisa via Emilia, 448/A 56121 Ospedaletto - Pisa.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati, per la visione, presso la Sede del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa in via Emilia, 448/A Ospedaletto - Pisa.

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990.

Tale procedimento dovrà concludersi entro i termini previsti dal Decreto del Presidente della Giunta n. 61/R del 16/08/2016 dalla presentazione dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini necessaria per l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta e pareri, per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentate da Enti o da privati di domande di concorrenza.

Il Dirigente
Francesco Pistone

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa**

LU - R.D. n. 1775/1933. Domanda di ricerca e concessione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di PISA. Richiedente AOUP - Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, pratica n. 3545 - 643/2018.

La AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA con sede in via Roma 67 - PISA - ha presentato domanda acquisita al prot. n. 87739 del 16/02/2018 per la ricerca e concessione di acque sotterranee e per utilizzarle ad uso civile per un quantitativo di 9.720 m³/anno, mediante n. 1 pozzo da realizzare nel Comune di PISA località CISANELLO, individuato al C.T. dello stesso Comune rispettivamente al foglio di mappa n.

33 part. n. 965 su terreni di proprietà della AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Pistone Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa.

Il presente AVVISO dovrà essere pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/09/2018 all'Albo Pretorio telematico del Comune di PISA contestualmente pubblicato sul B.U.R.T. e sul sito Internet Ufficiale della Regione Toscana. Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 giorni dalla data del 12/09/2018 di pubblicazione del presente AVVISO, a Regione Toscana con PEC scrivendo a regionetoscana@postacert.toscana.it o tramite sistema web Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta scrivendo a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Pisa via Emilia, 448/A 56121 Ospedaletto – Pisa.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati, per la visione, presso la Sede del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa in via Emilia, 448/A Ospedaletto - Pisa.

La visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 03/10/2018 con ritrovo alle ore 10,30 presso la località in cui è prevista la realizzazione del pozzo, nel Comune di PISA.

In quella sede chiunque ne abbia motivo può presentare osservazioni ed opposizioni.

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990.

Tale procedimento dovrà concludersi entro i termini previsti dal Decreto del Presidente della Giunta n. 61/R del 16/08/2016 dalla presentazione dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini necessaria per l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta e pareri, per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentate da Enti o da privati di domande di concorrenza.

Il Dirigente
Francesco Pistone

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

LU - R.D. n. 1775/1933. Domanda di ricerca e concessione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di CAPANNORI. Richiedente CARTIERA PIERETTI S.r.l., pratica n. 3554 - 1110/2018.

La Ditta CARTIERA PIERETTI SRL con sede in via Masini. 95/97 - località MARLIA - CAPANNORI (LU) - ha presentato domanda acquisita al prot. n. 335517

del 26/06/2018 per la ricerca e concessione di acque sotterranee e per utilizzarle ad uso produzione beni e servizi per un quantitativo di 200.000 m³/anno, mediante n. 1 pozzo da realizzare nel Comune di CAPANNORI Località MARLIA, individuato al C.T. dello stesso Comune rispettivamente al foglio di mappa n. 43 part. n. 458 su terreni di proprietà della CARTIERA PIERETTI S.r.l.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Pistone Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa.

Il presente AVVISO dovrà essere pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/09/2018 all'Albo Pretorio telematico del Comune di CAPANNORI contestualmente pubblicato sul BURT e sul sito Internet Ufficiale della Regione Toscana. Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 giorni dalla data del 12/09/2018 di pubblicazione del presente AVVISO, a Regione Toscana con PEC scrivendo a regionetoscana@postacert.toscana.it o tramite sistema web Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta scrivendo a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Pisa via Emilia, 448/A 56121 Ospedaletto - Pisa.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati, per la visione, presso la Sede del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa in via Emilia, 448/A Ospedaletto - Pisa.

La visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 02/10/2018 con ritrovo alle ore 11,00 presso la località in cui è prevista la realizzazione del pozzo, nel Comune di CAPANNORI.

In quella sede chiunque ne abbia motivo può presentare osservazioni ed opposizioni.

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990.

Tale procedimento dovrà concludersi entro i termini previsti dal Decreto del Presidente della Giunta n. 61/R del 16/08/2016 dalla presentazione dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini necessaria per l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta e pareri, per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentate da Enti o da privati di domande di concorrenza.

Il Dirigente
Francesco Pistone

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Domanda in data 29/08/2018 per autorizzazione allo scavo di 1 pozzo (ricerca di acque sotterranee e

contestuale richiesta di concessione) nel territorio del Comune di Cortona, loc. San Lorenzo, per uso Agricolo. Ditta: Soc. Agr. Petrucci di Petrucci Thomas e Vilmaro - pratica n. ACS2018_00028.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO SUPERIORE

Vista la L.R. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

Vista la Del. G.R. n. 815 del 01/08/2016 recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua;

RENDE NOTO CHE

La Ditta Soc. Agr. Petrucci di Petrucci Thomas e Vilmaro ha presentato in data 29/08/2018 domanda per autorizzazione allo scavo di n. 1 pozzo (ricerca di acque sotterranee con contestuale richiesta di concessione) nel territorio del Comune di Cortona, con una portata media presumibile pari a 0,5 l/s e un fabbisogno medio annuo di mc 7.500 per uso Agricolo.

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cortona per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 05/09/2018.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 25/10/2018 con ritrovo alle ore 10:00 presso la località in cui è prevista la realizzazione del pozzo. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo pretorio.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Ing. Leandro Radicchi, Dirigente dell'Ufficio Genio Civile Valdarno Superiore.

**Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità -
Firenze, Prato e Pistoia**

Variante alla S.R.T. n. 429 di "Val d'Elsa", Lotto III, tratto tra lo svincolo di Certaldo Ovest e lo svincolo con la S.P. Volterrana. Indizione conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo.

SEGUE ALLEGATO

Regione Toscana Settore Pianificazione del Territorio	Città Metropolitana di Firenze cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
Regione Toscana Settore Genio Civile Valdarno Superiore	Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa circondario.empolese@postacert.toscana.it
Regione Toscana Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio	Comune di Castelfiorentino comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it
Regione Toscana Settore tutela della natura e del mare	Comune di Certaldo comune.certaldo@postacert.toscana.it
Regione Toscana Forestazione. Usi Civici. Agroambiente	Comune di Gambassi Terme comune.gambassi@postacert.toscana.it
Regione Toscana Settore Sismica – Presidio zonale Firenze	Rete Ferroviaria italiana Spa Direzione Territoriale Produzione Firenze rff-dpr-dtp.fi@pec.rfi.it
ARPAT Dipartimento del Circondario Empolese arp.at.protocollo@postacert.toscana.it	Acque Spa info@pec.acque.net
Azienda USL Toscana Centro Dipartimento della Prevenzione di Empoli direzione.uslcentro@postacert.toscana.it	E-Distribuzione S.p.A. e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacino del Fiume Arno adbarno@postacert.toscana.it	Terna S.p.A. info@pec.terna.it
Autorità idrica Toscana Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it	TIM S.p.A. telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Consorzio di Bonifica n. 3 Medio Valdarno info@pec.cbmv.it	Toscana Energia toscanaenergia@pec.it
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato	

mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it	
--	--

Oggetto: Variante alla S.R.T. n. 429 di “Val d’Elsa”, Lotto III, tratto tra lo svincolo di Certaldo Ovest e lo svincolo con la S.P. Volterrana. Indizione conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo.

La scrivente Amministrazione Regionale ha previsto di realizzare un intervento di variante alla SRT 429 di Val d’Elsa nel tratto Certaldo – Castelfiorentino, compreso tra lo svincolo Certaldo Ovest e lo svincolo con la SP Volterrana, ed è finalizzato alla realizzazione di un lotto funzionale necessario al completamento di una più ampia infrastruttura di collegamento tra il raccordo autostradale Firenze-Siena (Poggibonsi) e la S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno (Empoli), il cui itinerario si svolge lungo l’attuale SRT 429 da Poggibonsi e Empoli, attraverso Certaldo, Castelfiorentino e Gambassi Terme. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di due casse di espansione in sinistra del fiume Elsa, a corredo dei lavori della Variante alla SRT 429, lotto III, nei territori del Comune di Gambassi Terme.

Visto l’art. 31 comma 4 lett. h) del D.lgs. n. 50/2016, al fine di acquisire sul progetto definitivo intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati, delle amministrazioni e dei soggetti invitati, con la presente si indice una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 bis, comma 1, della Legge n.241/90 e s.m.i., da svolgersi **in forma semplificata e in modalità asincrona.**

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 24, comma 1-ter, della L.R.T. n° 88/1998 e s.m.i., modificato dall’art. 1, comma 1, L.R.T. 3 luglio 2018, n. 33, la conclusione positiva della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo dell’opera in oggetto costituisce variante agli atti di governo del territorio e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

I soggetti in indirizzo sono pertanto invitati a esprimere specifico parere o altro atto di assenso, comunque denominato, in merito all’oggetto sopra indicato della conferenza di servizi. A tale scopo si comunica quanto segue:

- in considerazione del periodo di festività il termine perentorio per la richiesta di integrazione documentali e/o chiarimenti (art. 14-bis comma 2 lett. b) della L. n. 241/90) e/o richiesta motivata di convocazione della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona (art. 14-bis comma 7 della L. n. 241/90) è fissato per il giorno **31/08/2018 alle ore 12:00**;
- il termine entro il quale rendere le determinazioni richieste (art.14-bis comma 2 lett. c) della L. n. 241/90) è fissato per il giorno **23/10/2018 alle ore 12:00**;
- la data della eventuale riunione in modalità sincrona (art. 14-bis comma 2 lett. d) della L. 241/90) è convocata per il giorno **29/10/2018 alle ore 10:30**, presso la Sala degli Stemma, in Via Cairoli n. 25, I Piano, Prato.

La documentazione tecnica oggetto della conferenza è scaricabile attraverso il seguente link:

https://drive.google.com/open?id=1YQZEtv9d3I7a4P1GS_QgwuT5K3U-P3f1

Nel caso in cui si proceda alla conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, si rammenta che, ai sensi dell'art. 14-ter comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, "ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso" e, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della medesima Legge 7 agosto 1990, n° 241, si "considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza". Le determinazioni delle amministrazioni coinvolte devono essere pertanto congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso, espresse in modo chiaro e analitico qualora contengano condizioni per il superamento del dissenso o ai fini dell'assenso. In caso di prescrizioni, le stesse devono specificare se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa, da un atto amministrativo generale ovvero se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si comunica altresì che il responsabile del procedimento dell'intervento in oggetto è il sottoscritto ing. Antonio De Crescenzo, dirigente del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze – Prato – Pistoia.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1-ter, della L.R. n° 88/1998 e s.m.i., si dispone la pubblicazione della presente indizione della conferenza dei servizi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e del progetto in questione sui siti istituzionali dell'Amministrazione procedente e degli Enti locali interessati. Si invitano pertanto i Comuni in indirizzo a provvedere altresì alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elaborati del progetto definitivo presenti al link sopra indicato.

Il Dirigente
Ing. Antonio De Crescenzo

SEZIONE II

- Decreti**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO**

DECRETO 8 agosto 2018, n. 1474

**Lavori di adeguamento argini torrente Salcheto
e regimazione acque basse a protezione dell'abita-
to di Tre Berte comune di Montepulciano, a seguito**

**dell'evento dell'11 e del 12 novembre 2012. ESPRO-
PRIAZIONE.**

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

E' disposta l'espropriazione a favore del DEMANIO
PUBBLICO DELLO STATO con sede in Roma (c.f.
80207790587) dei terreni sotto riportati:

COMUNE DI MONTEPULCIANO - CATASTO TERRENI

DITTA	FG.	P.lla	mq.	INDENNITA' ESPROPRIO
Coviello Mario nato a Bonito (AV) il 23.11.1935 c.f. CVL MRA 35S23 A975U	107	545	1426	€ 2.751,14
	109	20	200	

COMUNE DI MONTEPULCIANO - CATASTO TERRENI

DITTA	FG.	P.lla	mq.	INDENNITA' ESPROPRIO
Le Tre Berte snc con sede in Montepulciano (SI) c.f. 00697290526	108	27	1080	€ 11.475,04
		116	1307	
	110	262	3149	
		56	3410	

COMUNE DI MONTEPULCIANO - CATASTO TERRENI

DITTA	FG.	P.lla	mq.	INDENNITA' ESPROPRIO
Chechi Tiziana nata a Montepulciano (SI) il 15.10.1965 c.f. CHC TZN 65R55 F592U proprietà ½	110	3	4330	€ 5.788,85
		266	1505	
Salvietti Franco nato a Cortona (AR) il 13.12.1963 c.f. SLV FNC 63T13 D077Y proprietà ½				

COMUNE DI MONTEPULCIANO - CATASTO URBANO

DITTA	FG.	P.lla	mq.	INDENNITA' ESPROPRIO
Chechi Tiziana nata a Montepulciano (SI) il 15.10.1965 c.f. CHC TZN 65R55 F592U proprietà ½	110	264	15	€ 120,00

Salvietti Franco nato a Cortona (AR) il 13.12.1963 c.f.SLV FNC 63T13 D077Y proprietà ½				
--	--	--	--	--

COMUNE DI MONTEPULCIANO - CATASTO TERRENI

DITTA	FG.	P.IIa	mq.	INDENNITA' ESPROPRIO
Fanfano Giuditta nata a Castiglione del Lago (PG) il 18.12.1941 c.f. FNF GTT 41T58 C309A	110	47 260	2720 4380	€ 18.406,00

COMUNE DI MONTEPULCIANO - CATASTO TERRENI

DITTA	FG.	P.IIa	mq.	INDENNITA' ESPROPRIO
Peraï Gianni nato a Montepulciano (SI) il 02.12.1964 c.f. PRE GNN 64T02 F592I	110	255 257	477 378	€ 1.615,95

COMUNE DI MONTEPULCIANO - CATASTO TERRENI

DITTA	FG.	P.IIa	mq.	INDENNITA' ESPROPRIO
Peraï Gianni nato a Montepulciano (SI) il 02.12.1964 c.f. PRE GNN 64T02 F592I nuda proprietà	110	259	577	€ 1.090,53
Rossi Alba nata a Torrita di Siena (SI) il 01.03.1943 c.f. RSS LBA 43C41 L303R usufrutto				

COMUNE DI MONTEPULCIANO - CATASTO TERRENI

DITTA	FG.	P.IIa	mq.	INDENNITA' ESPROPRIO
Rossi Alba				

nata a Torrita di Siena (SI) il 01.03.1943 c.f. RSS LBA 43C41 L303R	110	84	840	€ 571,20
---	-----	----	-----	----------

COMUNE DI MONTEPULCIANO - CATASTO TERRENI

DITTA	FG.	P.lla	mq.	INDENNITA' ESPROPRIO
Salerno Angelo nato a Benevento (BN) il 04.04.1936 c.f. SLR NGL 36D04 A783B proprietà 1/2	110	85	50	€ 34,00
Coviello Marianna nata a S.Nicola Manfredi (BN) il 31.03.1946 c.f. CVL MNN 46C71 I062S proprietà 1/2				

2) Il presente provvedimento - esente da bollo ai sensi dell'art. 22 del Tab. B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e soggetto alla tassa di registro proporzionale - sarà notificato ai proprietari interessati nelle forme di legge. Sarà, inoltre, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, volturato e trascritto alla Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio, nonchè pubblicato per estratto nel B.U.R.T. a cura e spese dell'Amministrazione provinciale;

3) Il presente provvedimento può essere impugnato per vizi di legittimità con ricorso al T.A.R. della Toscana nel termine di 60 giorni dall'avvenuta notificazione, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente
Patrizio Lucci

- Determinazioni

COMUNE DI SERAVEZZA (Lucca)

DETERMINAZIONE 3 agosto 2018, n. 784

OPERE DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI QUERCETA - I LOTTO. Deposito delle indennità di espropriazione a favore di Stirpe Luca presso la Cassa DD.PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di provvedere, per i motivi esposti in narrativa, di eseguire, entro il termine di 30 giorni dalla presente determinazione, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 il deposito presso Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato - Servizio Deposito della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., in favore della ditta seguente la corrispondente somma offerta a titolo d'indennità d'espropriazione dell'immobile occorrente per i lavori di "OPERE DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI QUERCETA - I LOTTO" e catastalmente così individuata:

1) STIRPE LUCA n. Pietrasanta il 01.03.1975 c.f. n. STRLCU75C01G628O proprietario dei 4/48 dell'intero; foglio 36 dal mappale 849 di mq. 2371

indennità di esproprio €. 4.807,65;

2) di finanziare l'importo di €. 4.807,65, con i fondi di cui al capitolo capitolo 6770 in uscita del Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità;

3) Il presente provvedimento sarà pubblicato per

estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

4) Per i successivi provvedimenti di deposito, si trasmette la presente all'Ufficio Ragioneria affinché provveda a quanto di competenza.

Il Responsabile
Roberto Orsini

- Avvisi

COMUNE DI AREZZO

Formazione, ai sensi degli articoli 111 e 119 della legge regionale n. 65/2014, della variante al piano di recupero del sub-comparto C1/a dell'ASI 3.3 "Città della degli affari" - area ex Lebole.

IL DIRETTORE

RENDE NOTO

che ai sensi degli articoli 111 e 119 della L.R. 65/2014 la documentazione relativa allo strumento urbanistico di cui in oggetto, adottato con deliberazione C.C. n. 76 del 09.08.2018, sarà depositata negli Uffici della Segreteria Comunale per 30 giorni interi e consecutivi e cioè dal giorno 12 SETTEMBRE 2018 al giorno 12 OTTOBRE 2018. Gli atti di cui sopra saranno in visione anche presso il Servizio Pianificazione Urbanistica ubicato in Piazza Amintore Fanfani n. 2.

Potranno essere presentate osservazioni entro il giorno 12 OTTOBRE 2018 ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 65/2014.

Il Direttore
Alessandro Farne'

COMUNE DI CALCINAIA (Pisa)

Variante semplificata n. 2 al regolamento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 30 L.R.T. 65/2014 - UTOE OLTRARNO - adozione ai sensi dell'art. 32 della L.R.T. 65/2014. Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la L.R.T. 65/2014, art. 32;

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n.

48 del 30/07/2018 ha adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.R.T 65/2014, la variante semplificata n. 2 al Regolamento Urbanistico vigente relativa a UTOE OLTRARNO;

Che la suddetta delibera ed i relativi allegati sono depositati per 30 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. presso la Sezione Pianificazione e Governo del Territorio e sono consultabili nell'orario di apertura al pubblico;

Che la documentazione sarà inoltre consultabile sul sito web del Comune di Calcinaia in "Amministrazione Trasparente" Sezione Pianificazione e Governo del Territorio;

Che entro il periodo di deposito potranno essere presentate osservazioni presso il protocollo generale del Comune oppure all'indirizzo di posta certificata: comune.calcinaia@postacert.toscana.it

Il Responsabile
Cinzia Forsi

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)

9° VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO - UTOE 5P - Zona SP 15 - Casenuove - proprietà BAR.TE.CO. S.r.l. ed altri adottata con delib. C.C. n. 27 del 30/04/2018. Presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni in merito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Accertato che nei trenta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di adozione della variante al R.U. in oggetto non sono pervenute osservazioni, come meglio specificato con proprio provvedimento in data 30/08/2018 n. 543/2018;

RENDE NOTO

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 3 secondo periodo della L.R. 65/2014, l'efficacia della variante sopraindicata decorrerà dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Il Responsabile
Roberto Marconi

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto)

Avviso di approvazione ai sensi degli artt. 107 comma 3, 32 e 111 L.R.t 1/2005 e s.m.i. del "Piano regolatore portuale per l'ampliamento e la riqualifica-

zione del porto di Punta Ala e la contestuale variante al regolamento urbanistico".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 65 del 10/11/2014 (artt. 107 comma 3, 32 e 111);

Viste le deliberazioni C.C. n. 65 del 31.07.2017 e 90 del 9/11/2017 con le quali sono stati adottati il "Piano regolatore portuale per l'ampliamento e la riqualificazione del porto di Punta Ala" e la contestuale variante semplificata al regolamento urbanistico, ai sensi dell'art. 107 comma 3 della legge regionale Toscana n. 65 del 10.11.2014;

Vista la Deliberazione C.C. n. 32 del 22/03/2018 con la quale sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione degli atti adottati;

Vista la deliberazione C.C. n. 70 del 28.08.2018 con la quale sono stati definitivamente approvati il "Piano regolatore portuale per l'ampliamento e la riqualificazione del porto di Punta Ala" e la contestuale variante semplificata al regolamento urbanistico;

Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 32 comma 3 e 111 comma 5 della citata l.r.t. 65/2014;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28/08/2018 sono stati approvati il "Piano Regolatore Portuale per l'ampliamento e la riqualificazione del porto di Punta Ala" e la contestuale variante semplificata al Regolamento Urbanistico Comunale.

Gli atti relativi all'approvazione sono stati trasmessi alla Regione di Toscana ed alla Provincia di Grosseto in data 31/08/2018 e saranno efficaci dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Tutti gli elaborati costituenti il piano attuativo e la contestuale variante sono accessibili in consultazione sul sito istituzionale del comune all'indirizzo: www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it all'interno della pagina dedicata all'Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile
Donatella Orlandi

COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)

Variante al regolamento urbanistico vigente per l'adeguamento della strada comunale Delle Corti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 34 della Legge Regionale 10 Novembre 2014 n. 65;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2018, esecutiva, con la quale il Comune di Cavriglia ha approvato il progetto definitivo relativo alla "Nuova strada per l'abitato di Tregli - Le Corti" e la contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente;

Vista la contestuale comunicazione di adozione di variante, inviata a mezzo di posta certificata in data 09/05/2018 alla Regione Toscana ed alla Provincia di Arezzo;

Visto il relativo avviso di adozione di variante pubblicato sul Bollettino della Regione Toscana n. 20 del 16/05/2018;

Considerato che si è provveduto a rendere accessibili i relativi atti sul sito istituzionale del Comune di Cavriglia;

DA ATTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L.R. 65/2014, che nei termini previsti per legge non sono pervenute osservazioni.

Il Responsabile
Piero Secciani

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Pista ciclabile di collegamento tra la frazione di Marcignana e la frazione di Tinaia fino al comune di Montelupo Fiorentino. Approvazione progetto definitivo con contestuale adozione di variante urbanistica ai sensi dell'art. 34 della L.R.T. 65/2014 e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del dpr 327/2001.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO CHE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21 maggio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata ai sensi dell'art. 34 della L.R.T. 65/2014, la variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra la frazione di Marcignana e la frazione di Tinaia fino al comune

di Montelupo Fiorentino, con relativa dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del DPR 327/2001 (approvazione progetto con contestuale adozione di variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità).

I relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, sono accessibili al seguente link:

<https://www.empoli.gov.it/garante-della-comunicazione-per-il-governo-del-territorio/procedimenti-in-corso/pista-ciclabile-collegamento-Marcignana-Tinaia-Montelupo-Fiorentino>

Chiunque potrà prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune entro e non oltre 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Le osservazioni dovranno pervenire al comune di Empoli - Via G. del Papa, 41 - 50053 Empoli (FI), con le seguenti modalità:

- in forma cartacea, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Settore LL.PP. - Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità del Comune di Empoli;
- in forma cartacea, mediante consegna a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico - ufficio Protocollo;
- via mail, all'indirizzo di posta certificata del Comune: comune.empoli@postacert.toscana.it.

Le osservazioni che perverranno oltre il termine sopraindicato, non saranno prese in considerazione perché tardive.

A tal proposito, farà fede la data di ricezione al protocollo dell'Ente o della mail, se inviata per posta certificata.

Si informa che Garante della Comunicazione è la Dott.ssa Romina Falaschi.

In adempimento dei disposti di cui all'art. 34 della L.R.T. 65/2014, si da atto che il deposito e la pubblicazione del presente avviso di adozione del Piano Strutturale avvengono in quanto già intervenuta la trasmissione dello stesso alla Regione e alla Provincia di Firenze.

Il Dirigente
del Settore Politiche Territoriali
Paolo Pinarelli

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI (Siena)

"PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO in loc. Lecchi in Chianti prop. Az. Agr. La Scoscesa" in Comune di Gaiole in Chianti - adozione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della L.R.T. n. 65/2014;

PREMESSO

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 2/2018, è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della L.R.T. n.65/2014, il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valenza di piano attuativo in loc. Lecchi in Chianti - prop. Az. Agr. La Scoscesa;

RENDE NOTO

- Che la suddetta delibera ed i relativi allegati oltre alla Relazione del Responsabile del Procedimento, al Rapporto del Garante della Comunicazione, rimarranno depositati per 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., nella sede comunale presso l'Ufficio Tecnico Edilizia Urbanistica, o nel sito: <http://www.comune.gaiole.si.it/categoria/3-servizi/servizi/ilterritorio/edilizia-e-urbanistica/urbanistica>;

- Che entro il periodo di deposito, corrispondente a 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T. chiunque può prenderne visione, nell'orario di apertura al pubblico, presentando le osservazioni che ritenga opportune al protocollo generale del Comune di Gaiole in Chianti oppure all'indirizzo di posta certificata (comune.gaioleinchianti@pec.postacert.toscana.it).

Il Responsabile del procedimento
Mario Nepi

COMUNE DI GAIROLE IN CHIANTI (Siena)

VARIANTE PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO in loc. Adine, Bertinga, Prop. Az. Agr. Bertinga S.r.l. in Comune di Gaiole in Chianti - approvazione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 e conclusione procedimento VAS ai sensi dell'art. 27 L.R. 10/2010.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della L.R.T. n. 65/2014 e art. 28 della L.R.T. 10/2010;

PREMESSO

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 13/02/2018, è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della L.R.T. n. 65/2014, la Variante al Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valenza di piano attuativo in loc. Adine e Bertinga - prop. Az. Agr. Bertinga S.r.l. e contestualmente, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.R. 10/2010, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica;

RENDE NOTO

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 31.07.2018 ha approvato definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della L.R.T. n. 65/2014 e ai sensi dell'art. 27 comma 1 della L.R. 10/2010, la Variante al Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valenza di piano attuativo in loc. Adine e Bertinga;

- Che la suddetta delibera ed i relativi allegati oltre alla Relazione del Responsabile del Procedimento, al Rapporto del Garante della Comunicazione sono depositati nella sede comunale presso l'Ufficio Tecnico Edilizia Urbanistica e potranno essere consultati nell'orario di apertura al pubblico, o nel sito: <http://www.comune.gaiole.si.it/categoria/3-servizi/servizi/ilterritorio/edilizia-e-urbanistica/urbanistica>;

- Che tutti gli atti ed elaborati costituenti la variante al Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, con valore di piano attuativo dell'Az. Agr. Bertinga S.r.l., saranno pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune link <http://www.comune.gaiole.si.it/categoria/3-servizi/servizi/ilterritorio/edilizia-e-urbanistica/urbanistica> e su "Amministrazione Trasparente" sezione "Pianificazione e governo del territorio";

Che la variante suddetta acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Il Responsabile del procedimento
Mario Nepi

COMUNE DI LAJATICO (Pisa)

Approvazione Piano di Lottizzazione TrR2 "Lajatico Sud-Est", posto in Lajatico, via del Silenzio.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

RENDE NOTO

che con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 31.08.2018 è stato approvato, ai sensi dell'art. 111, 4° comma, della L.R.T. 10.11.2014, n. 65, il Piano di Lottizzazione TrR2 "Lajatico Sud-Est", posto in Lajatico, Via del Silenzio, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 14.07.2018.

Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento alle osservazioni pervenute e le motivazioni delle determinazioni conseguentemente adottate.

Tutti gli elaborati costituenti la variante sono consultabili e scaricabili dal sito del Comune di Lajatico

all'indirizzo internet: <http://lajatico.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza> (Sezione Pianificazione e Governo del Territorio).

Il suddetto piano attuativo diverrà efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Responsabile
Massimo Giannelli

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA (Grosseto)

Avviso di adozione di Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valenza di Piano Attuativo denominato "Santa Virginia".

SI AVVISA che con delibera n. 7 del 02/08/2018 la Giunta comunale ha adottato, ai sensi dell'art. 111 della L.R. n. 65/2014, un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valenza di Piano Attuativo, denominato "Santa Virginia".

Come previsto dall'art. 111 della L.R. 1/05 la deliberazione, corredata di tutti gli allegati, sarà depositata e liberamente consultabile, presso l'ufficio Tecnico comunale.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, chiunque potrà prendere visione degli atti e presentare delle osservazioni, facendole pervenire c/o il Comune di Magliano in Toscana (GR) via 24 Maggio - 58051.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Leonardo Bartoli

COMUNE DI MONTESCUDAIO (Pisa)

Adozione di variante puntuale al Regolamento Urbanistico per la riconferma di alcune previsioni oggetto di decadenza quinquennale ai sensi art. 222 della L.R. 65/2014.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA URBANISTICA**

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 artt. 17,18,19,20;

RENDE NOTO

Che con la deliberazione del Consiglio Comunale n.

33 del 21 agosto 2018 è stata adottata la variante in oggetto ai sensi dell'art. 222 della L.R. 65/14 per riconferma di alcune previsioni oggetto di decadenza quinquennale e modifiche puntuali al Regolamento Urbanistico.

Dell'adozione della suddetta variante è stata data notizia alla Regione Toscana.

Il Responsabile
Paola Pollina

COMUNE DI PECCIOLI (Pisa)

Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale 'Soc. Agricola I Lecci' per la realizzazione di edifici da adibire a scuderie, maneggi e fienili. Approvazione.

IL DIRIGENTE

Vista la Delibera di C.C. n. 11 del 26.02.2018 con la quale è stato adottato il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale 'Soc. Agricola I Lecci';

RENDE NOTO

che il Piano Attuativo è stato approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2018.

Il Dirigente
Antonio Cortese

COMUNE DI PECCIOLI (Pisa)

Avviso di adozione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale 'Azienda Agricola STN Horses di Bosscher Doreen'.

IL DIRIGENTE

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 13.07.2018, con la quale è stato adottato il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale 'Azienda Agricola STN Horses di Bosscher Doreen';

RENDE NOTO

1) che dalla data del 12.09.2018 la relativa documentazione è depositata nella sede comunale, Servizio Pianificazione Urbanistica, per la durata di 30 giorni consecutivi, e quindi fino al 12.10.2018;

2) che entro tale termine chiunque ha facoltà di pren-

dere visione della documentazione depositata e presentare osservazioni.

Il Dirigente
Antonio Cortese

COMUNE DI PESCAGLIA (Lucca)

Avviso di efficacia della variante semplificata al Regolamento Urbanistico Comunale vigente avente ad oggetto “Conferma, riduzione e ridimensionamento della previsione relativa alla zona già classificata Aree di nuova urbanizzazione residenziale Cnu 1, posta nell’UTOE F1 (San Martino in Freddana-Monsagrati)”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 07/06/2018 con cui è stata adottata Variante semplificata al Regolamento Urbanistico Comunale vigente avente ad oggetto “Conferma, riduzione e ridimensionamento della previsione relativa alla zona già classificata Aree di nuova urbanizzazione residenziale Cnu 1, posta nell’UTOE F1 (San Martino in Freddana-Monsagrati)”;

Visto l’avviso di adozione della Variante al Regolamento Urbanistico di cui sopra pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 27/06/2018;

Dato atto che, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto avviso sul B.U.R.T., non sono pervenute osservazioni alla Variante al Regolamento Urbanistico adottata;

Visto il comma 3 dell’art. 32 della L.R. 65/2014 del 10/11/2014 e s.m. e i.;

RENDE NOTO

Che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso è efficace la Variante semplificata al Regolamento Urbanistico Comunale vigente avente ad oggetto “Conferma, riduzione e ridimensionamento della previsione relativa alla zona già classificata Aree di nuova urbanizzazione residenziale Cnu 1, posta nell’UTOE F1 (San Martino in Freddana-Monsagrati)”.

Il Responsabile
Lamberto Tovani

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)

Variante n. 1 al vigente Regolamento Urbanistico

2 - variante semplificata ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 65/2014 - adozione.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE GESTIONE
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 e sue modifiche e integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione n. 32 del 13/07/2018, esecutiva, il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014, la variante semplificata al Regolamento Urbanistico 2 per:

- 1) Variante al PA1 (Piano Attuativo area “Minnetti”);
- 2) Previsione di una palestra polivalente nell’area sportiva della “Palagina”;
- 3) Previsione di nuovi parcheggi pubblici per scuola materna in località La Colonna e modifica a quelli in Via Giusti già previsti dall’attuale RU2;
- 4) Previsione di una rete ciclo pedonale (viabilità dolce) per il Centro-Capoluogo;
- 5) Specificazione funzionale per il recupero dell’ex cinema di Via Buonamici;
- 6) Modifica accesso area Benvenuti a seguito del raddoppio ferroviario da parte di FF.SS.;
- 7) Modifica della NTA per ampliamenti “una tantum” di fabbricati esistenti per gravi motivi di disabilità.

Che la deliberazione sopradetta, corredata di tutti gli allegati, è depositata in libera visione presso la Segreteria Comunale e l’Ufficio Urbanistica, nonché consultabile sul sito istituzionale dell’Ente nelle sezioni dedicate “Amministrazione trasparente” e “Garante dell’informazione e della partecipazione”.

Che gli interessati possono presentare osservazioni nei 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.

Il Responsabile
Daniele Teci

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)

Variante n. 2 al vigente Piano Strutturale - variante semplificata ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 65/2014 - adozione.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE GESTIONE
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 e sue modifiche e integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione n. 31 del 13/07/2018, esecutiva, il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014, la variante semplificata al Piano Strutturale per:

1) Modifica del passante ferroviario nell'area Minnetti dalla Via Empolese alla Via Provinciale Lucchese con le rispettive previsioni residenziali e terziarie;

2) Previsione strategica di una rete di mobilità ciclo-pedonale all'interno dei sistemi insediativi;

3) Previsione di nuovo parcheggio presso la scuola materna della Colonna con leggera modifica al limite del sistema insediativo.

Che la deliberazione sopradetta, corredata di tutti gli allegati, è depositata in libera visione presso la Segreteria Comunale e l'Ufficio Urbanistica, nonché consultabile sul sito istituzionale dell'Ente nelle sezioni dedicate "Amministrazione trasparente" e "Garante dell'informazione e della partecipazione".

Che gli interessati possono presentare osservazioni nei 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.

Il Responsabile
Daniele Teci

COMUNE DI RAPOLANO TERME (Siena)

Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di coltivazione e ripristino della cava di travertino denominata "Filicheto" - richiedente Gottardi Lambert srls - provvedimento di esclusione.

PREMESSO

Che la ditta GOTTARDI LAMBERTO srls, ha presentato, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e ss. mm.ii., lo studio preliminare ambientale con prot. 6266 del 30/05/2018, e la relazione sulle di previsione emissioni acustiche, prot. 6935 del 14/06/2018, in allegato all'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il "Progetto di coltivazione e ripristino della cava di travertino denominata Filicheto a Serre di Rapolano";

Che la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è stata avviata pubblicando lo studio preliminare ambientale all'Albo Pretorio e sul sito web del comune in data 21/06/2018, per un periodo di 45 giorni, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, richiedendo ai soggetti competenti in materia ambientale un contributo tecnico istruttorio per gli aspetti di competenza;

Che nei termini dei quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione ed all'invio della documentazione ai soggetti competenti, sono pervenuti a questo Ente i contributi dell'ARPAT e della Azienda USL Toscana sud

est, entrambi ritengono di non assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ed indicano condizioni e prescrizioni da tenere conto nella successiva fase di progettazione e autorizzazione,

Che entro i 45 giorni di cui all'art. 19, comma 4, del D.Lgs 152/06, non risultano pervenute osservazioni riguardo allo studio preliminare ambientale del progetto di coltivazione in oggetto, da parte di chiunque fosse interessato;

RENDE NOTO

Che con delibera n. 73 del 28.08.2018 la Giunta Comunale ha escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché al suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socioeconomici, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il "Progetto di coltivazione e ripristino della cava di travertino denominata Filicheto a Serre di Rapolano", con le condizioni e prescrizioni indicate nei pareri Arpat e Azienda USL Toscana sud est.

Il Responsabile
Doriano Graziani

COMUNE DI VILLAGRANCA IN LUNIGIANA
(Massa Carrara)

Variante al Regolamento Urbanistico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. n. 65 del 10.11.2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 9 agosto 2018 è stata adottata variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 228, 30 e 32 della L.R. n. 65/2014;

- che ai sensi dell'art. 32, comma 2, della L.R. n. 65/2014, gli interessati possono presentare eventuali osservazioni entro trenta giorni a decorrere dalla data odierna (12/09/2018, data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso) e quindi entro il giorno 12 ottobre 2018;

- fino al 12 ottobre 2018 il suddetto atto di adozione ed i suoi allegati, tutti in formato digitale sono pubblicati e resi accessibili sul sito informatico istituzionale del Comune di Villafranca (<http://www.comune.villafrancainlunigiana.it>) nella relativa area ad essi riservata della sezione: "Pianificazione";

- che il Garante della informazione e della

partecipazione, ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014, è il dott. Paolo Bestazzoni.

Il Responsabile
Walter Riani

AVVISI DI RETTIFICA

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 6 agosto 2018, n. 906

Regolamento (UE) n. 1308/2013 “Disposizioni attuative della misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi inserita nel Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per la

campagna 2018/2019”. (Pubblicata sul B.U. n. 34 del 22.8.2018, Parte II).

Si comunica che, per mero errore materiale, nell’allegato a della delibera in oggetto al punto 10.4 dopo le parole

non è ammessa alcuna sostituzione dei beneficiari

leggasi

successivamente

anziché

antecedentemente

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631